COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE.

Tom. XVII.

MDCCLXXII.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

NOTA

Delle Scritture contenute in questo Decimosettimo Tomo.

Num. XLV. *Scrittura presentata al Magistrato Eccellentiss. de' Deputati ad Pias Causas dal P. Bonis Agostiniano intorno all' elemosina delle Messe* 1766. 30. *Aprile.* *pag.* 3.

Num. XLVI. *Scrittura del Magistrato sopra Monasterj, che rappresenta lo stato de' Monasterj, e de' Regolari.* *pag.* 21.

Num. XLVII. *Tre Scritture della Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas sopra le Tasse delle Cancellerie Vescovili, presentate nell' Eccellentissimo Senato li* 11. *Maggio*, 25. *Maggio*, e 6. *Giugno* 1768. *e decretate li* 9. *Giugno* 1768. *pag.* 39.

Num. XLVIII. *Scrittura rassegnata dalla Deputazione Estraordinaria per il regolamento delle Pensioni Ecclesiastiche.* *pag.* 83.

Num.

Num. XLIX. *Scrittura della Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas per il Soldo degli Eccleſiaſtici, che eſce ogni anno fuori di Stato, preſentata li 19. Maggio 1769.* pag. 109.

Num. L. *Scrittura della Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas per le Regole della Cancelleria Romana, preſentata nell' Eccellentiſſimo Senato li 4. Settembre 1769.* pag. 129.

Num. LI. *Scrittura ſul Diritto, che ha il Governo Secolare di determinare il quantitativo della Congrua da aſſegnarſi a' Parochi Secolari delle Chieſe unite a' Monaſteri, preſentata alla Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas dal Sig. Giambatiſta Arrigoni li 16. Aprile 1770.* pag. 145.

Num. LII. *Scrittura della Deputazione Eſtraordinaria riſguardante la materia de' Benefizj ſemplici non Reſidenziali, preſentata all' Eccellentiſſimo Senato li 13. Settembre 1770.* pag. 183.

SCRITTURA

PRESENTATA

Al Magiſtrato Eccellentiſſimo de' Deputati ad Pias Cauſas

DAL PADRE BONIS AGOSTINIANO

Interno all' elemoſina delle Meſſe.

1766. 30. *Aprile.*

Num. XLV.

SERENISSIMO PRINCIPE

NE' ſecoli più floridi del Criſtianeſimo allor quando *lo ſpirito di* vera pietà, e divozione conduceva i Fedeli al ſagrifizio del Corpo, e Sangue del Salvatore, allora dico concorrendo a folla i Criſtiani al culto di sì gran Miſtero, tutti ſeco portavano pane, e vino, ed altra ſorta di donativi offerendoli all' Altare in mano de'Sacri Miniſtri; di queſte per altro copioſe, ed abbondanti oblazioni, ſi mantenevano i Sacerdoti, e Miniſtri, che ſervivano all' Altare. Erano sì abbondanti, e ubertoſe le oblazioni nei primi ſecoli della Chieſa giuſto ciò che ſcrive Ammiano Marcellino Autore Pagano che da quelle gli Eccleſiaſtici della Chieſa Romana s'erano molto arricchiti (*valde ditati*). Poſcia il Sacerdote indirizzava le ſue preghiere a Dio per tutto il Corpo della Chieſa, facendo in appreſſo particolar menzione degli offerenti, e come l' atteſta S. Cipriano il Diacono, pubblicava a tutta l' adunanza de' Fedeli il nome degli offerenti ſuddetti. Scemandoſi

dosi poi coll' andar de' tempi i primieri fervori del Cristianesimo andò in disuso l' esemplare, e pio costume dell' oblazioni, delle quali si fa menzione sino al secolo IX., e si vide introdotta sino dal secolo X. e XI. l'oblazione del denaro, ma l' Epoca precisa di simile mutazione è molto incerta (tal sorta di oblazioni di danaro sino al V. secolo della Chiesa non si ammettevano all' Altare, e se mai qualche Fedele avesse portato il danaro all' Altare, questo veniva tosto dall' Altare medesimo dispensato a' poveri. Così spiega S. Agostino nella lettera 76. *Si quis pro Religione aliquid pecuniae offerre voluerit, in praesenti pauperibus erogetur*). E' certissimo altresì che le oblazioni fatte in danaro erano impiegate alle bisogna de' poveri, e dell' Altare; ma come insegna il P. Lupo, questa Apostolica purità durò poco, mercecchè i Sacerdoti cominciarono ben presto ad appropriare per se stessi ciò, che era destinato ad un uso sì santo, e sì pio, ed ecco l'origine, dice il P. Lupo, delle limosine private per il sacrifizio de' soli Sacerdoti, onde si vide insensibilmente in vece della pubblica oblazione pecuniaria introdotta una privata oblazione, o sia limosina consegnata *extra Missam* al

Sacerdote, e così s' introdusse il costume di dare privatamente tante limosine per altrettante Messe, *ut Laici*, come dice il dotto Mabillone, *ob modicam stipem singulas quoque Missas sibi arrogarent*. Simile abuso ebbe il suo principio nel secolo VIII. in riguardo almeno delle Messe private, ma non si stese per ogni dove fino al secolo XII.

Merita per altro matura osservazione il giudizio de' Sommi Pontefici sul cominciamento di questa novella costumanza. Eugenio II. nel 824., e Leone IV. nel 847. riprovarono tal sorta di abuso, asserendo essere il sacrificio di universale giovamento senza restrizione a particolare persona. E Valfrido Strabone uomo dotto, zelante, e pio imputa ad errore il nascente costume di offerire il sacrifizio per private persone, che offeriscono il danaro privatamente al Sacerdote. Con tutto ciò il moderno usato costume, come insegna il dottissimo Card. Bona, non sarebbe biasmevole qualora fosse ben interpretato, e ben inteso. L' oblazione del danaro fatta al Sacerdote ha per oggetto il decente mantenimento dell' Ecclesiastico, non altrimenti che le Decime, e Benefizj, e altri beni Ecclesiastici, come insegna chiaramente S. Agostino, e dopo

di lui in poche parole S. Tommaso nella 1. 2. *q.* 100. *in corp.* dove dice, che Limosina, o sia Onorario si dà al Sacerdote, *non tanquam stipendium mercedis, sed tanquam stipendium necessitatis*. E S. Agostino *non reddatur illis quasi merces, sed tanquam stipendium quo, ut possint laborare, pascantur*. E quando il Sacerdote applica la Messa, come dice il pio, e dotto Pietro Soto, altro non fa che raccomandare l'offerante a Dio, lasciando alla divina disposizione l'applicare i meriti di Gesù Cristo a chi è più degno, e disposto di riceverli, o conclude mirabilmente di essere più valevole, ed utile l'ascoltare una Messa con divozione, e fede, che far celebrare più Messe per molte elemosine date al Sacerdote.

Ecco l'origine da dove incominciarono ad aver corso le Messe private per i privati, onde siccome era in libertà d'ogni Fedele di far celebrare in sua ospezialità la Messa dal Sacerdote, così furono moltiplicate le Messe per l'immensa quantità delle limosine, e per conseguenza crescer doveva, come di fatto crebbe il numero de' Sacerdoti, degli Altari, e degli Oratorj, e delle Messe private. Da questo veramente si vede qual sia stata la sorgente di tante fondazioni di Messe

gior-

giornaliere, ebdomadarie, e menſuali, poichè tutto dipendeva dalla volontà dei Fondatori, e quantità de' ſtipendj.

Dal ſecolo VIII. fino al XII., & *ultra*, ſi oſſerva ne' Monumenti Eccleſiaſtici, che non ſolamente erano moltiplicate le Meſſe, ma che ancora ogni Sacerdote poteva più Meſſe celebrare in un ſol giorno, ma non era però il coſtume uniforme per tutte le Chieſe.

La già deſcritta moltiplicazione di Meſſe malamente viene imputata a' Religioſi Mendicanti, quantunque ancor loro hanno molto contribuito a conſervare, ed accreſcere tal coſtume, ma a' Monaci, che nel ſecolo VIII. infeliciſſimo per la ſua barbarie avevano già ritrovato, e promoſſo ſotto la protezione dei Principi a loro favorevoli varie ſorte dei mezzi per arricchirſi, cioè Inveſtiture, Fondazioni di nuove Chieſe, Altari molti eretti per dire più Meſſe, coſicchè ſotto Carlo Magno in molte Chieſe di varie Abbazie ſi celebravano due Meſſe ſolenni, e trenta Meſſe private, e lo ſteſſo facevano in Spagna, in Inghilterra, in Germania. Dunque i Religioſi Mendicanti non ſono ſtati inventori, ma ſeguaci, e fomentatori del ritrovato coſtume (vedi l' opera intitolata *Hiſtoire de l' origine, & du*

Progrès des Revenues Eccleſiaſtiques, di Ricardo Simone ſotto il nome di Girolamo a Coſta *T.* 1. *pag.* 96. dove diffuſamente dimoſtra con quali mezzi, e artifizj i Monaci di que' ſecoli padroni ſi reſero di ricchezze vaſtiſſime, e immenſe.)

Nelle Meſſe quotidiane, o ſia giornaliere, non così degli Anniverſarj il più antico, e certo monumento l' abbiamo nel ſecolo XII. allora quando nella Cattedrale di Lilla coll' Aſſenſo del Capitolo fu ſtabilita la celebrazione d'una Meſſa da dirſi giornalmente da un Sacerdote, ed eſſendo ſtato interrogato Aleſſandro III. che regnò nel 1159. ſu tale iſtituzione, riſpoſe che il Sacerdote qualora non foſſe impedito da qualche infermità di corpo, doveva celebrare la Meſſa quanto più frequentemente aveſſe potuto: *Salva*, oſſervabili parole, *honeſtate ſua*, & *debita devotione*. Ed Innocenzio III. giudicando eſſere di troppo peſo per un ſolo Sacerdote la celebrazione diurna, ſtimò meglio, che foſſe in avvenire diviſa la Prebenda in due parti, cioè a dire aſſegnata a due Sacerdoti.

Fa duopo in tanto riflettere che queſta nuova diſciplina introdotta nella Chieſa in ſecoli oſcuri, infelici, e pieni di barbarie, non ha in verun conto altera-

to il vero ſpirito della Chieſa, nè fece che Dio Signore regolaſſe diverſamente le di lui ſagge, ed adorabili diſpoſizioni; poichè quando il ſacrifizio viene celebrato per le biſogna de' Fedeli viventi, o per ſollievo de' Fedeli defunti, Iddio in riguardo della preghiera del Sacerdote avvalorata dal prezzo infinito della vittima offerta, ſi rende propizio, e agl'uni, e agl'altri. Ma non ſi trova però tra' Canonici Documenti della Chieſa, che Dio Signore accordi ſicuramente ciò che il Sacerdote dimanda, nè che applichi il frutto del Sacrifizio giuſta l'intenzione, e preghiera del Sacerdote applicante.

Sia dunque ſiſſata l'Epoca della Meſſa giornaliera, queſta dunque nacque nel ſecolo XII. come già abbiamo accennato di ſopra ſotto Aleſſandro III. ma il ſuo naſcimento non fu in conto alcuno appoggiato nè ſulle tradizioni Divine, nè ſu di altri Monumenti Eccleſiaſtici, che vale a dire, nè ſu' Concilj Generali, nè particolari, come nè pur alcun Padre accreditato ſi trova, che abbia fatto menzione di ſimile giornaliera oblazione. Dunque dir ſi potrebbe, che ſol tanto ſia ſtata introdotta da una tal quale mal'intesa devozione de' Laici, ed in appreſſo ſoſtenuta dall'avarizia degli Eccleſiaſtici.

Per mettere in chiaro lume dunque un sì grave argomento fa d' uopo primieramente spiegar cosa dir voglia Messa giornaliera, e perpetua. Messa perpetua non è altro, che un sacrifizio perpetuo per un' anima, che durar deve nel Purgatorio sino alla fine del Mondo. L' instituzione dunque, o sia invenzione di tal sorta di Messe suppone, che la Divina Giustizia punsca qualche volta un' anima e condanni a severissime pene non solo per più secoli, ma fino alla fine di tutti i secoli. Si domanda in primo luogo su qual documento appoggiano mai costoro una sì crudele, e barbara opinione? L' antichità non parla, nè ha mai parlato in simil guisa; dunque da qual sorgente mai questi non Dotti, ma Dottori hanno tratto un sì crudele pensamento? Haldan celebre Controversista asserisce liberamente che della durata delle anime nel Purgatorio nell' antichità non si trova alcun cenno. Dirà tal uno indiscreto Censore di tal corrente consuetudine, che la durata dell' anime nel Purgatorio nacque da un tal qual amore verso il guadagno, che si desidera durare eternamente.

Si ritrovano altresì Monumenti validissimi, e fortissimi per credere, che le pene del Purgatorio non durano a tor-

men-

mentare un' anima giusta che per discretissimo spazio di tempo. Ciò si prova primieramente dall'Indulgenze de'Sommi Pontefici, come Alessandro III. Urbano IV. e Martino V. che vivea nel 1264., che non eccedono mai il numero di più giorni, e pochi anni, cosicchè, come bene osserva il Baronio, quantunque queste Indulgenze riguardino le pene Canoniche tassate dalla Chiesa a' suoi Penitenti, nondimeno queste pene corrispondono certamente alle pene da soffrirsi in Purgatorio: onde si raccoglie, che i Pontefici suddetti concedendo tal sorta d' Indulgenze sì limitate, non erano persuasi, che le pene fossero di quella durata, che pretendono gli Scolastici dei recenti secoli (A' soli Crocesegnati furono accordate Indulgenze ampliſſime; ma queste siccome ebbero per motivo alcune ragioni economiche, non devono servir di esempio, nè confondersi con altra sorta d' Indulgenze.)

Dalle sin quì esposte memorie, e dottrine sembra degna di matura osservazione l' opinione del Cabezudo, che francamente asserisce, che l'Anime purganti non più di 50. anni imprigionate restano nel Purgatorio. Questa opinione quantunque non si uniformi a' sentimenti de' Scolastici, sembra per altro molto uniforme

allo Spitito della Chieſa, ed alla Divina rettiſſima Giuſtizia del Sapientiſſimo punitore. Tal ſentimento viene non poco corroborato, e direi quaſi approvato da Urbano VIII. Queſto Pontefice perſuaſo, che la Canonizzazione di un Santo ſuppone, che l' anima del medeſimo nel tempo che ſi canonizza, goda in Cielo il divino ſembiante, e regni con Criſto, ha definito, e ordinato, che in avvenire non ſi poſſa più annoverare tra' Santi, che quelle anime, che 50. anni prima *deceſſerunt à corpore*. Onde ſiccome l' anime giuſte, e ſante non ſono eſenti dal Purgatorio, così il Sommo Pontefice per aſſicurarſi della Beatitudine di queſte anime appoggiò la ſua definizione ſul ragionevole ſentimento del Cabezudo, ed ha con ſomma ragione definito, che non altrimenti, che 50. anni dopo la morte canonizzare ſi poſſa quel Santo, della di cui ſanta vita ſi abbia prove fondate, e coſtanti.

Non ſi può negare per altro l' opinione condannata da Aleſſandro VIII. di coloro, che tengono, che le pene delle Anime purganti non eccedino lo ſpazio di anni dieci; ma da queſto ſi deduce valevole argomento, che l' opinione del Cabezudo ſempre ferma ſuſſiſte; poichè eſ-

ſen-

ſendo queſta certamente ſtata nota al Pontefice ſuddetto, nel condannare quella di anni dieci, non condannò quella di 50. che l' averebbe fatto ſe foſſe ſtato perſuaſo diverſamente.

Chi voleſſe poi riflettere all' equità, e giuſtizia divina, non ſo come mai con mente ſana, e ragionevole potrà perſuaderſi, che Dio trattenga l' anime giuſte, e ſante tra pene ſeveriſſime per ſecoli, e ſecoli, e tal' ora ſino alla fine del Mondo, poichè giuſto l' opinione di S. Agoſtino, ed altri Padri, e direi comune di tutti i Scolaſtici, le pene del Purgatorio ſono sì atroci, e crudeli, che eccedono oltre modo le pene della vita preſente; anzi che più, giuſto l' opinione di queſti la minima tortura, che ſoffrono quelle anime giuſte, ſorpaſſa di gran lunga tutte le pene, che ſoffrir ſi poſſono ſulla terra in queſta vita mortale. Da queſta acconciamente s' inferiſce, che un giorno ſol tanto di Purgatorio corriſponderebbe a molti anni di penitenze Canoniche impoſte dalla Chieſa; onde ſe queſte penitenze Canoniche ſono a proporzione correlative alle pene del Purgatorio, non ſo come mai immaginar ſi poſſa, che Iddio puniſca con tanta ferocia l' anime giuſte, e ſpoſe ancora di Gesù Criſto per immen-

ſo ſpazio di tempo, e tal' ora ſino all' ultimo giorno del Mondo; quando la Chieſa condotta dal ſuo Celeſte Spirito puniſca delinquenti con pene molto più a paragone leggiere, e per la loro durata molto più brevi.

Del valore, ed efficacia della Meſſa celebrata in Altare Privilegiato.

L' Altare Privilegiato, che volgarmente ſi chiama *Ara prerogativa*, non è altro, che un Altare, in cui per Indulto del Romano Pontefice ſi permette in certi determinati giorni la celebrazione della Meſſa eſclusivamente dagli altri Altari, che vale a dire l' Altare Privilegiato è quello, a cui la Chieſa applica in particolar forma i meriti di Gesù Criſto per l' anime del Purgatorio ogni qualvolta in eſſo ſi celebra il ſacrificio della Meſſa. Il Bondant celebre Dottore Lovanieſe lo deſcrive con altre parole, che ſono molto più eſpreſſive, ed acconce, perchè intender ſi poſſa l' uſo, che fa la Chieſa degli Altari Privilegiati. Ecco le ſue parole: *Altare Privilegiatum eſt Altare, cui intuitu Sacrificii, quod in eo peragitur, annexa eſt Indulgentia Plenaria pro defunctis.* Da queſta definizione chiaramente ſi deduce,

che

che per ogni celebrazione di Messa applicata a qualche Anima del Purgatorio dal Sacerdote, che recita la Liturgia nell'Altare Privilegiato non si può con certezza credere, che quell'anima venga certamente suffragata, e liberata dalle pene del Purgatorio, poscia che le Indulgenze applicate dalla Chiesa a' defunti non si applicano *per modum jurisdictionis*, *sed suffragii tantum*.

L'origine degli Altari Privilegiati non oltrepassa il secolo di Gregorio XIII. cioè 1572. quantunque altri vogliono, che Giulio III. nel 1552. sia stato quello, che gli abbia instituiti, e Gabriele Biel antico Teologo insegna, che sotto Pasquale I. nell'anno 817. facessero in S. Prassede un simile Altare Privilegiato, ma ancorchè ciò fosse vero, dopo del Papa Pasquale non si videro Altari Privilegiati fino al 1552.

Quello però, che merita gravissima osservazione egli è, che tal sorta di Altari Privilegiati non furono eretti, nè ricevuti da molte Chiese del Cristianesimo, tra le quali si contano in primo luogo la Chiesa di S. Gio. Laterano di Roma, come pure quella di Parigi, di Lione, e altre; nè altra ragione si può addurre, che: *noluerunt huius generis Altaria recipere*.

Gennaro lasciò tutte le sue facoltà a S. Agostino, ed alla sua Chiesa col privare un figlio, e una figlia superstiti alla sua morte. Il Santo Dottore con eroica pietà, e petto veramente Apostolico rinunziò solennemente l'eredità di Gennaro, e dopo molte, e varie ragioni da lui addotte nella lettera 49., stabilisce per massima ferma, e inconcussa, che egli stesso pubblicò in Chiesa al suo Popolo, ecco le sue parole: *Quicumque exheredato filio Ecclesiam vult facere heredem, quaerat alium qui suscipiat, non Augustinum; immo Deo propitio neminem invenias* ... E S. Prosdocimo amico, e compagno indivisibile di S. Agostino, e Autore della vita del Santo nel *cap.* 24. della detta sua vita riporta, come S. Agostino più fiate facoltà, e beni lasciati a lui, ed alla sua Chiesa restituì non solamente a' Genitori, ma a tutti quei, che erano di Sangue congiunti al Testatore. E nella lettera 239, ad Alipio suo Amico, dove dice di non aver voluto ammettere, ed accogliere un certo Lepozio uomo opulento, e ricco se prima non avesse dispensato tutti i suoi beni a' poveri: da tal fatto si deduce aver S. Agostino anteposte le indigenze de' poveri al comodo, splendore e aumento della propria sua Chiesa, co-

noscen-

noſcendo co' veri lumi del Vangelo quali foſſe il dovere d' un vero Paſtore.

Finalmente è molto oſſervabile la ſenſata, e pia dottrina del Breſelio della Società di Gesù uomo per altro di nota pietà, e fama. Queſto Padre nel libro *de eleemoſyna p. 2. c. 2. p. 2.* parla così: *obiicies: ego templis do: non reprehendimus: ſed templa viva potius, ac prius curanda ſunt, quam ea, quibus nihil eſt vitae. Sunt qui Sacerdotia augent, Coenobia condunt, Templa, & Sacella erigunt, parentes, aut cognatos ſumme pauperes deſtituunt. O munificentiam magnam male ordinatam!*

SCRITTURA
DEL MAGISTRATO
SOPRA MONASTERI

Che rappresenta lo Stato de' Monasterj, e de' Regolari.

Num. XLVI.

SERENISSIMO PRINCIPE

NEL Decreto 13. Dicembre 1764. che applaude alla enumerazione degli Abitanti tutti di quà del Mincio ordinata, e raccolta dalla benemerita attenzione del N. H. Antonio Riva, vien commesso al Magistrato sopra Monasterj di versare sopra le Note presentate per distinguere quel che formava il numero de' Regolari; onde conoscere se soprabbondi il solito de' Decreti, e de' Canoni per disgravare lo Stato di quella sovrabbondanza, che eccedeva la limitazione prescritta.

Sembrar potrebbe osservabile la dilazione, se ad oggetto di ben servire l' Eccellentissimo Senato ideati non si fossero li Predecessori nostri d'inoltrarsi in farraginosi benemeriti esami; per i quali però ricercata prima la pubblica volontà restò approvato dall' Eccellentissimo Senato il pensiero di riconoscere in cadaun Ceto e Congregazione Regolare il numero dell' attuali persone, la tassa di famiglia, le figliolanze, le aggregazioni, gli natali,

gli

gli Stanziati, e gli Aggiunti sì Suddi-ti, che Foreſtieri le rendite, gli aggravj, e gli annuali avanzi, diſtinguendo quanti Religioſi, e Laici poſſano alimentarſi, ed eſtenderſi detti eſami, che non ſi erano fatti anche di là dal Mincio, e nella Dominante; ſicchè divenuta vaſta ſopra ogni credere la materia indiſpenſabile, tal dilazione ſi è reſa con tutta l' affiduità noſtra, e del Miniſtro, e molto la prolungarono anche le renitenze de' Regolari medeſimi fingendo fino di non intendere le commiſſioni, e ricerche, onde ſi è dovuto riſolvere di nuovamente chiamarli tutti a riſpondere a norma di una ſtampiglia, in cui capo per capo venivano ricercati.

Da queſta in fatti pervennero i lumi, che valſero alla luminoſa raccolta, e faticoſa ſeparazione, che col libro Pedeliſta eſtratto a 20. volumi raſſegna, ed appariſce diviſo in colonne, quali ſpiegano chiaramente tutte le accennate ricerche, e dal quale ſi vede il numero, e lo ſtato non ſolo di ogni Religione, ma ſeparatamente di ogni Convento, e Monaſtero di tutte le Religioni, il che farà conoſcere qual di loro abbondi di numero, e di fortune, e qual nò, a lume delle pubbliche deliberazioni.

Per

Per la maggior possibile chiarezza abbiamo anche fatto tradurre in separati fogli le suddette categorie de' conti privati.

Li Conventi della Dominante, e de' Stati di quà dal Mare sono num. 441. composti di 35. Religioni, come nel foglio num. 1. compresi gli Ospizj, Luoghi Pii, ed Ospitali, che poche teste di Religiosi contengono, e tra tutti, gli danno essi in nota come nel fol. 2. per 7708. nella Dominante, la quale dal N. H. Riva non erasi numerata; sicchè trovandoli noi senza Venezia 7186. la nostra numerazione (pur senza Venezia) si trova 756. di più, e di là dal Mincio, ove venivano per semplice a lui portata relazione supposti 2308., noi gli troviamo 2389., onde 81. di più. Al qual notabile accrescimento facendo riflesso si può temere o che gli Religiosi abbano ingrandito il numero a noi per coprire il maggior bisogno dell' entrate, ovvero l'abbiano diminuito al N. H. Riva per allontanare la temuta idea di scemargli. Certo è per altro, che con la troppa abbondanza di Claustrali, pesa, ed incomoda molto non solo lo Stato, ma gli stessi suoi Monasterj; così un numero troppo meschino, che in alcuni Conventi si trova, non salva gli obblighi, nè il decoro, nè

l'oſſervanza de' loro Iſtituti, e molto meno può ſupplire alle ſpirituali occorrenze; che però nel fol. 4. creduto abbiamo di eſtendere varj Conventi de' più popolati, e varj delle iſteſſe Religioni de' più derelitti, a lume anche queſto delle pubbliche deliberazioni. Apparirà nel foglio medeſimo, che l'iſteſſa Religione mantiene in un Monaſtero ſino 79., e nell'altro 6. ſolamente, e altra ſino 82., e 8. nell'altro.

Ricercandoli delle Taſſe, che l'accennato Decreto voleva ſapere, quaſi tutti riſpondono, non averne, e 101. ſoli Conventi profeſſano tener un tal numero di Religioſi non per Taſſa, ma per conſuetudine, e figliolanza. Da noi furono raccolti queſti Conventi nel fol. num. 5., dal quale apparisce, che arrivino in queſti ſoli alle 1856. teſte, che per altro dalla enumerazione ſi trovano 70. di più.

Altri 176. Conventi dicono aver ſole figliolanze al numero di 2643., che nell'enumerazione troviamo 10. di più, come dal foglio num. 6.

In fatti non è a notizia de' Pubblici Conſultori da noi interpellati, che vi ſiano Taſſe a riſerva d'una recente decretata de' 1755. 22. Maggio per il Convento di S. Spirito, come ritroviamo noi

al-

altre del 1728. 17. Settembre per S. Angelo della Giudea, che è dei Padri Carmelitani della Congregazione di Mantova, e di Terminazione del Magistrato nostro 1732. 12. Maggio, che limita il numero alli Padri di S. Sebastiano di Venezia, e lor Provincia ad istanza del suo stesso Provinciale, ad esempio delle quali crederessimo assai giovevole di stabilir ad ogni Convento la sua taffa di numero per l'avvenire con esami, e riflessi al modo, ed al bisogno di essi, e fu ancora da lui creduto di sospendere per qualche tempo le vestizioni, ove il numero presente eccedesse, ficchè ridurli al caso di poi osservare esattamente le nuove taffe.

Da tale regolamento venivano a dovere anche le figliolanze, le quali in oggi non si producono, se non dai suddetti Monasterj. Tutto il resto degli altri Conventi num. 174., che vengono a formare il numero già detto delli 441. Monasterj, non hanno nè consuetudine, nè figliolanza, ma restano senza riserve, e questi 144. formano 3094. teste, che unite alle sopraddette nominate fanno li intiere delle 7703. compresi però li 80. di più ritrovati nell' enumerazione delli manifestati da loro nelle divisioni suddette, e ciò al foglio num. VII.. Le aggre-

gazioni non accreſcono in pieno ; perchè cavano da un Monaſtero quelli che vengono aggregati all' altro ſuppoſto pur dello Stato, che ſe veniſſero aggregati gli Eſteri, ſarebbe molto dannoſo. Bensì altri eſteri poſſono eſſere ſtanziati, ma non aggregati, gli quali nel foglio VIII. aſcendono al num. 436., e in molte Religioni maſſime Scolaſtiche poſſono in fatti eſſer neceſſarj, e ſe ſi voleſſe proibire, che non veniſſero accolti, ſucceder potrebbe che non voleſſero tenere nei Stati altrui gli Religioſi ſudditi noſtri, li quali troviamo poter giungere al num. di 310.

Queſti ſono tutti gli eſami diligentemente fatti ſopra il num. dei Conventi Religioſi, di Taſſe di Figliolanza, di Aggregazioni, di Naturali Stanziati, ed aggiunti Foreſtieri.

Ma la commiſſione, e l' eſame importante ha da verſare, ſopra le rendite, ed aggravj, e civanzi annuali, onde dedurre il poſſibile ſollievo a quella ſoprabbondanza di Mani-Morte, che eccedeſſe la limitazione da preſcriverſi, non trovandola preſcritta.

Le rendite in pieno di tutti gli Conventi non compreſero il Levante, e Dalmazia, e per ora neppure le Monache, appariſcono 5860389. lire, che è poco di-

distante da un millione annuo di ducati, come dal foglio num. IV. Ma vi sono in questa somma calcolate lire 47011., che appartengono a' Monaci Certosini di Ferrara come di Beni a loro donati dai Duchi di Este nell' anno 1462. riconfermati poi dal Decreto dell' Eccellentissimo Senato 29. Febbraio 1582.. E come questa Certosa non entra nell' enumerazione dello Stato, convien cassar anche dal foglio delle rendite dei Conventi la somma stabilita, onde resta lire 5823378. come nel foglio stesso si vede, e questa entrata è composta di Legati Pii per Mansionarie, e livelli buona parte in contanti per lire 1276683. da pubblici Depositi per annue lire 447122. 9.. da stabili, e beni per annue lire 2778533. 76. da elemosine avventizie libere annue lire 484346. 7., da elemosine avventizie per Messe lire 973703. 1.. In tutto lire 5860388. 13.

Ma è però vero, che essendo la maggior parte di queste rendite formate da beni, cioè da raccolti apprezzati dal ragionato nostro al tenue ministeriale valore di lire 15. 10. il formento, ed il vino lire 8., il sorgo Turco lire 8. per lo più cresce non poco riguardo a' prezzi, e nell' annata corrente aumenterebbe circa il doppio, essendo già l'affittanze convenute,

perchè alli Monaſterj è proibito farle andar per ſuo conto, e vi entra anzi qualche porzione di biade calcolate al medeſimo baſſo prezzo anche nei Legati.

E' anche vero, che tali note ſono date dai Religioſi medeſimi, nelle quali non può accertarſi l' attenzione noſtra, che tutti abbiano paleſato l' intiero, al qual oggetto però ſopra qualche conto abbiamo fatto incontrare dal Miniſtro, che forma le metodiche reviſioni nei libri dei Monaſterj come nel foglio X, e veramente ſi trova poca diſparità.

L' eſame, che ſeguita verſa ſopra gli aggravj, e ſpeſe d' ogni Convento; pretendono aver fra tutti la ſpeſa di lire 2391031. per gli aggravj annuali raccolti nel foglio XI.

Nelle partite di queſti aggravj vi entrano di oſſervazione per qualche emenda le ſeguenti, una per cenſi, e livelli lire 149057.

Per livelli che ſono affrancabili di Capitali di quando in quando con pubblica permiſſione, ma però con l' obbligo conſueto di dovergli affrancare, ſarà neceſſario la preſcrizione, che dentro un conveniente tempo vengano eſtinti.

Molti poi dei Cenſi ſuddetti ſi pagano a' privati Religioſi medeſimi ſopra ca-

capitali di ſua ragione dati alla Caſſa del Monaſtero, e molti anche a' particolari preſi ſulla loro vita. Queſti ſi eſtinguono con le ſuccedenti morti: ma a noi piacerebbe per gli primi, quando foſſimo dalla pubblica autorità avvalorati, di preſcriver, che in ogni Monaſtero doveſſe ſolo per affrancazione di livelli non vitalizj di quegli ſpogli, che ſono compoſti da quel, che trovano a' Religioſi defunti. Ora non ſe ne fa tal buon uſo, e che dal ſoldo preſo ſopra le vite doveſſe tenerſi regiſtro il libro a parte, e tor prima licenza gratis dal Magiſtrato quando lo prendono, e darne notizia quando ſi eſtingue, così ſapraſſi l' uſo, e l' aumento dei ſuddetti capitali, che vanno col tempo molto ingrandendo le facoltà Religioſe.

Altra oſſervabile partita del foglio ſteſſo comprende lire 248053. annuali per Fabbriche, e reſtauri. La Legge Statutaria 1677. preſcrive che niuna ſpeſa per Fabbriche eccedente gli ſcudi 100. poſsa intraprenderſi ſenza la previa permiſſione del Magiſtrato. Rinnovata che ſia detta legge con pubblico riſoluto comando, e con le credute comminatorie, verrà a diminuire gli arbitrj, eſsendovi per altro le preſcrizioni dell' Eccellentiſſimo

Senato ſin dell' anno 1414. 16. Ottobre 1657. 27. Marzo 1659. 8. Marzo.

Una terza partita ſuppone lire 324803. di ſpeſe buona parte forenſi, le quali incontrano per lo più a cauſa dell' interne diſſenſioni nei Monaſteri, e queſte parimente utile coſa ſarebbe, e confacente alla Religioſa raſsegnazione, che nè gli privati Religioſi Regolari, nè i loro Conventi poteſſero incamminar litigi ſenza la permiſſione del Magiſtrato data anco a' Boſſoli, e Ballotte, che ſiano tutte tre uniformi per eſimerſi dalla continua veſſazione di Offizj.

Altra ſpeſa di annue lire 298025. per ſalari, e mance può eſigere compenſo, come altresì quella di lire 301164. per ſpeſe di campagna, che aver dovendo gli Monaſteri affittate, e non a Boaria, reſta a temerſi sì grave ſpeſa per un troppo comodo mantenimento dei loro Procuratori, e finalmente una partita di lire 83354. meſſa non in tutte, ma da alcune ſole Religioni per ſpeſe in genere gioverà preſcriverle in avvenire diſtinte, e chiaramente ſpiegate.

Dibattute dal Monte di ſei millioni circa di lire in ingreſſo a tutte le partite del ſuddetto foglio di aggravj, vien a reſtar fra tutti eſſi Conventi per il ci-

bario

bario mantenimento, e veſtiario la ſomma di lire 3422306.

Volendo a queſto tomo rifletter, convien prima dibatter lire 382787., che ſono ſtate le entranti a favore de' Cappuccini, e Riformati, le quali non devono computarſi per mantenimento cogli altri ſull' intiero delle rendite accennate nel foglio IX. perchè Cappuccini, e Riformati componenti il numero di 2019., come anco 54. Somaſchi mantenuti da' Seminarj, e Luoghi Pii, e 49. Armeni da ſe medeſimi mantenuti che in tutti ſono 2138. non conſumano ſoldo riportato nel foglio XII. XIII. per il mantenimento, e veſtiario. Dovendo computarſi, che l' accennata ſomma di elemoſine annuali per Cappuccini, e Riformati ſerve all' incirca per le ſpeſe delle loro Chieſe, e per poche altre; dal che ſi deduce la prodigioſa carità dei ſecolari, a peſo della quale reſtando il mantenimento di 2019. Cappuccini, e Riformati viene ad impiegar annualmente ſc. 120000., computando ſoldi venti circa al giorno per teſta.

In tal maniera volendo calcolar ſopra l' enumerazione de' Regolari, che porta biſogno di mantenimento, e veſtiario rimaſti num. 5585. da ſpeſarſi verrebbe a riſultare lire 546. annuali a teſta: ma

tal divisione non va a dovere, perchè conteggiando il civanzo ad ogni Monastero in particolare, vi saranno i ricchi nei quali spettarebbe anche scudi 202. a testa, e gli mediocri, che ne averebbero circa 80. e gli poveri, che neppur 20. a testa resterebbe per loro come nel foglio XII. in cui ne abbiamo fatto raccogliere alquante Classi delle Religioni medesime, onde volendo riflettere al soprabbondante dei ricchi Monasteri, non si salva il regolamento senza prima ripiegare per gli troppo poveri.

Potrebbesi bensì diminuire il numero a' Monasteri che di numero abbondano, e di fortune, ma le fortune appunto diverrebbero a' più ristretti di numero, e di rendite, onde converrebbe scemar anche il numero degli più poveri sebben ristretto.

L'unico ripiego sarebbe fissar un maturo esame quanti Religiosi può mantenere ogni respettivo Monastero con le attuali sue rendite, e stabilir, che tanti, e non più possa avere qualsisia Monastero, questi con un discreto assegno per il solo vestiario, e mantenimento portino le odierne sue forze, che questa è l'intenzione dei S. Canoni. Per quanto poi attiene al salutar oggetto di non lasciar au-

aumentar anco di più a' Regolari tante ſoſtanze neceſſarie al Laico dei Sudditi, vediamo già demandato ad altra grave, e retta Magiſtratura l'eſame per ſuggerire alla ſomma maturità del Senato quei rimedj, che foſſero poſſibili.

Noi in fine abbiamo creduto bene di ordinare una nuova ſalutare fattura, che raccolga il numero delle Manſionarie, e delle elemoſine avventizie per Meſſe in qualunque Ghieſa di Venezia, e Dogado, temendo pur troppo, che in queſto punto di Manſionarie (al Magiſtrato noſtro ſpettante) non pochi diſordini ſuccedano. Come poi nel comando dell' Eccellentiſſimo Senato rileviamo preſcritto di rilevare, e riconoſcere in cadaun caſo gli ſteſſi punti eſaminati ſin' ora nei Regolari, così ſaremo pronti a donar egual ſtudio a'Monaſteri di Monache, ſe l' Eccellentiſſimo Senato crederà di avercelo comandato allora, o prontamente comandarlo, e ſopra queſti confideressimo di trovar minori difficoltà, e opera, e fatiche, non ſegnando in loro l'attenzione di dilatare le facoltà come regna nei Regolari, ma piuttoſto oſſervabili diſpendj, che le riducono talvolta a neceſſità di conſumar le doti con offeſa anche in queſto delle pubbliche Leggi.

Prima di chiuder la Relazione pre-

ſente, riputiamo di noſtro dovere il ſuggerir riſpettoſamente, che come l' opera faticoſa fu ordinata, e ridonderà a benefizio dei Monaſteri, e come è anco giuſto di riconoſcere il lungo lavoro del Ragionato noſtro con ſuoi Cogitori, e di pagar il Cartaro, e Stampator di carte, libri, e facture occorſe, che appariſcono dalla polizza inſerta al num. XIV. e dalle noſtre inſinuazioni ridotta a fiorini 2000. tra tutti due, così per non aggravare la Caſſa Pubblica anche di tale diſpendio, e della mercede del ſuddetto Miniſtro, ſi porrebbe addoſſar un tenuiſſimo sborſo alli ſoli Monaſteri, che non vivono di elemoſine eſcluſi anche gli poveri, onde alli ſoli 295. Conventi, che abbiamo raccolti nel foglio num. XV. preſcriver la piccola contribuzione per una volta tanto, diviſi ancora in quattro Claſſi perchè volendola comparir a ſoldo per lira ſopra le loro rendite verrebbe a toccar alli ricchi ſomma oſſervabile; onde penſareſſimo quando così piaccia a Voſtra Serenità che delli Monaſteri del ſuddetto foglio num. XV. raccolti, quelli che non arrivano a ducati 1000. di entrata ſi aggravaſsero di ſoli ſc. 2. effettivi per cadauno, e quelli, che dalli ſc. 1000. ne aveſſero ſino alli 3000. di entrata pagaſ-

ſe-

ſero ſc. 4. per cadauno, e quelli che aveſſero ſin ſc. 8000. daſſero ſc. 6. effettivi, e tutti per una volta tanto, che in tal maniera con sborſo a tutti inſenſibile verrà a raccoglierſi un migliaro in circa di ducati; i quali ſerviranno per mercede al Miniſtro, per rimborſo a lui per ſpeſe di Coadiutori, e per ſupplire alli fiorini 2000. di carta, e ſtampator. Che per altro il ſuggerimento noſtro non introduce novità; perchè già le reviſioni, che per turno alli Conventi dello Stato dal Ragionato noſtro praticate in eſecuzione delli Sovrani Decreti dell' Eccellentiſſimo Senato 18. Giugno 1642. 13. Febbrajo 1654. e altri poſteriori dell' Eccelſo Conſiglio di X. gli Conventi ſteſſi ſiano ricchi, o poveri corriſpondono a lui quella mercede che come premio di ſue fatiche gli reſta dal Magiſtrato Noſtro a proporzione aſsegnata.

Queſto è quanto abbiamo potuto raccogliere con aſſidua attenzione dall' eſame d'ogni capo, e che tutto raſſegnamo all' Eccellentiſſimo Senato per le Sovrane ſue deliberazioni,

Data dal Magiſtrato dei Sopra Monaſteri gli 29. Xbre. 1766.

Paolo Condulmer Prov.
Pietro Corner Prov.
Ferigo Renier Prov.

TRE SCRITTURE
DELLA DEPUTAZIONE
ESTRAORDINARIA AD PIAS CAUSAS

sopra le Taſſe delle Cancellerie Veſcovili preſentate nell' Eccellentiſs. Senato li 11. Maggio, 25. Maggio, e 6. Giugno 1768. e decretate li 9. Giugno 1768.

Num. XLVII.

SERENISSIMO PRINCIPE

TRA i molti, e gravi argomenti appoggiati agli esami di questa Estraordinaria Deputazione col Decreto 10. Settembre 1767. sopra i quali si trovano anco bene avanzati gli studj nostri, uno è quello delle Cancellerie Ecclesiastiche, cioè di quel Ministero, che serve a' Prelati nella Dispensazione delle cose Divine ad essi affidate da Nostro Signore Gesù Cristo, e nell' esercizio del Foro contenzioso a' medesimi concesso, e mantenuto dalla pietà dei Principi Cristiani. L' insigne zelo di Vostra Serenità conobbe non senza amarezza dell'animo suo quanto la condotta di questi Ministri fosse in alcuni Luoghi allontanata dalla purità dei Santi Instituti, e quali funeste conseguenze sarebbero per derivare alla Religione, e allo Stato, se nel maneggio delle cose Spirituali l' interesse temporale vi avesse più parte, che il servizio di Dio. Impegnando però quest' affare nel più alto grado gli sacri doveri del Principato, abbiamo creduto di farlo precedere a tutti gli altri per qual

ſaggio ſollecito regolamento, che foſſe riputato opportuno ſe non a ſanare i mali, almeno a fermarne il progreſſo. In primo luogo eſporremo il diritto, che compete al Sovrano ſopra le Tariffe, o ſia taſſe delle Cancellerie Eccleſiaſtiche del ſuo Stato, e ſopra i requiſiti dei lor Miniſtri; il che noi uſando della facoltà impartitaci, abbiamo voluto fondatamente riconoſcere dalla voce, e dalle Scritture di quattro Teologi, e Canoniſti di conoſciuta riputazione, due Preti, e due Regolari, le relazioni dei quali Voſtra Serenità averà inſerte nella preſente. In ſecondo luogo faremo cenno dei molti diſordini, che abbiamo ſcoperti così nell' introduzione, e qualità delle Taſſe, come nei requiſiti delle perſone, e nelle aſſunte di que' Tribunali. In terzo luogo finalmente col fondamento delle Dottrine ricordate dai Profeſſori accennati, e colla ſcorta delle pubbliche Leggi additeremo i rimedj, quali convengono al diritto indubitato del Principe, e alli metodi convenienti del noſtro Governo.

Quanto al diritto dunque tutti e quattro i ſoggetti adoperati convengono, che al Principe appartenga quel pieno, ed aſſoluto potere ſopra le Tariffe delle Cancellerie Eccleſiaſtiche del proprio Stato,

che

che gli compete ſopra delle Civili. Ne moſtrano ad evidenza la ragione, perchè il Principe è il primo Padre, e primo Rettore dei ſuoi Popoli in ciò, che riguarda l'eſercizio del Foro, e della Giuſtizia eſteriore, ed è il Sommo Padrone, e Regolatore di tutte le coſe temporali. E' manifeſta verità, che quanto ſi contribuiſce a queſti Miniſtri per le fatiche loro è temporale guadagno, nè può mai annoverarſi tra le coſe ſpirituali, poichè altrimenti ſarebbe ſimonia. Quindi ſe ſi trovano le Tariffe degli Eccleſiaſtici gravoſe a' Sudditi, e leſive al Principato, riſiede in lui il dovere, e la poteſtà di moderare, correggere, ed abolire ez andio, ſe abbiſogna. L'Opera manuale dei Cancellieri, oltre che non ha in ſe ſteſſa niente di Spirituale, e di Sacro, è poſta in commercio, e appartiene al Principe il limitarne la mercede, come d'ogni altra coſa, che ſia mercenaria, e in commercio, con quella ſteſſa legittima autorità con cui ha fiſſate le Tariffe dei Magiſtrati, ed Offizj Civili. Nè le Tariffe delle Curie Eccleſiaſtiche poſſono ſottrarſi dalla di lui poteſtà col preteſto di qualunque conſuetudine, la quale ſecondo i Dottori non può mai derogare a' diritti naturali, e Sovrani del Principato, alla di

cui

cui vigilanza economica si aspetta di correggere gli abusi, e di sollevare i Popoli dagli indebiti gravami, e dalle estorsioni. Maggiormente poi si trova obbligato quando gli abusi stessi possono inferir pregiudizio alla Religione, e alla disciplina, le quali Iddio Signor Nostro ha collocate, e fidate alla sua difesa. E' celebre la dottrina di S. Tommaso circa la simonia, che si può commettere non solo nelle cose Spirituali; ma ancora nelle annesse alle Spirituali; ed è notorio quanto abbino gridato contro queste esazioni gli Sacri Concilj, e sopratutti quello di Trento, le Congregazioni di Roma, e molti gravi Scrittori. Il Pontefice Innocenzo XI. si trovò altamente commosso dai ricorsi di quei Vescovi, e dai reclami dei Sacerdoti, e dei Popoli in guisa che nel 1678. ne fece una general provvisione dichiarando le materie sopra le quali non può esigersi emolumento alcuno, e riconoscendo per reproba, ed illecita ogni contraria consuetudine, o tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta. Le stesse regole della Cancelleria Apostolica non hanno tralasciato di dar qualche pensiero a questi abusi; ma scagliarono la scomunica contro gli Offiziali, che eccedino le Tariffe, in luogo di fulminarla con-

contro gli Autori delle ſteſſe Tariffe. E ritornando a' Decreti del Sacro Concilio di Trento, ſpiegò egli in modi preciſi la volontà della Chieſa, e la regola da tenerſi in tutto il Criſtianeſimo comandando che tutte le diſpenſe ſi daſſero gratuitamente, e preſcrivendo moderate ſpeſe, e mercedi, così nelle viſite delle Diocesi, come nelle ſpedizioni Curiali; purchè però i Veſcovi niente partecipaſſero degli emolumenti dei loro Cancellieri. Dietro alle dottrine, e alle diſpoſizioni Canoniche vengono ancora gli eſempj tanto rimoti, quanto vicini di Principi Religioſiſſimi i quali poſero freno, e regolamento a queſta materia. E invero il fine primario di tutte le Tariffe fu ſempre il ſollievo dei Sudditi contro l'avidità dei Miniſtri; come ſi rileva dalla Novella ottava di Giuſtiniano nell' introduzione agli Editti per la Tariffa dei ſuoi Offiziali dalla Legge 69. di Lottario I., che ne fece eſenti gli Orfani, e gli Poveri, e dagli Editti 1486. degli Arciduchi Filippo, e Maſſimiliano d' Auſtria fatti nel Belgio, e di Carlo V. Imperatore nel 1521. promulgati ſopra le querele degli ſteſſi Popoli, e dei Principi di Germania contro l'eſtorſioni dei Miniſtri Veſcovili. Molte Ordinanze pur fecero gli Re di Francia

per

più allontanare gli ſteſſi diſordini, e molte Leggi ha ſtabilite la Sereniſſima Repubblica per garantire i Sudditi dalle arbitrarie contribuzioni. Ma il fine delle odierne Tariffe Eccleſiaſtiche ſembra a dir vero tutto contrario, non eſſendo dirette, come doverebbero al frenare l' ingordigia dei Cancellieri, ma piuttoſto a ſecondarla. Il fine ſecondario poi delle Tariffe guarda la mercede, e il moderato mantenimento dei Miniſtri, quando però non abbiano ſalario dal Fiſco. Gli Cancellieri Veſcovili certamente doverebbero averlo da quello a cui ſervono ſecondo la più ſana opinione delli Scrittori, e la mediocrità molto più conviene alla moderazione dei Sacerdoti, così per indole propria del loro Inſtituto, come per il divieto ſevero fatto dalle ſteſſe Leggi Eccleſiaſtiche, che contro la maggior parte dei Capi, che ſi vedono in oggi ſottopoſti a contribuzione, e guadagno, e ſe qualche Cancelliere opponeſſe l' antica diſeſa che nè pure eſſi trovano gratuitamente penne, e carta, ed inchioſtro, ſi potrebbe riſpondergli, che ſe valeſſe queſto preteſto, ſi farebbe apertura ben preſto a taſſare anche l' amminiſtrazione dei Sacramenti, perchè nella maggior parte dei medeſimi vi entra materia, che ſi com-

pra

pra col danaro. Per questa ragione un Concilio tenuto in Ravenna nel 1321. dichiarò indebite le Tassazioni, che si facevano anche dagli Offiziali dei Vescovi per la Scrittura, carta, cera, e sigillo. Ma se la potestà temporale a sollievo dei Sudditi indebitamente aggravati ha diritto di resistere alle Tariffe dei Papi, siccome fecero più volte alcuni Principi, e se vi posero anche mano come fece Luigi XIV. Re di Francia a fronte della Camera Apostolica pubblicando con Editto di Settembre 1691. due Regie Tariffe, una per le spedizioni di Roma, e l'altra per la Legazione di Avignone, molto più potrà usarlo nelle Tariffe delle Cancellerie Ecclesiastiche del proprio Stato. Lo stesso Re appunto con altri Decreti posteriori fece regolamenti per la moderazione delle Tariffe negli Offizj Ecclesiastici del suo Regno, e sopra i requisiti dei loro Notaj, disegnando le materie, in cui potessero atteggiare, ed obbligando a prestar giuramento in mano dei Giudici Regj. Nè solamente per diritto di Sovrana podestà economica, ma ancora per quello, che gli compete secondo le medesime dottrine Canoniche di far osservar i Sacri Canoni, e di mantenere l'Ecclesiastica disciplina, può il Principe

Seco-

Secolare, anzi deve oppor le ſue Leggi a' diſordini, ed eſazioni introdotte contro la mente della Chieſa.

Intorno a' requiſiti poi di queſti Miniſtri, conſiderano gli Dottori accennati che non ſi fa neceſſaria la qualità di eſſer Chierici; ma bensì quella di aver i caratteri di pubblica approvazione, come ſono la ſuddittanza, pietà, e idoneità, i legittimi natali, e la buona fama. Se queſti ſogliono ricercarſi in ogni profeſſione oneſta, e legale, molto più dovranno eſigerſi in perſone occupate in Oſizj così geloſi, dalle quali continuamente può eſſer poſto in pericolo, e turbamento l'onore del Sacerdozio, e la ragion dell' Impero. Il Gius di crear Notari è Gius Regio, e l' aver Notari, e Cancellieri nei primi tempi da privilegio conceſſo graziosamente dagli Imperatori, e dai Re dell' Italia a' Veſcovi, ed agli Abati per autorizzare le carte, ed il Sigillo Epiſcopale anche dinanzi al Principe. Carlo Magno nei ſuoi Capitolari accordò loro un ſolo Notaro, ed Ugo, e Lotario Re d' Italia con Diploma dell' anno 942. ne conceſſero ſenza limitazione ad iſtanza di Aribaldo Veſcovo di Reggio. Quindi non deve recar maraviglia, che prima del Secolo XII. non ſi faccia menzione di requi-

quiſiti Canonici per il legale eſercizio del Cancelliere, mentre il ſuo Ufizio non appartiene ad ordine, o grado alcuno di Eccleſiaſtica Gerarchia. In fatti prima del Concilio Lateranenſe tenuto da Innonocenzio III. non ſi vede Coſtituzione Canonica, che ne preſcriva le qualità, ma ſolo in un Capitolo di queſto, che è riferito nelle Decretali, fu ſtatuito, che il Veſcovo nelli Giudizj tanto ordinarj, quanto eſtraordinarj adoperi una *pubblica perſona*, ſe può averla, ovvero due uomini idonei, che ne ſcrivono gli atti. E per queſta *perſona pubblica* dal Papa Bonifazio VIII. s' inteſe il Notaro, o dicaſi Cancelliere, o Scrivano, ovvero Attuario dei quali eſſo Pontefice aſſeriſce, che fin d' allora nelle eſazioni paſſavano i confini della ragione, e perciò ordina al Giudice di frenarli, e di non partecipare dei loro guadagni. In tanto numero di Cancellieri, e di Notaj approvati, di cui abbonda ogni Provincia, ed ogni Città, non crederà alcuno certamente, che poſſa mancare a' Veſcovi, agli Abati, ed a' Capitoli la *perſona pubblica* indicata dalle diſpoſizioni Canoniche, ſicchè ſiano coſtretti per tale mancanza di far uſo di altre figure. La *perſona pubblica*, cioè munita dei requiſiti Legali ſi fa neceſſaria perchè

gli

gli atti sano legittimi, e può il Principe comandarla perchè si tratta dell' interesse dei suoi Sudditi, e perchè le carte acquistino fede, e vigore dinanzi a lui, ed a' suoi Magistrati.

Nei secoli passati il Notariato era promiscuo così a' Chierici, come a' Laici, e nel Concilio di Trento di tre Notaj adoprati uno era Laico. E' noto a tutti fino a qual grado fosse giunta l' ignoranza dei secolari, e però nessuno, ripassando la Storia così Ecclesiastica, come profana sarà preso da stupore nel vedere i Chierici in altri tempi occupati non solo nei Gabinetti dei Principi, ma ancora nell' arte di far guadagno nello scrivere nell' atteggiare. Resi necessarj nelle circostanze dei Secoli Barbari, e favoriti dal credito di più fede, e probità, che i Notari Laici, tiravano a se tutte le faccende, e sebben poi furono esclusi dal Notariato Civile, perchè i fatti non corrispondevano all' opinione, ritennero però l' uso, e l' appetito delle mercedi. In questo Dominio parimente fu tolta a loro la capacità al Ministero dei Magistrati, ed al Pubblico rogito, siccome sarà mostrato nel riferire le nostre Leggi, e cammina ormai un Secolo, e mezzo, da che non possono più crearsi Notari con autorità di

altro Principe, che della Repubblica, essendo stati aboliti tutti quelli, che rogavano con autorità Apostolica, o Imperiale. Con tutto ciò gli Prelati, e gli Corpi Ecclesiastici adoperano ora Laici già muniti del Notariato con Veneta autorità, ed ora Ecclesiastici assunti da loro medesimi a questo carico. Con questo mezzo conferiscono a' loro Ministri quelle facoltà, che non possono derivare, che dal Principato, e con questa mescolanza di Laici, e di Chierici hanno confusa la conoscenza dell'Uffizio, e nascosero gli arbitrj all'occhio dei Magistrati finchè le cose traboccarono in quella profondità di miseria, che oggidì è veduta, e compianta da tutti.

Questa maniera appunto viene in secondo luogo a farsi presente a Vostra Serenità colla relazione dei disordini da noi scoperti, e verificati per comando suo, i quali si affacciarono in un orrido complesso, che al primo aspetto non presentò a l'occhio nostro altra immagine chiara, che di un modello, e ritratto ingenuo della Cancelleria, e Dateria Romana. La pratica a dir vero non è eguale. in tutti i Luoghi, non sono consegnate le Cancellerie a' Ministri con le medesime condizioni, ma a somiglianza di possessioni terre-

ne, e di Finanze pubbliche in qualche Diocesi furono poste in contratto, e gravate di varj pesi. Nè meno tutte le Tariffe scritte contengono gli medesimi Capi, nè le stesse misure, nè gli medesimi abusi; ma chi più, chi meno, chi con maggiore, chi con minore industria, chi palesemente, e chi copertamente fa viaggio con passi, ben ineguali, ma però sempre diretti al medesmo fine, che è il guadagno. Nè questo è il scoglio in cui urta chiunque è in necessità di commettersi a questo Mare, di cui non fu possibile per diligenze usate di scandagliarne il fondo. Ma l'astuzia degli uomini ha introdotti anco in questi cancelli altri fonti d'utilità e palesi, e segreti, che sono talvolta più graziosi degli scritti, e stampati, e che in processo di tempo acquistando incremento possono confondere la retta significazione delle cose, e turbare la disciplina della S. Chiesa, e gli sacri rispetti della Religione. Per agevolare dunque possibilmente l' intelligenza faremo prima qualche cenno della loro introduzione in questo Stato, e poi divideremo ciò che si pratica in lesione delle Leggi Divine, e Canoniche da ciò che si tenta in pregiudizio del Principe, e dei suoi Sudditi, ovvero, che eccede i limiti del-

le

le mercedi permeſſe. Ci crederemo benignamente diſpenſati dal riferire minutamente quanto con graviſſima fatica abbiamo potuto ritraerne da varj proceſſi formati delle Taſſe medeſime, e dalle informazioni preſe da chi verſa frequentemente nel Foro Eccleſiaſtico; poichè il racconto ſarebbe aſſai proliſſo, nè potrebbe udirſi da VV. EE. ſenza grave moleſtia, e commozione dell' animo loro Criſtiano. Laſceremo pure di fare menzione di queſto, e di quello dei Veſcovi in particolare, non intendendo noi di attaccare alcuno perſonalmente, nè di imputare queſti difetti al Sacerdozio, mentre ad eſſo non appartengono, e ſono frutti ſol tanto delle paſſioni di alcuni pochi.

La più antica di queſte Taſſe, ſian Tariffe a noi prodotte è quella di Chiozza, la quale porta in fronte la data dell'anno 1513., ed è alquanto breve, e diſcreta. Un' altra per la Cancelleria di Concordia ſi legge ordinata nel 1554. in miſura ancora più diſcreta del Veſcovo di Parenzo Norez Viſitatore Apoſtolico, la quale fu tratta da' libri Capitolari. La terza parimente della Curia di Chiozza ſi vede marcata nell'anno 1602. Tutte le altre poi, che unite alle prime ammontano al numero di 30. Cancellerie Ve-

ſcovili, Abbaziali, e Capitolari della Terra - Ferma, e dell' Iſtria da noi viſitate, anco le loro Taſſe col nome del Veſcovo, che le ha firmate, e con data non molto rimota, vale a dire del ſecolo paſſato: e del preſente, e in parte ci furono conſegnate ſenza nome d'Autore, e ſenza marca di tempo alcuno con diſegno forſe di farle credere antiche, e d'intricare le cognizioni, quando i caratteri le paleſano d' origine poco lontana. Nemmeno tutte ſono ſtampate, perchè forſe in quel tempo ſi averà avuto riguardo di cadere nella pubblica oſſervazione, e ſarà ſtata interpoſta difficoltà alla ſtampa, nè le più vecchie eſibiſcono moltiſſimi Capi di Decreti, diſpenſe, mandati, licenze, atteſtati patenti, e regiſtri, che inſenſibilmente a poco a poco vennero di poi alla luce, e alle ſpalle degli uomini. Dalla modeſtia per tanto con la quale entrarono, può deſumerſi il fondamento poco legale col quale ſuſſiſtono, ſiccome altrove più chiaramente ſarà dimoſtrato.

Ma ſopra tutto ecciterà penſiero, ed orrore nelle menti Religioſe di VV. EE. il vedere per queſto mezzo divenuta oggetto di lucro privato l'eſecuzione dei Sacri Canoni, e delle ſteſſe Leggi Divine, e fatti in certa guiſa inſtrumenti di tribu-

to i più venerandi Misteri della nostra Santissima Religione. Senza entrare nell' infinito, ed ineguale numero delle partite, alle quali è soggetta quasi ogni concessione, e gli atti precedenti, e susseguenti, e colle quali si dividono, e subdividono in minute parti, e con nomi diversi tutte le azioni dei Cristiani, che ricorrono a dei Ministri, che scrivono, basterà accennare, che non è oggidì quasi verun Sacramento, o Sacramentale fatto esente da contribuzioni, o da sospetto di simoniaco conteggio, dapoichè quasi tutte hanno partite nel Banco dei Cancellieri. Moltiplici sono quelle per la celebrazione dei Matrimoni, per vestir l'Abito Clericale; per il difetto dei Natali, Interstizj, Dimissorie, e Patenti di Ordinazione dei Preti, per celebrar la Messa, per custodire, esporre, e trasferire il Santissimo Sacramento, per facoltà di udir le confessioni distinte, e coartate a Luoghi, e tempi, e persone, per facoltà a' Regolari di battezzare, e levare fin l'acqua dal Sacro Fonte, e finalmente per ricever la professione della Fede. Si pagano mandati per la cura dell'anime, per benedir Chiese, e Cimiteri, Campane, Immagini, Pianete, Croci, Pietre, e Supellettili Sacre, per predicare, esorcizzare, toccare i Vasi

Sacri, riconciliare una Chiesa, pubblicare Indulgenze, sospendere *a Divinis*, scomunicare, ed assolvere li Scomunicati. In qualche luogo si tengono soggette a pagamento le licenze a' Sacerdoti per tenere a cresima, e si fanno pagare anco in alcune Diocesi certi biglietti a stampa dispensati a' Cresimandi con prezzo determinato. In oltre l'abuso si è avanzato al segno di esigere emolumento fino per le facoltà dei casi riservati, e per le assoluzioni Papali in Articolo di morte. La materia Beneficiale siccome è più vasta, e sostanziosa dell' altre, così esibisce partite anco più numerose, e più pesanti, vedendosi in qualche Diocesi sotto varj pretesti introdotte per la via del fatto oltre tutte le spese descritte per la Tariffa per le collazioni, ed istallazioni dei Benefizj, e quelle di arbitrio privato per le mance alla Corte dei Vescovi, alcune contribuzioni di dieci per cento sopra le rendite del Benefizio, contribuzioni chiamate bensì volontarie per coprire coi vocaboli la macchia Simoniaca, ma se fossero ommesse, sarebbero in sostanza impedimento all impetrazione del medesimo Benefizio. E perchè l' esempio dei maggiori si diffonde con somma facilità negl' inferiori, perciò ad imitazione della Da-

te-

teria di Roma si moltiplicano anco nelle Cancellerie suddite le collazioni all' occasione delle vacanze, e con le collazioni anco le utilità, trasferendosi dall' una Chiesa all altra i Benefiziati ad onta delle Canoniche disposizioni, e diritti, cosicchè quando vaca un Benefizio col mezzo industrioso, e frequente delle traslazioni si pigliano i proventi di due, o di tre. Sono poi soggetti a pagamento gli Decreti per riduzioni delle Messe, per celebrare qualche solennità, per deputare Vicarj Foranei, per accettare Legati, per romper il pavimento, e far sepolture nelle Chiese, per erigere un Oratorio, demolire un Altare, estendersi colla Processione, e fino perchè i Sacerdoti possano tenere una serva. Gli atti toccanti le Monache esigono pure molto riflesso, poichè moltiplici licenze sono indicate per Confessori Ordinarj, ed Estraordinarj, per accettare Educande per pieggerie di pagare alimenti, per ammettere alla prova, all' Abito, alla professione, per costituir doti, e rinunziar Beni, per eleggere Abbadesse, e Priore, per approvazione di conti, per licenza a' Regolari di visitarle, e per parlare con esse, per ammetter nuove Regole, per stabilire clausura, per aprire la Clausura stessa agli Operarj. Nelle vi-

ſite poi delle Dioceſi in luogo di oſſervarſi la moderazione, e parſimonia tanto inculcata dal Sacro Concilio di Trento, l' eccesſo della maggior parte è notorio, e ſono aſſai commoventi le voci dei Parochi e dei Comuni coſtretti a ſaziare il faſto della Corte Eccleſiaſtica. Le depoſizioni di perſone Religioſe ci additano, che in una Dioceſi furono per ſino ſvelte dalle Chieſe, e portate nel Veſcocovile Palazzo le pitture di qualche mano eccellente ſotto colore di zelo, e che furono vendute Corone eziandio di argento di qualche Immagine Santa. Non par credibile in vero, che l' integrità, e pietà profeſſata dai noſtri Paſtori poſſa avere partecipazione in queſte azioni, ſebbene i modi poco diſcreti, che tengono alcuni Miniſtri, eſpongono ſpeſſe volte i Padroni a render ſoſpetta la diſſimulazione, e la tolleranza loro in faccia del Clero; e del Popolo, che ſi querela, e tanto più ſi aumenta il ſoſpetto, quanto i Vicarj Generali, i quali formano un ſolo Tribunale col Veſcovo ſono fatti capaci di molte utilità in onta dei divieti Canonici, e delle ſteſſe deciſioni della Curia Romana.

Sono poi reflettibili nelle Taſſe molte partite ancora, le quali aſſegnano alle Curie Eccleſiaſtiche molti atti, e conoſcen-

ze della sola competenza Secolare, e molte altre, che direttamente fanno opposizione alla medesima Sovranità, oltre quelle accennate già sopra circa lo Stato economico delle Monache, si leggono Tasse fissate per licenze a persone Regolari di far testamento, per atti di pieggeria con provisti di Mansionarie, e con Sacerdoti Forestieri, per testimonj esaminati sopra la libertà del Patrimonio Ecclesiastico, per giuramento di non alienarlo, per farne la pubblicazione per intenutarne i di lui beni, per rogarne, e riconoscerne l' Instrumento, per passaporti a' Pellegrini, per Instrumenti di dotazione, e consacrazione di Chiese, per investite di banchi nelle medesime, per vestir l' abito da Romito, e finalmente per tagliar alberi con esame di Periti. Riesce pure di molta significazione il vedere denunciata al Popolo in queste Tasse, e in questo Dominio la pretesa degli Ecclesiastici, di render necessaria la loro licenza, perchè uno possa essere ritenuto in Chiesa, perchè un Sacerdote presti giuramento al Foro Laico, per abilitare, ed assolvere dal giuramento, che uno si avesse proposto nei negozj, e vicende della vita, per pubblicare Monitori in forza di Lettere Apostoliche.

Il carattere delle partite già fin ora

indicate, baſta a far conoſcere a Voſtra Serenità a qual grado ſi trovi queſta malattia, ed a qual termine poſſa condurre la Religione, e il Principato. La qualità dell'altre, che ſono permeſſe, ma che ſi poſſono conſiderar eccedenti ſi riduce ad alcune claſſi di Atteſtati, Lettere, Bolle di Benefizj, ed atti appartenenti alle Cauſe del Foro Eccleſiaſtico. Per queſto genere di fatiche, le coſe procedono piu toſto con l'arbitrio, che con regola alcuna determinata, ed uniforme, eſſendo varie le conſuetudini, e molti gli abuſi, quantunque i Sacri Canoni raccomandino altamente la più deſiderabile moderazione. Devono per altro nelle cauſe di queſto Foro abolirſi gli atti di compromeſſi, ſequeſtri, depoſiti, Inventarj, tutele, accettazioni di eredità, pignorazioni, ſtime, incanti, dotazione di donne pregiudicate nell' onore, mandati di carcerazione, e rilaſciar dalle carceri, viſite di offeſi, torture, coſtituti nei tormenti, bandi dalla Dioceſi, ſalvi condotti, pene afflittive, e pecuniarie, ed altre ſomiglianti partite, che ſono della competenza Secolare.

Il Miniſtero di queſte Cancellerie ſi elegge liberamente dai Veſcovi, Abati, e Capitoli, e ſi vede al giorno preſente ridotto

dotto quasi affatto in mano di soli Ecclesiastici senza che ne abbiano acquistati i requisiti Notariali, e molte volte nemmeno la pratica tanto interessante dell' atteggiare, e senza che nè il Principe, nè i suoi Rappresentanti sieno fatti intesi dell' origine, ed onesta condizione degli eletti a così gelosa incombenza. Cacciate con tale industria dai Cancelli Vescovili le persone giuridicamente approvate, e rinchiusa l' amministrazione della Giustizia dentro figure prive di capacità legale, e dipendenti unicamente dalla volontà del padrone Ecclesiastico, il quale spesse volte ha fini contrarj al Governo Civile, ne derivano per necessaria conseguenza molti pregiudizj al buon ordine Forense; in vero sarà sempre un assurdo, e pericolo grande, che debbano acquistar fede, e vigore quelle carte, che non sono rogate con mano legittima, e quanto ne soffra l' interesse dei Sudditi dall' imperizia dei Ministri, e da una dispotica volontà, che gli regge. Ognuno può conoscerlo da per se stesso, e il Clero più miserabile sopra tutti ne rende continua testimonianza. Molto più si potrebbe ridire sopra gli attentati, che si commettono in sovversione della Civile autorità, se questi a sufficienza non ci fossero indicati dal

medesimo contesto delle Tariffe, che sono il tema, e la regola proposta ai Curiali, e denunciata ai Popoli per invitare e chiudere le faccende in questo canale. Basterà aggiungere, che in qualche Diocesi delle suddite Provincie si è introdotto l'enorme abuso di ricevere le dimande e le risposte divise in capi, e prodotte dai medesimi Causidici Laici per gli debiti civili dei Preti, e con le formalità medesime di citazioni, comparse, termini, udienze repliche, contumacie, condanne, e sentenze, che si praticano innanzi i Magistrati Secolari. Nè questo succede per somme leggiere, per confessi privati, e per soli ricorsi, e litigj tra genti Cristiane; ma per somme anco di rilevanza, per capitali fruttanti, per alimenti, e provisionali, e per fine sopra dimande di qualche Ebreo favorito dalla forza, piuttosto che ammaestrato dalla pietà dei Pastori. A questi atti vengono in appresso module di spese, minacce di esecuzioni, di Monitorj, ed in fine di sospensione a *Divinis*. Il povero Clero impotente a lottare innanzi altri Giudici, e dipendente nell'una, e nell'altra fortuna dall'arbitrio del Superiore Ecclesiastico, è costretto a ricevere ogni Legge, languire nell'oppressione, e ad aspettare la mano, che lo

sus-

ſuffragbi. La ſomma prudenza di Voſtra Serenità intende perfettamente di quanta geloſia, ed importanza ſia queſto Articolo delle materie Forenſi, e quale attentato ſi commette in leſione dei Tribunali Civili. L' uſarne diſſimulazione ſarebbe lo ſteſſo, che acconſentire al proprio danno, ed abbandonare le ragioni dei Sudditi nell' ordine eſenzialiſſimo della Giuſtizia, che è la pietra ſondamentale d' ogni Governo.

Eſpoſti gli inconvenienti delle Taſſe, del Miniſtero, e delle materie, che ſono agitate in queſte Cancellerie, laſcieremo di buon animo di far parola degli altri profitti, che ſi ricavano dal traffico delle Pietre Sacre, d' Altari, e dell' opera che ſi preſta dai Cancellieri nei ricorſi diretti alla Curia Romana ſotto il titolo di agenzia. Il traffico delle Pietre Benedette a dir vero è ſcandaloſo, ma quello dell' agenzia è più nocivo, mentre nel primo il danno è di pochi, ma nel ſecondo il danno è di tutti. Dall' appetito, e dal guſto di queſte mercedi arbitrarie naſce l' eſtrema facilità di aprirſi l' adito ad ogni ricorſo alla Corte di Roma, naſce quella prodigioſa affluenza di Brevi, Conceſſioni, e Diſpenſe, che VV. EE. odono alla giornata compendiate nei licenzia-

ziamenti dell' Eccellentiſſimo Collegio naſce una continua emigrazione del danaro fuori dello Stato, e finalmente quella rilaſſatezza della diſciplina Eccleſiaſtica, che ſi compiange da tutti i buoni. Era noſtra ardente brama di poter eſibire un dettaglio dei gravami, che ſoffre il ſuddito tanto Eccleſiaſtico, quanto Laico da queſte impoſte, e molto più forſe da quelle che ſi fanno fuori della Taſſa; ma abbiamo trovata una reale impoſſibilità di entrare nei minuti confronti del danaro, che paſſa ſegretamente di mano in mano, e ſiamo ſtati coſtretti di fermarſi nella nuda dimoſtrazione dei fonti principali, e d' innegabile evidenza, che ſucchiano a piccoli ſorſi il ſangue del popolo, e ſpezialmente del Clero minuto. Avreſſimo parimente deſiderato di non provare il dolore acerbiſſimo di metter in viſta fatti di così poca edificazione, ma la Serenità Voſtra medeſima non ha potuto diſſimularli, ed ha commeſſo a noi il verificarli, e riferirli; non poteva eſſere ommeſſo queſto atto di ubbidienza, e dobbiamo altresì per dovere dell' Uffizio noſtro additare qualche riparo, e rintracciarlo dal ſuo Regale diritto, e dai metodi conſueti del noſtro Governo. Sarebbe in vero grandiſſima infelicità riconoſcere il ma-

le, e mostrare impotenza di venire al rimedio; ma per venire appunto a questo, e in mezzo a tante amarezze ci è riuscito di conforto sommo il vedere fra queste Tariffe quella della Curia Patriarcale di Venezia formata prima discretamente da Monsig. Patriarca Barbarigo, e regolata di recente dall'odierno Reverendissimo Patriarca Bragadin, sebbene da lui non fu ancora promulgata forse in riverenza dei Pubblici esami già traspirati da tutte le Curie. La natural pietà, e vera sollecitudine Pastorale, con la quale indirizza le proprie azioni all'onore di Dio, e al bene sostanziale del suo Gregge, lo ha guidato a rinchiudere dentro a misure ancora più discrete della prima la propria Tassa, abolendo tutto ciò, che può odorare di Sacramenti, o di Sacramentali, ciò che il Sacro Concilio di Trento, e la stessa Costituzione d'Innocenzio XI. non ammettono, alleggerendo le mercedi stesse legali del Foro contenzioso, e finalmente prescrivendo, che tutto ciò, che in questa non fosse menzionato, dovesse gratuitamente essere rilasciato da' suoi Ministri. Non vi è inoltre in essa, siccome non era nè meno nella prima, parola alcuna, che facesse lesione alla Potestà Secolare, e agli Istituti Civili della Repubblica. Pe-

netrata da noi però tale risoluzione abbiamo anco potuto liberamente conseguirne un esemplare, che per dovuta sua lode, ed onore, e per utilità della materia ci crediamo in debito di rassegnare a' pubblici riflessi come un modello opportuno per segnare la norma di questo ingrato negozio.

Ma dovendo ragionar in terzo luogo dei rimedj, non sarà forse inutile, nè ingrata cosa il premettere qualche cenno ancora delle Leggi, e Decreti generali della Repubblica nel proposito delle Tariffe dei Notai, e della competenza dei Fori Giudiziali, mentre questi argomenti al pari degli altri furono presidiati con salutari provvidenze fino da tempi rimoti.

Il primo capo del Capitolare dei Notaj di Venezia, che è molto antico, obbliga il Notaro eletto tra le altre cose al giuramento di fedeltà verso il Principe.

La Legge del Sereniſſimo M. C. 1323. 9. Luglio stabilisce l'età di 25. anni per gli Notai di Venezia così Chierici, come Laici.

L'altra del 1462. 27. Febbrajo dichiara invalido, e nullo ogni atto, e sentenza fatta dal Giudice non competente.

Quella del 1485. 11. Novembre prescrive gli esami per gli Notari tutti di

Apo-

Apoſtolica, Imperiale, e Veneta autorità, onde foſſe riconoſciuta la ſufficenza loro nell' arte Notariale inſieme cogli altri requiſiti di legalità, vita, coſtumi, e fama.

Quelle del 1441. 24. Agoſto, e 1515. 4. Marzo comandano la riformazione delle utilità dei Miniſtri inſervienti agli Ufizi Civili.

Introdotto l'abuſo di far ricorſi al Giudice Eccleſiaſtico nelle materie Civili, e cauſe appartenenti al Foro Secolare l' Eccellentiſſimo Senato col Decreto 1517. 25. Giugno ſtampato nel Pubblico Statuto ſeveramente lo aboll ſotto graviſſime pene.

Nel 1920. 30. Marzo il Senato ſteſſo correſſe altri inconvenienti, che erano invalſi nelle Cauſe Eccleſiaſtiche, ed impoſe la pena della privazione perpetua del Notariato, di Bando per dieci anni a' Notai, che daſsero eſecuzione a lettere, o d' Interdetto, o di Cenſure, e la Legge è parimente ſtampata nello Statuto.

Nel 1531. eſſendo le coſe dei Notaj ricadute in nuovi diſordini, obbligò col Decreto 27. Aprile all' eſame innanzi il Cancellier Grande, e gli Cancellieri Inferiori non ſolo i Nodari Pubblici; ma ancora quelli degli Ufizj Civili, ed eziandio

dio gli Ecclesiastici *in quanto agli atti Secolari* vietando assolutamente l' ammettere più in avvenire Chierici, o Preti al numero dei Notari.

Nel 1586. ult. Agosto il Serenissimo M. C. con l oggetto di togliere le fraudi nell' esazione delle mercedi, comandò che in tutti gli Officj le Tariffe fossero affisse in una tavoletta eminente.

Ma essendosi frattanto intruse alcune figure illegittime ad atteggiare con offesa della Giurisdizione del Principe, con danno dei Sudditi, fece il Senato la Legge 5. Ottobre 1612. con la quale proibì che non potessero più per modo alcuno essere creati Notari, nè Dottori in questo Dominio da chi si sia, che avesse autorità per privilegio di altri Principi, e col susseguente Decreto 12. Gennajo prescrisse gli ordini, e le regole, che devono osservarsi nelle legittimazioni, e nella creazione dei Notaj.

Scoperti finalmente dalla vigilanza benemerita del N. H. Bernardo Corner Inquisitor in Terra - Ferma gli defraudi, che si commettevano in danno dei Pubblici Dazj imposti sopra gli Instrumenti per motivo delle stipulazioni, che si facevano dei Patrimoni dei Preti nelle Cancellerie Vescovili fu col Decreto 1712.

primo

primo Xbre. dell' Eccellentiſſmo Senato dichiarato invalido qualunque contratto, che intorno la fondazione di tali Patrimonj, o altra diſpoſizione di coſe Laiche non foſſe ſtipulato in atti di Notaro Laico, ed intieramente dipendente dai Fori Secolari, il qual' ordine ſopra altri inconvenienti rilevati da queſta Deputazione fu rinnovato, ed eſteſo a tutto lo Stato colle recenti deliberazioni 30. Aprile 1767.

Da queſto compleſſo dunque di ordini, Statuti, e Leggi riluce chiaramente non ſolo l' eſercizio del Regale Diritto ſempre eſercitato ancora da Voſtra Serenità ſopra le Tariffe, e ſopra i requiſiti legali degli atti, e del Notarial Miniſtero ſi ma la vigilanza paterna inſieme avuta da lei in tutti i tempi di ſottrarre i ſuoi Sudditi dalle indebite contribuzioni e dal Giudizio dei Fori incompetenti. Da queſti principj chiariſſimi, e indubitati deduciamo noi, che la prudenza dei Maggiori non abbia voluto accettare in queſto dominio la Taſſa del Pontefice Innocenzio XI. chiamata però *l' Innocenziana*, atteſo che vedevano di pregiudicarſi alla Poteſtà Pubblica. Inoltre *l' Innocenziana*, non poteva ammetterſi nell' ultima parte, che riguarda alcuni capi di materie in eſ-

ſa

ſa eſpreſſe, ſopra le quali ſebbene è vietato ogni emolumento a' Prelati, Vicarj, e loro Miniſtri, non dimeno s'avanza l'aſſerzione, che ſiano della competenza Eccleſiaſtica. Non potevano per eſempio adottarſi quei capi, che riconoſcevano nei Veſcovi la facoltà di far Teſtamento per quelli, che muojono inteſtati, di far multe, e applicarle a' Luoghi Pii, di far reviſioni di conti, di permetter Queſtue, di ſoſtenere l' Immunità Eccleſiaſtica perſonale, reale, e locale in tutta la ſua preteſa eſtenſione. Conſiderate da noi queſte circoſtanze ſi reputa bensì inammiſſibile eſſa Taſſa in queſto Dominio, ſebben moderata, e lodevole in molte parti per la ferita, che ne riceverebbe la pubblica giuriſdizione, ma ſi riconoſce ancora, che eguale ferita, e forſe più moleſta è quella di udirla in alcuni Luoghi, e in altri tempi già praticata, ed eſpoſta ſenza il Regio *exequatur*, e in alcuni altri il vedere e Tariffe, e Miniſtero autorizzati dal ſolo arbitrio degli Eccleſiaſtici, ſenza che ſia loro ſtata comunicata quella facoltà legale, che riſiede unicamente nel Principato. Dovendoſi però fare un qualche provvedimento per le importanti ragioni del ſervizio di Dio Signore, del proprio diritto, e del ſollievo dei Sudditi, e ſpe-

zialmente del Clero, che ne ſoffre un eſtraordinario peſo, pare a noi, che quello di richiamare con ritolute deliberazioni alla dovuta oſſervanza in ogni luogo dello Stato il Decreto dell' Eccellentiſſimo Senato 25. Giugno 1517., che vieta il far ricorſi a Giudice alcuno Eccleſiaſtico nelle materie civili ſpettanti al Foro Secolare, e l' altro 5. Ottobre 1612. e ſuſſeguenti deliberazioni, che hanno proibito crearſi Notari in queſto Dominio da chi ſi ſia per altra autorità, che per quella della Repubblica, e che ne hanno ſiſſati gli requiſiti, e gli metodi da tenerſi nella loro creazione. Per ſicurezza dell' ubbidienza ſi potrebbero non ſolo dichiarar nulli tutti gli atti, che foſſero tentati in contrario, ma richiamare il zelo ancora degli Eccellentiſſimi Avogadori di Comun, e dei Pubblici Rettori a preſtar il braccio più vigoroſo per la caducità delle ragioni dei ricorrenti, e per il ſevero caſtigo loro, ſiccome è diſpoſto dalla detta deliberazione 1517. Si potrebbe in oltre aggiungere, che gli Notari, Cancellieri, Attuari, e Miniſtri di qualunque Cancelleria, e Corpo Eccleſiaſtico, i quali atteggiano, e firmano il proprio nome ſopra Scritture, e carte, che devono aver fede, e corſo legale nel corpo eſte-

riore,

riore, e preſſo gli ſteſſi Tribunali del Principe, ſieno bensì eletti liberamente ad arbitrio dei Prelati, e dei Corpi medeſimi, ma però tratti ſempre dal numero degli approvati, e muniti di requiſiti voluti dalle pubbliche Leggi; altrimenti le carte firmate, rogate, e ſegnate da qualche altro non poſſano eſigere credenza, nè eſſer prodotte, nè ammeſſe innanzi verun Giudice, Magiſtrato, o Rappreſentante, ma ſi abbiano per illegittime, irrite, nulle, e di niuna conſiderazione, e vigore, e come tali poſſano eſſere convenute, e lacerate innanzi i Giudici competenti.

E perchè l'equità pubblica non vorrà forſe ſpogliare all' improvviſo quelli ſebben Eccleſiaſtici, che attualmente ſi eſercitano in queſti carichi, perciò potrebbe far dichiarazione, che a queſti ſoli viventi ſarebbe permeſſo di continuare nell' impiego, qual' ora ſi preſentino in Venezia, e Dogado al Magiſtrato Eccellentiſſimo dei Conſervatori delle Leggi dopo eſſere ſtata riconoſciuta dal Magnifico Cancelliere Grande, e Cancellieri inferiori la loro idoneità legale, e preſtino innanzi il Magiſtrato ſteſſo il giuramento di fedeltà, l' oſſervanza delle pubbliche Leggi, e l'eſecuzione della Taſſa prefiſſa; e

lo

lo ſteſſo faceiano quelli dell'altre Provincie innanzi i Rappreſentanti Capi di Provincia. Quanto ſia alla Taſſa, trovandoſi di piena ſodisfazione, quella formata dalla prudenza, e integrità di Monſignor Patriarca, potrebbe queſta eſſere caratterizzata, e munita dall autorità Sovrana dell' Eccellentiſſimo Senato, e quindi traſfuſa a ſtampa col pubblico impronto a' Pubblici Rappreſentanti per eſſere conſegnata alli Miniſtri delle Cancellerie tutte Eccleſiaſtiche, ed affiſſa, e tenuta ſempre in luogo viſibile tanto in eſſe Cancellerie quanto nelle Pretorie. Non dovrebbe dolere a' Vescovi di vederſi propoſto l' eſempio ſplendido di queſto Monſig. Patriarca, ſoſtenendo egli la prima dignità Spirituale, ed avendola meritata colle proprie virtù nello Stato della Repubblica. Infine in eſſa Taſſa potrebbe aggiungerſi la dichiarazione, che quanto agli atti, ed eſercizio delle Giuriſdizioni Feudali, e Secolari anneſſe alle Menſe Veſcovili, Abbaziali, Capitolari, ed altre ſi oſſervino eſattamente le Tariffe già fatte dai Sindici Inquiſitori, e dai Magiſtrati Laici competenti, o veroquelle dello Statuto Municipale. Stabilito queſto regolamento per ridurre a legale, e Canonico ſiſtema il graviſſimo affare, e per togliere

quei

quei disordini, che il S. C. di Trento ha chiamati col nome di malvagità Simoniace, potrebbe la volontà pubblica essere accompagnata dai medesimi Rappresentanti a' Vescovi, Abati, Capitoli, e Corpi Ecclesiastici, che hanno Cancellieri, e Notai con quelle espressioni, che facciano manifesta la Religiosa intenzione dell' Eccellentissimo Senato, e la sua fiducia insieme, che la Pietà, e Prudenza dei Pastori, e dei Sacri Ministri. Si faranno un preciso lodevole impegno di secondarla con pronto fervore, onde resti illeso da ogni macchia l' Ufizio Spirituale, rifiorisca la buona disciplina, e non siano i fedeli indebitamente gravati, e specialmente il Clero più miserabile. Potrebbe inoltre la Pubblica Sapienza per maggiormente presidiare le sue provvidenze far noto, che resti aperto a chi si sia l' adito del ricorso a' Pubblici Rettori, e che da questi venga loro somministrato ogni pronto sussidio legale, nè sarebbe se non utile statutariamente prescrivere, che nella comparsa di ogni Prelato nell' Eccellentissimo Collegio per il possesso temporale fosse tenuto di prestar giuramento di osservare le Leggi nostre in materia di Ministri, e delle Tasse delle Cancellerie Ecclesiastiche.

Resterebbe ancora a farsi qualche cen-

cenno ſopra i modi di regolare quei molti profitti, che dai Cancellieri Eccleſiaſtici ſi cavano ſotto titolo di agenzia per li ricorſi, e ſpedizioni, che ſi ottengono fuori di Stato. In queſti oltre il danaro, che viene ſborſato agli Uffizj Romani, il Suddito reſta aggravato di un'altra ſpeſa, che và a prò dello Spedizioniere di Roma, di quello di Venezia, e del Cancelliere che ſcrive, il che è lo ſteſſo, che comprare di quarta mano una mercanzia, la quale avendola di prima mano, ſi averebbe a mercato migliore. Se a queſto particolar genere di arbitrj, e proventi poſſa far argine l'Iſtituzione di un Spedizioniere pubblico in Venezia corriſpondente a quello, che foſſe inſtituto in Roma, ſiccome praticano altri Principi, ed è anco la recente maſſima ſpiegata da Voſtra Serenità all' Eccellentiſſimo detto Ambaſciatore Erizzo, ed all' Eccellentiſs. Savio Sopraintendente alla reviſione dei Brevi, ſarà un punto degno della pubblica matura diſcuſſione. Queſto vantaggio benſì proverà da queſt' Inſtituzione, che tutte le ſpedizioni (eccettuate quelle del Foro interno) facendo centro nel nuovo diviſato Ufizio, apriranno la via, e i mezzi di venire in dettagliata cognizione del danaro, che per gli ſoli ricorſi dei Sudditi al-

la Curia Romana eſce dal Dominio, cognizione, che ſenza queſto eſpediente, non potrebbe mai intieramente ottenerſi. Raſſegnato il fondamento delle Dottrine, il fatto dei diſordini, l'autorità competente al Sovrano di emendarli, e gli rimedj, che poſſono uſarſi ſul piano delle noſtre Leggi, e conſuetudini, non reſta in noi che la fiducia di aver ubbidito con ingenuità, e zelo al Pubblico eſpreſſo comando, e il deſiderio altresì di vedere in queſt' importantiſſimo affare avviate le coſe dal diſordine all'ordine.

Data dalla Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas gli 11. Maggio 1768.

Z. Antonio da Riva Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Andrea Querini Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Aluiſe Valareſſo Deputato Eſtraordinario Aggiunto.

SERENISSIMO PRINCIPE

ARrivate in questo giorno col mezzo benemerito dell' Eccellentissimo Signor Provveditor Generale in Dalmazia ed Albania le Tasse, o sia Tariffe di altre sei Cancellerie Ecclesiastiche di quella Provincia, non lascia la Deputazione Estraordinaria ad P. C. di rassegnarle prontamente a' maturi riflessi della pubblica sapienza per quelle provvidenze, che fossero riputate convenire al servizio di Dio Signore, al Regio diritto, ed al giusto sollievo dei Popoli. Troverà la Serenità Vostra che queste parimente sono di date poco rimote, e che sebbene fu proceduto con qualche riserva nelle materie Sacramentali in confronto delle Tariffe Italiane, nondimeno si allargò poi la mano in tassar le dispense, che sopra l' età dei Chierici Ordinandi, gl' Interstizj, gli *extra tempora*, e gl' impedimenti matrimoniali, hanno facoltà di concedere i Vescovi oltre mare, quando per le Canoniche disposizioni tali dispense devono darsi gratuitamente. Rimarcherà inoltre a' qual

grado pretenda di estendersi colà ancora l'autorità Vescovile nelle materie Civili, e Criminali stabilendo mercedi per cause pecuniarie, sequestri, pignorazioni, depositi, creazioni di Notai, torture, carcerazioni, esilj, salvicondotti, sentenze afflittive, e condanne di galera, e finalmente per licenza a' Sacerdoti di poter far testimonianza innanzi a' Magistrati, e Giudici Secolari. Anco le pene Spirituali inciteranno il prudente riflesso dell' Eccellentissimo Senato, risultando in Tariffa con vivaci maniere gli atti di fulminare la scomunica, la gravazione, la reaggravazione, l'interdetto, le dopposizioni, e degradazioni, e parimente gli atti d'assolvere, e di levare le Censure stesse, che si vedono quanto alla spesa proporzionate al numero delle persone, e quanto all'effetto mostrano pretensione di estendersi sino a' Corpi, Capitoli, Conventi, Comunità, ed Università. In alcuni Luoghi poi fu data esecuzione per le materie spirituali alla Tassa Innocenziana, quantunque non ricevuta in questo Dominio per le ragioni addotte nella nostra precedente Scrittura. Tre cose per altro sembrano degne di osservazione in queste carte, oltre la varia loro configurazione. L' una è la Tassa di Cattaro sebbene Ve-

sco-

ſcovato miſerabiliſsimo è più breve, e meno indiſcreta dell' altra. La ſeconda, che nell' Ufizio Veſcovile di Sebenico non vi era Taſſa alcuna prima dei 22. Settembre 1767., nel qual giorno il Veſcovo attuale ne eſteſe una colla riſerva di aſſoggettarla al Pubblico eſame, ed approvazione. La terza finalmente che la Curia Veſcovile di Curzola ſi conſerva tuttavia nel primiero lodevole Iſtituto di non aver Tariffa propria nè antica, nè recente, nè di ſeguir il ragguaglio della Pretoria, ovvero ciò, che dai Tanſadori pubblici viene ſtabilito al ſuo Miniſtro.

In queſte giunte breviſſime potrà il zelo di VV. EE. riconoſcere ſempre più il biſogno di riparare ſollecitamente i diſordini diſegnando le materie di queſti Fori, i requiſiti legali dei loro Miniſtri, e la qualità delle mercedi, le quali venendo ſtabilite dalla pubblica competente autorità, potranno anco eſigerſi con maggior quiete d'animo, e non eſſer più oltre imputate di conteggio ſimoniaco, ma ogni provvedimento ſarà inutile, e deluſo quando non ſia mantenuto con mano vigoroſa il ricorſo dei Sudditi ſempre aperto innanzi ai Magiſtrati, e Pubblici Rappreſentanti contro gli arbitrj dei Miniſtri che negli Ufizj Eccleſiaſtici ſcriveſſero at-

ti lesivi della Pubblica Giurisdizione, ovvero commettessero estorsioni così nell' eccedere le Tariffe, che da Vostra Serenità saranno ordinate, come nel procacciare altri emolumenti di effetto ancora più rovinoso fuori delle Tariffe medesime. ec.

Data dalla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas li 25. Maggio 1768.

Z. Ant. da Riva Deputato Estraordinario Aggiunto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggiunto.
Alvise Valaresso Deputato Estraordinario Aggiunto.

SERENISSIMO PRINCIPE

CON le lettere dell'Eccellentiſſimo Sig. Provveditore General da Mar ſon pervenute in queſto giorno le Tariffe ancora delle Curie Latine di Corfù, Zante, e delle Greche altresì del Zante, Santa Maura, e del Protopapa di Corfù. Quanto alla Taſſa Latina del Zante, Voſtra Serenità potrà vedere l' eſecuzione già data alla Taſſa Innocenziana, quantunque non ammeſſa in queſto Dominio, e in quella di Corfù gli abuſi, e gli arbitrj, e gli reclami dei ſudditi, per motivo dei quali il precedente Cancelliere ſi trova inquiſito. Quanto alle Cancellerie Greche non appariſce nè tempo, nè autorità alcuna, che le abbia formate, e ſol tanto fu eſibita da cadauna di eſſe una nota di pagamenti, che ſi eſigono per certa aſſerta conſuetudine. In ambedue poi le Claſſi di queſte eſazioni ſi abbracciano coſe Sacramentali, Atti Civili, e Criminali della competenza Secolare, e

molte partite eccedenti, il che tutto dimoſtra l'urgente neceſsità delle Pubbliche Provvidenze. ec.

Data dalla Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas gli 6. Giugno 1768.

Z. Ant. da Riva Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Audrea Querini Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Aluiſe Valareſſo Deputato Eſtraordinario Aggiunto.

SCRITTURA

RASSEGNATA DALLA

DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

Per il Regolamento delle Penſioni Eccleſiaſtiche.

Num. XLVIII.

SERENISSIMO PRINCIPE

NEL dovere ingiuntoci di raſſegnare a parte a parte gli ſtudj dell' Eſtraordinaria Deputazione ſopra gli eſtremi diſordini, che affliggono la pietà pubblica nella materia Beneficiale, porgono motivo di preſentar in oggi l' argomento delle penſioni, due ricorſi prodotti a Voſtra Serenità, l'uno del Paroco di S. Maria in Selva di Colle S. Martino Dioceſi di Ceneda, e l' altro del Reverendiſs. Veſcovo di Concordia, ſopra i quali furono comandate le riverenti noſtre informazioni. Eſporremo dunque in primo luogo ciò, che forma il ſoggetto dell' iſtanze particolari; indi paſſeremo alle nozioni generali di queſte impoſte così rapporto agli abuſi, come a' ripari adoperati, che poſſono in parte rimarginare queſta doloroſiſsima piaga nelle Chieſe del Veneto Dominio.

Ritornando alle ſuppliche, quella del Paroco, la quale fu prima, dimanda la Regia protezione in favore della propria Chieſa aggravata d' un' annua penſione

di lire 700. verso il P. Inquisitore di Conegliano, e la seconda di Monsig. Vescovo ricerca le Sovrane intenzioni per l' altra di lire 800. pure annue, che soffre la sua Mensa verso quello d' Udine, marcate essendo ambedue dai Brevi Pontificj con titolo di perpetuità. Nell' esame da noi fatto sopra questi ricorsi in ordine alla pubblica commissione, troviamo in sostanza, che il Paroco supplicante ha lire num. 2623. 14. di rendite Beneficiali, e lire 2200. 16. di annuali aggravj compresa la pensione medesima, come ci risulta dal conteggio formato nella Cancelleria Vescovile di Ceneda; cosicchè gli rimangono solamente lire 400. circa per il proprio sostentamento. La dice egli imposta fin dall' anno 1620., e ne domanda il sollievo in vista della Congrua dovutagli per le Canoniche disposizioni, e dei pesi inseparabili dal sacro suo Ministero, di sovvenire alle indigenze dei Parrocchiani. Monsig. Vescovo poi espone le proteste fatte dall' attual Inquisitore di Udine per convenirlo in giudizio innanzi il Metropolitano sopra il pagamento; il difetto del possesso temporale della pensione non ancora preso dall' attuale, e la sua fiducia di crederssi dispensato in avvenire sul riflesso, che quel Padre per

divi-

divina misericordia da molto tempo non ha occasione di occuparsi nella sua Diocesi, e che egli per il Sovrano Decreto 18. Settembre 1766. si trova già sollevato dall' aggravio del Vicario, che teneva in Portogruaro, ricordando in fine a Vostra Serenità che la sua Mensa è inoltre gravata di scudi 500. annui verso cinque soggetti commoranti nello Stato Pontificio. Anche il P. Giro attuale Inquisitore ha prodotto un successivo Memoriale con molte carte alla Deputazione, appoggiando le sue ragioni alle Bolle Pontificie dell' anno 1591., al possesso temporale preso da un suo Precessore nel 1643. a vecchie convenzioni private, e sentenze seguite innanzi a Giudici Ecclesiastici, ad altri atti esecutivi di Lettere Avogaresche, e Ducali ottenute contro i Vescovi difettivi precessori; alli pagamenti fatti anco dall' attual Prelato al P. Benoffi Inquisitor precedante di Stato Estero, e che dimorò lontano dal Dominio Veneto per lo spazio di 16. mesi, e finalmente all' esenzione dalle Decime, e sussidj, che professa goduta dai Vescovi sopra la porzione di questo aggravio. Tutto però il complesso di queste prolisse carte, e delle reciproche pretese, non esibendo all' occhio nostro contestazione diversa in natura da

quella, che fu agitata, e deciſa nell' Eccellentiſs. Pien Collegio li 18. Agoſto dell' anno paſſato tra il Sacriſta Curato della Cattedrale di Belluno, e quel P. Inquiſitore, riputiamo ſufficiente il richiamare alla memoria, e venerare con oſſequio la ſapienza, e maturità di un Giudizio così largo, e famoſo. La ſola diverſità può conſiſtere nel confronto della Congrua Veſcovile, la quale a fronte dei peſi indicati, forſe potrebbe reggere nei calcoli comunemente ſeguiti dai Curiali, non ſogliono per altro aver gran riguardo al peſo primario dei poveri, e della riparazion del tempio; ma è vero altresì, che il P. Inquiſitore non ha oggidì occupazione in quella Dioceſi, che gli è pur ceſſato l' aggravio del Vicario Inquiſitoriale abuſivamente tenuto in Portogruaro fino all' anno 1766. contro il tenore delle Pubbliche Leggi; e che il Veſcovo come primo Inquiſitore, e Depoſitario della S. Fede Cattolica conſidera la ſua Dioceſi a ſomiglianza di quella di Feltre non biſognoſa di un' Eſtraordinaria Preſidenza, e non compreſa nelle facoltà del Tribunale Udineſe. Li modi pertanto della definizione ſtanno intieramente ripoſti nel Sovrano arbitrio dell' Eccellentiſs. Senato, il quale non trovando in queſte due penſa-

ſeni alcuna delle Cauſe Canoniche, che qui appreſſo ſaranno indicate, e portando anzi un carattere odioſo di perpetuità di gravame, e di equivoco poſſeſſo, può con l' autorità ſua Sovrana dichiararle affatto eſtinte, ed abolite.

Non poſſiamo noi diſpenſarci dal raſſegnare, che il Giudizio dell' Eccellentiſs. Pien Collegio potendo influire nella diſcuſſione preſente, ſebbene introdotta nella ſola via deliberativa, fu malignato con molte acerbità preſſo il Pontefice defunto, e ne derivò al Prelato con noſtra ſorpreſa una Lettera di S. Santità di gagliardo ſenſo, il di cui tenore eſſendo letto all' Eccellentiſsimo Senato farà comprendere quanto poco ſi riſpettino dai Frati le ſentenze dei pubblici Tribunali; fino a qual ſegno ſi porti la ſeduzione, ed il raggiro per impedire i legittimi ricorſi al Principe naturale, e quali ſegrete pratiche ritengano gli eſteri Frati per introdurre continuamente ordini contrarj alle maſſime e agli ordini del Governo. Facevagli allora una riſpoſta aſſai riſpettoſa, e prudente, quale conveniva al carattere di Sacro Paſtore, e di buon Cittadino. Ma venendo poſcia con una ſuſſeguente Lettera dello ſteſſo P. Inquiſitore tentato a recedere dal ricorſo fatto, il che avereb-

be

be potuto togliere di mano l'affare a Veſtra Serenità, e deviarlo, Dio ſa a qual Foro, ſi trovò ridotto alla ſpiacevole neceſſità di depoſitare queſte ſignificanti carte in pubblico ſenno, ed invocare la pronta definizione della moleſta vertenza. Non appartiene all' Uffizio noſtro il penetrare più innanzi, e la virtù coſtante di VV. EE. ſaprà conoſcere perfettamente i modi di ſtaccare la nociva ſementa nei ſuoi principj.

Dalle ſopravvenienze particolari facendo paſſaggio alle ragioni generali della materia, oltre quanto con molta copia di Dottrine ne hanno ſcritta ſeparatamente in ordine a' Decreti 14. Maggio 1757., e 16. Maggio 1767. il Sig. Conſultor Co. Wrachien, e il P. Teologo Fancio, abbiamo deſiderato il preſidio ancora del P. Franceſco M. Leoni dei Minori Conventuali pubblico Profeſſore in Padova, del Dottor Natal delle Laſte Sacerdote Secolare, e Teologo Reviſore delle ſtampe, e del P. Maeſtro Paolo Canziani Servita, le Scritture dei quali ci diamo l' onore di umiliare quì inſerte.

Tutti, e cinque gli riputati ſoggetti convengono ſoſtanzialmente, che le penſioni guardate nella loro origine erano ſemplici limoſine diſpenſate a perſone del

Ceto

Ceto Eccleſiaſtico veramente povere, e meritevoli di compaſsione, ſe ne riſcontrano i primi eſempi alla metà del Secolo V. quando nel Concilio Calcedonenſe per ſolo motivo di miſericordia fu permeſſo al Veſcovo di Antiochia di contribuire gli alimenti all' altro Veſcovo depoſto, e furono aſsegnate contribuzioni allo ſteſso fine ſopra la Chieſa di Eſeſo in favore di due Veſcovi rimoſſi, e ſopra il Veſcovato di Peoca nelle Siria, per un altro che ne fu eſcluſo. Qualche altra Memoria ci viene eſibita dalla Storia Eccleſiaſtica, e nelle Opere di S. Gregorio il Grande, la quale ſi laſcia per brevità, e la quale c' inſegna ancora, che tali aſsegnamenti venivano allora ſtabiliti per ſola autorità del Prelato ſenza veruna convenzione, in caſi di Benefiziati reſi inabili da infermità, o vecchiezza al ſervizio delle loro Chieſe, o cacciati dal furore dei nemici, ovvero eſuli per qualche perſecuzione, o ſoſpeſi per delitti, o confinati a penitenza nei Monaſteri. Sino a tanto però che le penſioni conſervarono queſt'originario carattere, non vi fu chi le deteſtaſſe, o proibiſse; ma anzi tutti a gara e Concilj, e ſommi Pontefici le anno approvate e protette.

Ma nei Secoli poſteriori confuſa l' idea della Chieſa con quella di Corte, e

ſta-

ſtabilito il Diritto Canonico ſulle formule del Foro civile, ſi trovò la Diſciplina Eccleſiaſtica eſpoſta a notabili variazioni, e variò anche per conſeguenza la fortuna dei Benefizj, che furono in progreſſo regolati ſul piano del Gius Feudale. Sino dai tempi involuti dall' Impero dei Franchi appariſce qualche veſtigio di penſione riſervata dal Benefiziato, per la ceſſione fatta del Benefizio quindi al principio del ſecolo XIV. comparve più aperto l'uſo delle penſioni anco per altra cauſa, che per quella di povertà, le quali per lo più ſi riducevano a tre, cioè a quando gli Chierici litigavano ſopra un Benefizio, e ſi componeva il litigio colla riſerva di una penſione alla parte, che cedeva; o quando due Benefiziati per ragionevoli motivi permutavano tra loro i Benefizj di rendita diſuguale; o finalmente quando al Benefiziato, che rinunciava era neceſſario di riſervare una penſione, acciò non gli mancaſſero i mezzi di ſoſtenere la vita. Queſti tre generi di penſione parvero allora in qualche modo tollerabili; perchè venivano coperti almeno coll'apparente argomento del Diritto del Penſionario ſopra il Benefizio gravato, e queſti tre ſi vedono ammeſſi nella Francia, e in altri Dominj, previa però qualche

che cautela per verificare le cauſe, e per renderle immuni ſe ſia poſſibile dal vizio della ſimonia, che per altro da qualche inſigne Canoniſta eſſer loro intrinſeco, ed affatto inſeparabile ſi difende. Nè quì ſi fermò l'abuſo, e come di ogni altro male ſuccede, che tollerato nel ſuo principio va pigliando incremento, e fa reſiſtenza ad ogni rimedio, così avvenne ancora di queſto delle penſioni, il quale fatto gigante, non fu più poſſibile di ſcacciare dalla Chieſa di Dio, anzi ad alimentarlo ſi congiunſero fatalmente le circoſtanze dell'orribile Sciſma di Occidente, e le Dottrine dei novelli Decretaliſti. Nel tempo dello Sciſma tre erano tal volta i Papi, e tre le Corti da provvederſi, e dove non baſtavano gli Benefizj a ſaziare la cupidità degli aderenti, le penſioni davano il ſupplemento. Li Benefizj medeſimi eſſendo conferiti a più perſone, perchè ogni Papa al caſo della vacanza, o anche prima gli diſponeva a favore dei ſuoi, cagionavano acerbe controverſie, le quali finivano coll'eſpediente già invalſo delle penſioni. Gli Prelati poi e gli Cardinali, che ſtando in Corte ne occupavano in gran numero, per liberarſi dall'odio di tanta opulenza, ne cedevano alcuno colla riſerva parimente di qual-

che

che penſione, la quale molte volte ſuperava la miſura di tutti i frutti del Benefizio. Aperta così, e ſpalancata la Porta all' invaſione nel Patrimonio Criſtiano per oggetti molto diverſi dal bene della Religione, e della intenzione dei pii Fondatori, ſi pensò dai Curiali di velarne il diſordine introducendo nelle Scuole, e nella pratica Forenſe nuove Dottrine, che non furono inteſe nè uſate per molti Secoli addietro; fecero conſiderare il Pontefice non più in figura di ſemplice Depoſitario, Cuſtode, e Diſpenſatore delle rendite ſteſſe; ma in quella di arbitro, Signore, e padrone diſpotico di ogni coſa, e ſtabilirono a poco a poco la maſſima che egli ſolo poteſſe gravare di penſioni Reali, gli Benefizj, cioè di quelle, che obbligano al pagamento anche i Succeſſori a differenza delle penſioni fiſſate dai Veſcovi, le quali ſi vollero ſolamente perſonali. Preteſero di giuſtificar queſta colla ſottil ragione, che le prime importando quaſi una certa diviſione del Benefizio, la quale era proibita dal Gius Canonico, ricercavano la diſpenſa, e autorità Pontificia; quando le ſeconde conſiſtono in una mera aſſegnazione dei frutti durante la vita del Penſionario; e quaſi ciò foſſe poco, niun Benefizio ſi ſtimò

più

più esente da tali gravami, e fi generò la perniciosa opinione, che il Papa non solo potesse riservare la terza parte, come era la sentenza più tollerata; má eziandio la metà, e fino tutti i frutti del Benefizio, lasciando al Benefiziato il solo titolo con alcuni incerti, e che avesse inoltre la facoltà di trasferir le pensioni medesime ad altre persone, e di renderle anco ereditarie, e perpetue,

A queste esorbitanze fu però contrapposta una dottrina più sana insegnata dai migliori Canonisti, e più sicura per la coscienza; perchè appoggiata all' opinione de' SS. Padri e dei severi Canonisti; quali ammaestrano, che le rendite dei Benefizj Ecclesiastici furono lasciate dalla pietà dei Fedeli o per devozione, o per testamento, o per altro modo civile, affinchè fossero impiegate nel mantenimento dei Ministri dell' altare, nei bisogni del Tempio, e nel soccorso dei poveri, principalmente del luogo dove sono situati. Con l' importante riflesso di questi oggetti Religiosi i Principi ne hanno permesso alla Chiesa l' acquisto, e i Sacri Canoni ne hanno commessa l' amministrazione agli Ecclesiastici. Non mancarono tuttavia alcuni Pontefici di desiderare al male il conveniente rimedio, come fecero

Pau-

Paolo III. nel ſecolo XVI., Benedetto XIII. nel preſente, ma ſi trovarono impotenti all' effetto nel rumore, e nella turba dei ſuoi Cortigiani, e furono coſtretti di laſciar imperfetti i loro ſanti diſegni: per la qual coſa vedendo i Principi ſteſſi, che le rendite Beneficiali venivano altrove diſtratte, e che reſtava così impedito il legittimo loro uſo, non laſciarono di reclamare, di opporſi, e di adattarvi ancora qualche riparo in proporzione dei tempi, e delle proprie indigenze.

In Francia non ſi ammettono ordinariamente penſioni ſe non per le tre accennate cauſe, di litigj, permuta, e rinunzia del Benefizio, e ſi vuole ſempre riſervata tanto ai Parochi, quanto a' Beneficiati reſidenziali delle Cattedrali, e Collegiate la congrua porzione, la quale conſiſte ſecondo il coſtume del Paeſe in lire 300. di quella moneta libera da qualunque peſo, così ordinando l' Arreſto del Conſiglio di Stato 1667. 23. Agoſto. Per l' Editto Regio pure 1671. non poſſono i Curati, e gli Sudditi Beneficiati far la rinunzia con penſione ſe non dopo il ſervizio di 15. anni, ovvero per ſopravvenienza d' infermità conoſciuta dall' Ordinario, ed approvata dal Re. Vi ſono

Chie-

Chiese ancora, le quali per asserti Indulti particolari ne sono totalmente esenti; nè suole ammettersi pensione se non a favore dei Nazionali, e per la terza parte dei frutti senza diminuzione della Congrua.

Nella Fiandra le Leggi, e consuetudini sono da quella di Francia poco dissomiglianti.

Nella Spagna non si tollerano sopra i Benefizj di Regia nomina, i quali sono moltissimi, principalmente dopo l'ultimo Concordato seguito con Benedetto XIV. In quelli di Gius Patronato dei Privati deve precedere l'Assenso del Laico Patrono, o riferirsi alle circostanze di permuta, rinunzia, o altro atto simile. Nei Benefizj Patrimoniali però, cioè in quelli, che devono conferirsi a' Cittadini, ed Abitanti del luogo non possono essere imposte. Nei Canonicati parimente affetti a' Laureati sono affatto proibite con Regio Editto 1543., quando non fosse per componimento di litigio tra due provvisti dello stesso Canonicato.

Nell'Italia, come Provincia, che ha più rapporto dell'altre con la Corte di Roma, non solo i Benefizj furono assorbiti nella maggior parte delle disposizioni Papali; ma le pensioni trovarono più largo

go

go campo, e più fecondo, e vi piantarono ſalde radici, ſpecialmente nel Regno di Napoli, dove godono gli Eccleſiaſtici ampiezza incredibile di poſſeſſioni. Abbiamo però veduto in queſti proſſimi anni la gagliarda reſiſtenza, che fece la Repubblica di Lucca alla penſione impoſta a quell' Arciveſcovo, e ſarà preſente a Voſtra Serenità l'impegno forſe adoperato da alcuni Principi, onde mantenere, o introdurre l'uſo della nomina aſſoluta, e di proporre la terza alle Prelature del proprio Dominio. Metodo in fatti che guida a ſottrarle all'altrui arbitrarie impoſte, e che per altre viſte rilevantiſſime di Stato abbiſogna un giorno delle più mature, e coſtanti riſoluzioni dell'Eccellentiſs. Senato.

Gli effetti lagrimevoli di queſto laceramento dei Benefizj nel ſeno della Repubblica noſtra furono dimoſtrati più volte dai Conſultori antichi, e moderni, e più volte altresì fu procurato il riparo con rimoſtranze, proteſte e maneggi in Roma, e con la ſoggezione, e difficoltà interpoſte con più Leggi, e Decreti ai poſſeſſi temporali in Venezia. Ma ci ſia permeſſo il riflettere, che ogni eſperimento è caduto vano, perchè non ſi pensò di andare alla ſorgente del male, e di re-

reſtituire le coſe all' originaria integrità. L' affetto naturale verſo i provviſti, i riguardi copioſi verſo la Corte, le inſinuazioni accorte degli Eccleſiaſtici, la ſperanza di vedere ſcendere dal Vaticano la medicina, ed altre circoſtanze hanno fin ora tenuti i pubblici Conſigli ſoſpeſi per riordinare queſta materia in un generale e permanente ſiſtema. Qualche luſinga era ſtata concepita nell' opera del S. Concilio di Trento, dove l' affare fu anche diſcuſſo, e dove il Veſcovo di Bitonto citato a Roma dall' Auditore della Camera Apoſtolica ne fece una grave querela unitamente ad altri poveri Veſcovi; maj atteſi i maneggi introdotti ſpecialmente nelle ultime ſeſſioni, non fu poſſibile applicare al male il rimedio corriſpondente, e furono allora calmate le voci col lenitivo di un Decreto, in cui ſi proibivano le penſioni ſopra le Cattedrali, che non eccedevano la rendita di duc. 1000., e ſopra le Parrocchiali, che non eccedevano quella di duc. 100. i quali per la Giuriſprudenza ricevuta comunemente in queſto Dominio, e per le Deciſioni di più Giudizj ſi conſiderano d' oro del valor di quel tempo. E perchè le penſioni ſono uno degli ſtrumenti arcani della grandezza, delle concatenazio-

ni, e dei raggiri della Corte Romana; perciò ad onta di quel Decreto furono mantenute sotto varj pretesti con sommo detrimento delle cose Cristiane, e con un ordine contrario alle fondazioni medesime dei Benefizj. Per questo mezzo le rendite Sacre in luogo di essere impiegate nell' alimento dei Pastori, e del Presbiterio inserviente alle Chiese, nel soccorso dei poveri Diocesani, e nella reparazione dei Tempi, e del Culto Divino, passano ben spesso ad alimentare persone rimote, strane, opulente, incomode, oziose, e perdute anche talvolta nei vizj, e nel fasto. Pare invero cosa incredibile, che un abuso così pernicioso abbia potuto finora uscir di mano con tranquillo animo dalla pietà dei Sommi Pontefici, e che venga anzi coperto da un singolar genere di Bolle per conservare, e mantenere inconcusse le riscossioni dei Pensionati. Nell' unito esemplare ognuno di VV. EE. potrà vedere l' esorbitante pretesa, che il pagamento della pensione non sia impedito da Scomuniche, da Interdetti, da Imposte Pubbliche, da peste, fame, guerra, incendj, inondazioni, grandini, sterilità, e somiglianti contingenze; che il privilegio loro debba andare sopra ogni diritto, e causa pia, e che i difettivi siano

no ſottopoſti alle più rigide Cenſure, non oſtante tutte le coſtituzioni di queſto Mondo, che ſteſſero in contrario.

Tali Bolle anco per la pienezza delle loro eſpreſſioni, e per la derogazione manifeſta, che ſi fa a' Canoni, ed alla retta diſciplina di S. Chieſa, coſtano molto più di quelle degli Ordinarj Benefizj, e ſebbene lacerino, e sfigurino continuamente il patrimonio Eccleſiaſtico, e dei poveri, e tolgano le rendite a' naturali Paſtori, nondimeno hanno la bontà di non trasferire mai alcuno dei loro obblighi in colui, che partecipa della loro menſa. E pure è coſa certa, e notoria, che ogni Benefizio naſce con l' obbligo anneſſo di qualche religioſa incombenza in ajuto del Culto Divino, e dei Fedeli Criſtiani. A ciò ſi aggiunge, che induſtrioſamente ſi vanno moltiplicando alla giornata, perchè ſi toglie ad uno per dare ad un altro, ſi riſarciſce il ſecondo con aggravar un terzo, e così di mano in mano con un traffico enorme, e con una perpetua vicenda d' impoſizioni, e di riſacimenti ſi aumentano a ſpeſe altrui le finezze della Curia; quindi avviene che molta copia di danaro per queſto canale altresì eſce dallo Stato, della quale ci riſerviamo di eſibire con altra Scrittura quan-

toprima lo ſpaventoſo dettaglio. Finora per gli calcoli fatti eſeguire dall' eſattezza del Magnifico Cancellier Grande ſopra il piano del decennio comandato dal Decreto 16. Maggio 1767. il cumulo delle penſioni impoſte a' Benefizj dello Stato in eſſo intervallo ammonta alla riſleſſibile ſomma di ſc. 33662. valuta di piazza. Di queſti per le noſtre ſucceſſive ſcoperte ne ſuſſiſtono ſc. 17951. 22. della ſteſſa valuta, dei quali ne paſſano annualmente a ſoggetti dimoranti in alieni Dominj ſc. 10936. 18. dello ſteſſo valore. Nè creda Voſtra Serenità che una porzione di queſti ſia ancora paſſata a ſuffragare in riguardo dei ſuei deſiderj la miſerabile Menſa di Cattaro ridotta a ſoli 30. zecchini circa d' entrata, la quale ſarebbe tuttavia languente, ſe la pietà pubblica non le aveſſe da altra Chieſa più ricca fatto arrivare un provviſionale ſoccorſo. All'oppoſto ſi pagano penſioni da molto tempo in favore della Libreria Vaticana, dell' Oſpitale di S. Gallicano in Roma, e di qualche altro luogo molto diſtante dai noſtri intereſſi coll' aborrito titolo di perpetuità, quaſi che la pienezza della poteſtà poſſa diſtruggere la pienezza della Giuſtizia.

Sarebbe lungo, e nojoſo il catalogo delle

delle Memorie, che mostrano le arti occulte adoperate dai Curiali per dilatarle, e la pubblica disapprovazione, e l' impegno forte, col quale si tentò di ovviare gli inconvenienti. Lasciando gli Benefizj di minore sostanza basterà accennare che nel 1486. 26. Febbrajo, e nel 1629. 21. Aprile fu contradetto fino alle pensioni, che si volevano imporre sopra il Vescovado di Padova, e nel 1682. 7. Agosto a quella sopra l' Arcivescovado di Spalatro. Nel 1732. 3. Maggio accettando una Costituzione 6. Settembre 1724. di Benedetto XIII. si fece la Legge, che quelle dei Benefizj Curati non avessero luogo, che per le tre cause dette di sopra, e nella terza parte soltanto delle rendite; e con Ducali inoltre proposte sole, e prese coi quattro quinti dei voti negli Eccellentiss. Collegio, e Senato, il Decreto 1744. instituì per gli Vescovati la fede giurata degli eletti di non aver assentito a riserve di pensioni, ed in caso di assenso privato, gli obbligò alla presentazione dell' Instrumento [illegible] altra fede di non aver assicurato in R[illegible] il pagamento con cedole bancarie, come avevano introdotto alcuni per deludere le pubbliche ingenzioni. Non ostante per queste provvidenze fu trovato di poi, che era perico-

leſo anche il metodo dei giuramenti, i quali ſi convertirono ſpeſſe volte in un ſenſo affatto oppoſto al Decreto di Voſtra Serenità, giurando anzi di aver aſſentito, e grave moleſtia fu moſſa nel 1649. per queſto conto al Veſcovo di Belluno. Reſtano pertanto molte piaghe nei Veſcovati, nell' Abbazie Commendate, nei Benefizi ſemplici, in alcune Dignità, Canonicati, ed Offizj di Chieſe tanto Cattedrali, quanto Collegiate, e nelle Parrocchiali medeſime, dove l' impotenza dei Parochi cede all' abuſo di un lungo tempo, ed alla forza di un Creditore potente. E mentre dal noſtro oſſequioſo zelo ſi eſtendeva la relazione preſente, vennero le notizie, che ſopra il Veſcovato di Ceneda nei paſſati meſi furono impoſti 300. ſcudi di varie penſioni, 240. dei quali ſono in favore di Sudditi dimoranti altrove, e ſoli 60. in favore di perſone ſtanzianti nel pubblico Stato, come ſi rileva nella nota ſpedita dalla vigilanza [illegible] merita dell' Eccellentiſſimo Signore [illegible] to in Roma.

[illegible] eſti cenni la ſapienza di VV. EE. [illegible] deſumere la neceſſità di una riſoluzione vigoroſa, e determinata per ſradicare le arti, colle quali ſi è cagionata tanta

tanta rovina al ſervizio di 'Dio Signore, allo Stato delle Chieſe, e all' intereſſe del Principato. La Serenità Voſtra, come ſupremo Difenſore dei Sacri Canoni, e della più regolata diſciplina, e come Protettore inſieme delle perſone, e dei beni delle Chieſe ſuddite, è in diritto, ed officio incontraſtabile di preſtarvi la regia ſua mano. Eſſendo le rendite Eccleſiaſtiche il patrimonio dei poveri, e dei Miniſtri, che lavorano in queſta vigna, ſarà invero coſa ſempre inconveniente, ed aſſurda, che ad ozioſi, alieni, e lontani da indigenza ſi doni il pane dei miſerabili, e il frutto delle fatiche dei noſtri Operarj. Reſterà certamente la Religione e Giuſtizia pubblica a così pernicioſo diſordine, e corruttela, e vorrà richiamare alla debita oſſervanza le diſpoſizioni, e le pratiche Canoniche circa le cauſe delle penſioni, e il vero fine di quel ſuffragio di carità. Per conſeguire l' intento varj ſono i modi ſuggeriti dai Conſultori, alcuni dei quali fanno un viaggio aſſai lungo, ed altri molto breve. Noi però, ſeguendo le tracce di quelli, che ſono i più ſemplici, i più ſoſtenibili, e gli meno eſpoſti al raggiro Curiale, oſiamo di raſſegnare utile quella Legge, la quale ſta-

sutariamente comandaſſe, che intendendo la Serenità Voſtra di regolare gli abuſi e le eſorbitanze delle penſioni ſopra le Chieſe Cattedrali, e gli Benefizi tutti di ogni claſſe, e condizione, niuno eccettuato nello Stato ſuo, non poteſſe da ora innanzi eſſer pagata penſione alcuna per qual ſi voglia cauſa, e colore, ſe non a chi ſi trova munito delle Ducali del temporale poſſeſſo giuſta le Leggi, reſtando ſoppreſſe, ed abolite quelle, che con marca di perpetuità, quantunque munite delle Ducali medeſime, ſono dirette a luoghi, ed Offizj fuori di Stato; che reſtino però intatte dentro lo Stato medeſimo tra le perpetue, e di tempo determinato quelle, che foſſero con iſpeziali Decreti pubblici già deſtinate a ſuffragar i biſogni di un altro Benefizio Curato, Chieſa, o Menſa Veſcovile più povera dello Stato noſtro. Che occorrendo in avvenire imporne alcuna, ciò poteſſe effettuarſi unicamente per gli motivi Canonici di ſoccorrere Veſcovati, e Parrocchiali indigenzi, ovvero Chierici poveri dimoranti nella propria Dioceſi, o per occaſione di permutare, o dimettere il Benefizio con libera rinunzia ſenza ritenerne alcun altro, ovvero per pacificare le parti, che contendeſſero ſopra Benefizj litigioſi. Che

in

in ognuno dei predetti casi prima di accordar le Ducali di possesso dovessero essere verificate le cause stesse dal Rappresentante del Luogo, ove esiste il Benefizio, e dalle informazioni dei due Consultori in Jure. Che la pensione non potesse mai eccedere la terza parte delle rendite nette da ogni peso, in pena di nullità della concessione, e salva sempre ed illesa la Congrua Canonica sopra le Mense Vescovili, e Parrocchiali. Che sopra i Benefizj di Giuspatronato Laico non potessero mai aver effetto, come è la pratica inveterata di questo Dominio. Che finalmente gli possessi temporali delle pensioni nelli casi di sopra descritti dovessero essere proposti nell' Eccellentissimo Collegio, e Senato con Parte sola, e presi coi quattro quinti dei Voti.

Questo è quanto può ricordarsi dal nostro dovere in una materia considerata e confessata odiosa dai medesimi Decretalisti, e che però le bisogna di una salda restrizione. La protezione di un Principe non potrà mai essere meglio impiegata, quanto nella tutela dei frutti destinati al mantenimento dei Ministri del Santuario, alla conservazione del Culto Divino, e al giornaliero soccorso dei po-

veri tanto raccomandati dal Vangelo, e dalla Cristiana Carità.

Data dalla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas li 11. Aprile 1769.

Z. Ant. da Riva Deputato Estraordinario Aggiunto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggiunto.
Alvise Valaresso Deputato Estraordinario Aggiunto.

SCRITTURA

DELLA

DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

AD PIAS CAUSAS

Per il ſoldo degli Eccleſiaſtici, che eſce ogni anno fuori di Stato.
Preſentata li 19. Maggio 1769.

Num. XLIX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

TRA le commiſſioni appoggiate alla Deputazione Eſtraordinaria col Decreto 10. Settembre 1767. una è quella di preſtare attenzione al danaro, che eſce dallo Stato in altrui profitto, e diſtintamente ſopra gli Eccleſiaſtici di qualunque grado dimoranti fuori dello Stato ſteſſo, che godono Abbazie, Penſioni, Commende, e Benefizj, e ne traſportano fuori quelle rendite, che ſecondo la pia iſtituzione dei Teſtatori doverebbero eſſere convertite in ſoccorſo delle Chieſe, e dei poveri ſudditi. Per ſoddisfare dunque con eſattezza al comando pubblico, il quale abbraccia oggetti ſublimi di Religione, e di Principato, divideremo le coſe, che poſſono calcolarſi, da quelle, che non fu poſſibile di calcolare affinchè reſe preſenti alla pubblica ſapienza le oſſervazioni fatte dalla noſtra attenzione poſſa adattarvi ancora l'economiche ſue provvidenze con quello ſpirito di ſoda pietà, e di vera giu-

Giuſtizia, col quale ha dato mano a' regolamenti di queſta materia.

La rendita dei Benefizj Eccleſiaſtici goduti dai Sudditi dimoranti fuori dello Stato calcolata ſol tanto ſul piano delle Decime correnti al Clero, e purgata dall' annuo peſo delle Decime ſteſſe, e delle penſioni aſcende a ſc. 39962. 5. V. P. In queſta ſomma compreſi pur ſono alcuni Chiericati uniti alla Libreria Vaticana, e all' Oſpitale di S. Siſto di Roma per annui ſcudi 330. Li nomi dei ſoggetti poſſeſſori, e la qualità dei Benefizj poſſeſſi Voſtra Serenità avrà nell' unito foglio num.° 1. Se però ſul nudo piano di una rendita notificata da due Secoli, e più compariſce rifleſſibile queſto dettaglio quanto maggiore, e più ſenſibile non farebbe egli a riſulta qualor vi ſi poteſſe unire lo rialzamento dei prezzi, il progreſſo dell' Agricoltura, e la ſituazione attuale, e veridica dell' affittanze? Quindi oltre il danno graviſſimo, che ne deriva allo Stato da queſta perpetua ſottrazione del ſuo più neceſſario alimento, qual è il danaro, ſono private le Chieſe della debita Oficiatura, e ſcemato in eſſe il Culto Divino, ſqualidi, e cadenti per lo più ſi ravviſano i Tempi raccomandati ai lontani Rettori, logore, e viliſſime ſo-

no le poche ſupellettili, che vi rimangono; gli poveri del Luogo reſtano fraudati della porzione dovuta, e in una parola il patrimonio di Criſto viene traſferito, e diſſipato in uſi molto alieni dalla ſua Santiſſima Iſtituzione. Queſti diſordini ſono viſibili agli occhi di tutti nelle più ricche Badie delle noſtre Provincie, e gli ripari comandati dall' Eccellentiſſimo Senato nell' anno 1756. 20. Marzo all' Abbazia della Vangadizza, e nei meſi paſſati a quella di S. Vidor vivono preſenti all' animo generoſo di VV. EE. Appartenendo però al Principe per le ragioni Politiche di retto Governo, per la difeſa delle pie fondazioni, e per la protezione in lui ripoſta dalla Canonica Diſciplina il metter argine a tanto ſconcerto, potrebbe ancora venire in riſoluzione che foſſero intanto ſequeſtrati dal Magiſtrato Eccellentiſſimo dei Sopraintendenti alle Decime del Clero, e fatti paſſare di tempo in tempo in depoſito nella Pubblica Zecca, ovvero nei reſpettivi Monti di Pietà i frutti di quei Benefizj, che ſi pretendono aſſegnati ad Oſpitali, Offizj, Congregazioni, e Luoghi eſiſtenti ſuoti di Stato, i quali appunto come Foreſtieri ſono incapaci di temporale poſſeſſo. Lo ſteſſo ſequeſtro, e depoſito giovereb-

be ancora ſopra i Benefizj degli Eccleſiaſtici attualmente dimoranti in alieni Dominj, e di quelli, che in progreſſo vi ſi trasferiſſero qualor non foſſero muniti di licenza ſpeciale dell' Eccellentiſs. Senato, la quale egli potrebbe limitare a quella ſola Claſſe di perſone, che nella qualità emiaente, e ſingolare delle loro incombenze, e dignità vi ſi trattengono per il vero ſervizio della Chieſa Univerſale, e per quello particolare di Voſtra Serenità, eſſendo ben conveniente, che alla cauſa pubblica debban cedere i riſpetti privati, e che ſe dalla volontà del Sovrano dipende la traslazion dei prodotti, vi dipende altresì la traslazion del danaro, il quale è il prodotto di prima neceſſità. Di tali Depoſiti poi ſarebbe utile, pio, caritatevole, e giuſto quel riparo, che foſſe diſpoſto al riſtauro delle Chieſe, e al ſoſtegno dei poveri dei reſpettivi Luoghi, poichè in ſoſtanza non ſarebbe già un dono molto largo, ed ultroneo; ma una reſtituzione aſsai ſcarſa, e debita per ogni Legge, di ciò che fu loro arbitrariamente ſottratto per lungo tempo, e perchè in avvenire ſieno tolte, ovvero almeno poſſibilmente diminuite le cauſe di così perniciosi effetti, utile per noſtro oſsequioſo ſentimento potrebbe riuſcire il coſtringere in avvenire

venire i Benefiziati alla Residenza nelli Benefizi, che in origine avevano Ministero, ed erano residenziali, quantunque le trasformazioni, che vennero dappoi nella Disciplina Benefiziale gli abbia fatti diventar abusivamente, e indistintamente non residenziali, semplici, e di Commende, senza la qual condizione non fosse concesso il temporale possesso. E dove poi non fosse verificabile o per la tenuità delle rendite, o per mancamento di abitazione, o per oscurità di titoli, o per altro motivo legittimo la residenza medesima, potrebbero tali rendite essere assegnate in ajuto di Parrocchie miserabili, ovvero di Mense Capitolari, e Vescovili, che languiscono tuttavia prive del loro onesto, e decente provvedimento con quegli obblighi, che più si avvicinano alla volontà dei Pii Testatori. Qualor però questo progetto, che tende a restituire una considerabile parte delle rendite Benefiziali, da una circolazione incerta, scandalosa, e nociva ad un sistema fermo, retto, e più regolato, incontrasse le Sovrane intenzioni dell' Eccellentissimo Senato, sarebbe necessario far prima eseguire lo spoglio di questa Classe di Benefizj nei Catastici delle Decime del Clero, e del Magnifico Cancellier, e coll'

ob-

esame del loro Stato separar poscia in distinte categorie quelli, che sono suscettibili di residenza, e riferire insieme col parere dei Consultori, e di dotti Canonisti gli usi pietosi, a' quali potrebbero essere assegnati gli altri, che non fossero trovati capaci. Sarebbe questa un' opportuna occasione per suffragare una parte del Clero Secolare, che in ogni Diocesi si trova destituto, e bisognoso di provvedimento, come risulta da molte suppliche rassegnate a Vostra Serenità, e demandate a questa Deputazione.

Il foglio segnato col num. 2. esibisce la nota delle Pensioni, e de' soggetti, che le godono fuori della Patria. La somma loro ammonta a sc. 11000. circa all' anno già avvisati con altra riverente Scrittura, sopra la quale essendo uscite anche le pubbliche deliberazioni 29. Aprile decorso, che hanno richiamata a qualche disciplina questa materia, dobbiamo sperare, che cessi un giorno questa incomoda partita, e l' occasione insieme di rimedio ulteriore. Sarebbe per altro necessario di rilevare a chi sono pagate le due pensioni antiche di scudi 1000. sofferte dall' Abbazia di S. Zen di Verona, e quella di scudi 40. addossata all' Abbazia della Trinità pur di Verona delle quali

non

non si è trovato nel decennio passato le ducali di possesso; poichè se uscisse fuori anco di queste il pagamento, si dovrebbe aggiungere alla predetta somma degli 11000. ducati.

Il foglio n. 3. dimostra, che in un decennio vennero Bolle 28. per Chiese Patriarcali, Arcivescovati, e Vescovati del Veneto Dominio, e che per esse sul ragguaglio di quanto pagò Monsign. Cornaro per Vicenza in confronto della Xma per detto Vescovato furono spesi sc. 780679. 20., i quali divisi in anno formano un' annua somma di sc. 70867. 23., e se a questi potesse aggiungersi il grave dispendio che incontra la maggior parte de' nostri Vescovi per portarsi a ricevere la consecrazione in Roma, la partita presente comparirebbe una delle più considerabili all'occhio pubblico, siccome lo è delle più pesanti all'economia delle private famiglie.

Il foglio num. 4. fa vedere, che 42. Bolle sono state rilasciate in anni dieci per Abbazie, Prepositure, o Priorati, e che la spesa di esse sul ragguaglio ivi indicato sia ascesa a sc. 7717. 3. che ragguagliati ad anno importano annui sc. 771. 17.

Il foglio num. 5. rileva, che 110. Bol-

Bolle di varie Penſioni ſono venute nello ſteſſo decennio, le quali coſtarono ſolamente ſc. 12125. 4., perchè 46. delle medeſime furono ſpedite nell' ultimo Pontificato col titolo di familiari del Papa, e perciò in queſti la ſpeſa fu minore degli altri. Per altro ordinariamente ſono fatte ſoggette allo sborſo di un' annata, e mezza, e tal volta anco due. Ridotta pertanto la ſomma rilevata a ragione di anno importa ſc. 1212. 13. Ma ceſſando in ordine alla preſa deliberazione le Penſioni abuſive, ceſſar dovrà ancora la ſpeſa per impartirle.

Il foglio num. 6. contiene Bolle 225. ottenute in Roma nel detto decennio per Chieſe Parrocchiali, le quali ſul deſcritto ragguaglio ammontano a ſc. 20087. 15., che ridotti ad anno ſono ſcudi 2008. 18., non entrano però in queſta ſomma le Bolle, che ſegretamente ſi pigliano in Roma dai Parochi provviſti nei Meſi delle Romane riſerve dei Sig. Cardinali, che godono l' indulto di conferire i Benefizj in ogni meſe, perchè li provviſti medeſimi preſentano quelle della Curia Veſcovile, e naſcondono le altre, che ſono sforzati prendere in Roma; coſicchè l' indulto del Sig. Cardinale ſerve a doppio aggravio del Chierico.

Il foglio num. 7. rimarca 127. Bolle venute da Roma in esso decennio per dignità, Canonicati, e Collegiate, le quali costarono sc. 12665. 8., e importano in ragione di anno sc. 1266. 12. Anco in questi Benefizj sebbene li Sigg. Cardinali godono l'indulto di conferire in tutti i mesi, nondimeno i Provvisti sono tal volta obbligati a ricercare doppie Bolle, cioè dall' Ordinario, e dalla Dateria.

Il foglio num. 8. esibisce Bolle 45. per Benefizj minori non residenziali 150., essendo in una Bolla, e in una sola testa compresi più Benefizj di questa Classe. La spesa occorsa nel decennio fu di sc. 1948. 18., che in ragguaglio di anno sono sc. 194. 18. Il dispendio però di tante Bolle di Benefizj così minori, come maggiori sarà per scemarsi a misura, che saranno dall' autorità, e costanza pubblica repristinati, e mantenuti i Collatori ordinarj nel libero esercizio dei loro giusti diritti, o facoltà per la disposizione dei benefizj.

Il foglio 9. dimostra col fondamento degli spogli fatti eseguire nelle Filze della revisione de' Brevi, che nel solo anno 1768. spirato sono state impetrate a Roma 1130. carte di Decreti, Rescritti, Indulgenze, Privilegj di Altari, e di vario altro genere, tra le quali meritano serio ri-

stesso le dispense per fare ordinazioni, e per Oratorj privati, e li Diplomi per titolo di Conte, ed altre onorificenze ai sudditi nostri. La minor spesa occorsa per tutte esse carte può ascendere a sc. 6859. 4. Sarebbe in vero meno sensibile questa dispersione di soldo qualora in tanto numero di Chierici fossero tolte le promozioni immature, e li fregi onorifici fossero accordati dalla grazia del Principe naturale. Se fu provveduto con paterna cura all'età di quelli, che si legano alla vita Claustrale, gli oggetti dello Stato, e della buona disciplina della Chiesa altresì ricercano, che gli Preti ancora siano legati solamente nell'età stabilita dai Sacri Canoni, e che non siano ammesse dispense per alterarla se non coi modi prefissi ai Regolari nell'articolo 3. della Parte 7. Settembre 1768., e con fondata cognizione della vera utilità, e necessità canonica, che fosse addotta. E quanto ai Diplomi di Conte, ed alle altre onorificenze, riputiamo soverchio accennare a V. Serenità che per queste vie assieme col denaro esce anco l'inclinazione dei sudditi, la quale tanto più si affeziona agli altri, quanto più si vede onorata da questi allettamenti. Non hanno i Principi miglior tesoro di quello dell'onore, e ne risentono miglior profit-

lo quelli, che ſanno ſpenderlo con miglior avvertenza. Quindi ſuccede, che ogni Sovrano è tenace nel dar corſo ai privilegi altrui; perchè vuole che queſta merce ſia comprata nel ſuo mercato.

Nel foglio 10. ſi contengono 589. diſpenſe matrimoniali capitate alla reviſione nel ſolo anno 1768. Non fu poſſibile di formar ſopra queſte un calcolo di fatto, perchè non fu ſcritto in quelle filze ſe erano conceſſe con cauſa, o ſenza cauſa, come dicono i Curiali, mentre tra un modo, e l'altro interviene gran diſparità. Una diſpenſa per eſempio in primo grado di pubblica oneſtà ſe è con cauſa coſterà ſcudi 16., e ſe non ha cauſa ſi pagherà ſcudi 277. Un'altra in terzo grado di conſanguinità ſe è con cauſa importerà ſcudi 29., ſe non ha cauſa ſcudi 294. Quelle in ſecondo grado di conſanguinità non hanno taſſa preciſa, ma arbitraria, la quale è meſſa a contratto in proporzione delle facoltà, e qualità degl' impetranti. Un altra diſtinzione ancora fanno i Romani tra le diſpenſe, che portano aſſoluzione per qualche caduta di umanità; perchè ſe la caduta è fatta con ignoranza la ſua tariffa importa due ſcudi meno di quella fatta con ſcienza, e malizia. Queſte circoſtanze non eſſendo ſtate de-

descritte nelle minute della revisione, come dovevano fare i Revisori, abbiamo creduto di appigliarsi all'espediente di formare un calcolo di avviso sopra uno stato di mediocrità, il quale per le cognizioni prese da chi versa nel Foro Ecclesiastico, e spezialmente del detto Gio. Batista Artigoni utilmente adoperato in molte conoscenze, ed esami dalla Deputazione, sarà poco discosto da un conto di fatto, e ascende a sc. 160800. 16. V. P. Reca in vero sorpresa, che avendo il Concilio di Trento sess. 24. cap. 5. comandato, che niuna dispensa affatto, o almeno rare volte si conceda, e concedendosi venga concessa con causa, e gratuitamente, oggidì si vegga spalancata impunemente la porta ad ogni ricorrente sopra cause per lo più ricercate, e leggiere, e con tariffe tanto ingorde. E maggior sorpresa, e commozione recherà inoltre, che nel secondo grado non dovendosi dispensare per ordinazione dello stesso Concilio, se non tra i Principi grandi, e per causa pubblica, 24. dispense di questa gelosissima qualità siano state rilasciate in un anno solo a persone di poco rilievo. Non è dell'Officio nostro entrare nell'esame del diritto, che potesse competere a' Vescovi per le dispense dei Popoli Diocesani, nè dei modi

di

di farne riſorgere l'eſercizio, poichè queſto punto aſſai delicato potrebbe utilmente eſſer commeſſo alla dottrina dei Pubblici Teologi, e Conſultori. A noi baſta accennare, che nelli gradi 3. e 4. alcuni Veſcovi di Germania, e di Francia, e della noſtra Dalmazia, compreſo qualche luogo dell'Iſtria, ſogliono diſpenſare. Se ciò facciano per diritto proprio, o coll'appoggio inoltre di qualche Indulto Pontificio, e ſe in ogni luogo ſia uniforme la diſciplina, non ſi è potuto fondatamente riconoſcere, perchè abbiamo ritrovato un vario linguaggio. Per ſoſtegno del Gius Veſcovile in Portogallo nelle preſenti vertenze uſcirono varj decreti, che vennero anche riſchiarati, e difeſi da qualche libro ſtampato per ordine della Corte, ed approvato da' ſuoi Teologi, il quale tradotto nel noſtro idioma gira con applauſo per l'Italia.

Tutti in fine li ſopraddetti fogli ſono compilati in un bilancio grande, al quale abbiamo aggiunte le ſomme, che ſotto titolo di Quindennj, Vigennj, Procuratorie Generali, ed Abbazia di Nonantola ſi pagano annualmente in Roma per ſc. 3069. 10. Vi abbiamo pure unita un altra partita annua di ſc. 5022. 9. ſcoperti fin ora cogli eſami praticati in pochi Or-

dini Regolari per denaro, che si trasmette fuori sotto nome di Visite, Tasse, Messe avventizie, ed altre infinite invenzioni.

Da questa relazione dunque la Serenità Vostra vede finora una somma già rilevata di circa sc. 95998., che per ragione d' Ecclesiastici, e della Romana Curia escono annualmente dal suo Dominio sopra un calcolo di partite certe, che possono bensì aumentare, non già diminuire. Se a questa fosse aggiunto ciò, che passa ai Cavalieri esteri di Malta investiti di Commende, e Priorati dentro lo Stato, il conto aumenterebbe sopra 100. mila ducati all' anno, che in un decennio formano il danno di un milione. Eppure non è possibile poi di calcolarsi, quantunque si sappia, e si veda uscire alla giornata copia rilevante di soldo per occasione di Pellegrinaggi ai Santuarj della Romagna, dove il solo Perdon di Assisi attirando ogn' anno da tutto lo Stato di Terra, e di Mare un concorso prodigioso di persone, oltre un numero assai grande di limosine per Messe, e per passaggi, che da Famiglie private, e da moltissime Confraternità sono procurati, e raccomandati a quei Religiosi, assorbe anco una prodigiosa quantità di denaro. Più Compagnie com-

compoſte di molte migliaja di Confratelli uniti ſotto un medeſimo Veſſillo ſi veggono erette, e ſparſe nella Terra Ferma, le quali con una inſiſtente accuratezza ſpremono dal Popolo più minuto, e raccolgono abbondanti impoſte per tramandarle a quel luogo, delle quali unioni degne dell' occhio attento del Principato, ci riſerviamo di ragionare più dettagliatamente in altra Scrittura, quando ſi potrà eſeguire la Commiſſione ſopra le Scuole, e Confraternità divote. Non è poſſibile nè meno di comprendere in queſti conteggi le Meſſe, che dai Frati per diverſe vie ſi mandano occultamente, e continuamente ai Superiori, e Conventi foreſtieri; non le ſportule, e le contribuzioni per gli avanzamenti nei gradi dell' Ordine, che ora però ſono minorate dalla Parte 7. Settembre 1768. non le quote, che ſi pagano per promuovere il Culto de' Santi, e la recita di Uffizj nuovi, ovvero la canonizzazione di qualche uomo defonto in odore di celeſti virtù; non gli sborſi detti di *Componenda*, che ſi pareggiano con rogito di pubblico Inſtromento con la Fabbrica di S. Pietro in Roma, a cui ſi dà una ſomma di danaro, perchè aſſolva da un debito di maggior ſomma contratto con altri, vale a dire dal debito di legati pii,

che non furono ſoddisfatti ; non finalmente il danaro, che portano fuori tanti Predicatori eſteri introdotti nelle Città, e nelle Ville ; nè quello, che ſi ſpende per titoli onorarj, per l'uſo della Bugia, e del Canone, e per veſti diſtinte dal reſto del Clero. Con queſti mezzi la Corte di Roma ha ſaputo mettere a taglia, e tributo la divozione, e l'ambizione inſieme degli uomini, e ne coglierà ſempre un frutto maraviglioſo, ſino a tanto che il velo dell'ignoranza, e dell'inganno terrà coperto lo ſplendore della verità. E perchè tutto coſpiraſſe al medeſimo fine la ſteſſa educazione della gioventù fu ridotta a traffico, poichè furono inſtituiti molti Collegj per allettare la fantaſia delle Famiglie, e delle Nazioni a mandarvi i figliuoli, i quali portano il danaro fuori di Patria, e vi ritornano coll' incomoda merce delle ricevute impreſſioni. A tale oggetto vediamo fondati il Collegio Illirico a Loreto per gli Schiavoni, quello di S. Atanaſio in Roma per i Greci, e l'altro denominato Ceteſola per li Bergamaſchi, i quali cavano aſſegnamenti, ed utilità continue dalle noſtre Provincie. Eſigerebbe inoltre qualche provvidenza l'arbitrario allontanamento, che tal volta fa qualche Veſcovo dalla ſua Dioceſi, e dallo Stato

ſotto preteſto di paſſare a Roma ſenza prima render note al Sovrano le cauſe legittime, che lo diſtaccano dal ſuo Gregge, ed ottenerne il conſenſo pubblico, come lodevolmente ſi pratica in altri Dominj del Criſtianeſimo, e come per lo più hanno oſſervato li ſteſſi Cardinali Veneti, Paſtori di qualche Chieſa, e nei Meſi paſſati anco il Signor Cardinal Priuli Veſcovo di Padova. Abbiſognano principalmente i Veſcovi delle Provincie oltre Mare, e dell'Iſtria di eſſere avvertiti di queſta diſciplina neceſſaria agli oggetti della Religione, e del Principato col mezzo delle Cariche primarie, o colla minaccia del ſequeſtro, e dell' Economato Regio ſopra tutti i loro beni, ed effetti.

Queſti ſono, Sereniſſimo Principe, i varj canali di ſuo ordine da noi viſitati, per i quali paſſano altrove le ſoſtanze dello Stato ſenza altro ricambio, che di parole, e di carta ſcritta.

Data dalla Deputazione Eſtraordinaria ad Pias Cauſas gli 19. Maggio 1769.

Z. Ant. da Riva Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Andrea Querini Deputato Eſtraordinario Aggiunto.
Aluiſe Valareſſo Deputato Eſtraordinario Aggiunto.

SCRITTURA
DELLA DEPUTAZIONE
ESTRAORDINARIA AD PIAS CAUSAS
Per le Regole della Cancelleria Romana
PRESENTATA
NELL' ECCELLENTISSIMO SENATO
gli 4. Settembre 1769.

Num. L.

SERENISSIMO PRINCIPE

LE Regole chiamate della Cancelleria Apoſtolica erano a principio, e doverebbero eſſere in preſente ſemplici informazioni, e iſtruzioni, che il nuovo Pontefice indirizza a' ſuoi Officiali per la norma da ſeguire nella ſpedizione delle materie Beneficiali, e Giudiciarie ſpettanti alla Curia Romana. Non entrano pertanto a far parte alcuna nel Diritto Canonico ricevuto da tutta la Chieſa, e per conſeguenza non poſſono aver eſecuzione giuridica ſe non dove ſono, e in quanto ſono legittimamente ammeſſe e promulgate. Si eſtingue affatto ogni loro efficacia in Roma ſteſſa, quando ſi eſtingue la vita del Sommo Pontefice. Ad ogni nuovo Papa all' ingreſſo del ſuo Governo è in arbitrio di rinnovare, accreſcere, e diminuire quelle, che più crede opportune, coſicchè non formano un capo di Leggi perpetue, invariabili, e univerſali al Mondo Criſtiano; ma un direttorio temporaneo mutabile, caduco, e particolare della Papale Cancelleria. Gli

Pontefici però a noi vicini ne hanno uſato di chiamare all' oſſervanza quelle del Preceſſore, e lo ſteſſo ha praticato anco il vivente Clemente XIV., il quale ha fatto pubblicare le ſue ſotto nome, e colle formalità della Curia nel giorno 9. di Giugno decorſo in num. di 72. quante appunto erano le anteriori di Clemente XIII.. Se dunque ceſſano le vecchie in Roma iſteſſa col ceſſar di ogni Papa, ed abbiſognano le nuove di volta in volta di nuova forma, e di nuova promulgazione per renderſi obbligatorie in quello Stato, è chiaro altresì, che ceſſano molto più nelle altre Provincie, e che le nuove non poſſono trovarſi luogo ſe non vengono munite dell'eſpreſſo aſſenſo e Regio *Exequatur* del reſpettivo Sovrano.

Laſceremo di rimontare all' origine loro attribuita da più Scrittori all' induſtria di Giovanni XXII. celebre accumulator di danaro, verſo la metà del ſecolo XIV. nè ci eſtenderemo in oggi nel racconto di varj contraſti, e difficoltà, che hanno trovato nei Principati Cattolici, dove per varie cagioni ſi veggono variamente eſcluſe, o ricevute. Di ciò con molta chiarezza, e copia di cognizioni, oltre quanto ne ha ſcritto F. Paolo, ne ragionano in quattro ſeparate Scritture, che ſi raſ-

ſe-

ſegnano gli due Pubblici Conſultori Co. Triſſon Wrachien, D. Gio. Batiſta Billeſimo, il P. Franceſco M. Leoni Minor Conventuale Pubblico Profeſſore, e il P. Maeſtro Paolo Canziani Servita da noi interrogati in ordine alla facoltà impartitaci, la dottrina dei quali rieſce di molto utile ſoccorſo agli ſtudj noſtri nell' involuta materia dei Benefizi Eccleſiaſtici. Ma ſtando a carico noſtro il dovere di riferire a parte a parte gli diſordini trovati, e gli rimedj, che ſi poſſono adoperare in tanto ſconcerto delle rendite, e diſpoſizioni Beneficiali, come ci è ingiunto da più Decreti, non ci era permeſſo di tacere, e di laſciare ſenza rifleſſo il diſordine maggiore di tutti, che ſenza eſitanza ſi può riputare anco la morboſa radice, e cauſa d'ogni altro. Tale è il vederſi nei tempi andati introdotta a poco a poco per una via di fatto nel Sereniſſimo Dominio ſenza l'eſame giuridico, nè il Sovrano conſenſo di V. Serenità l'eſecuzione delle Riſerve Pontificie contenute in eſſe Regole. Queſto atto di ſuprema Giurisdizione non poteva certamente eſſere ammeſſo ſenza offeſa di tutte quelle Leggi, che aſſoggettano le Carte Foreſtiere al Regio *Exequatur*. L'apertura fatta della connivenza degli Eccleſia-

ſici ambiziosi di maggiore avanzamento trasportò insensibilmente col vincolo delle Regole Romane fuori di Stato la distribuzione della maſſima parte dei Benefizj di queſte Provincie, contro le regole della Giurisdizione, del Diritto Canonico, e dell'intereſſe così pubblico, come privato. La Giuſtizia vuole, che a tutti ſia conſervato il ſuo, e chi ha ſtabilite, e dotate le noſtre Chieſe non ſi è mai ſognato di portare in lontano Paeſe le loro diſpoſizioni. Il Diritto Canonico poi riconoſce fondate nel Gius Comune le facoltà degli Ordinarj Collatori, e non fa eſente dal ſoſpetto di Simonia la riſcoſſione, che ſi pratica per iſtituire il Religioſo Beneficiato. L'intereſſe pubblico ricerca, che i Sudditi non ricevano da mani Foreſtiere i Benefizj, e da quelle riconoſcano la loro fortuna. L'economia finalmente delle loro Famiglie, e dello Stato eſige di eſſere ſollevata dall' eccesſivo diſpendio delle Bolle, che ſi pigliano in Roma, e per le quali ſpeſſe volte non baſtano le rendite del primo anno. Così il Miniſtero del Santuario, che deve vivere dell' Altare per le regole dell' Evangelio, reſta privo almeno per un anno del naturale ſoſtentamento in grazia delle Regole della Dateria.

Que-

Questo infortunio è venuto per gradi, poichè a principio gli Pontefici pregavano gli Ordinarj a conferir qualche Benefizio a poveri Preti da loro raccomandati; ma poi le preghiere divennero esortazioni, l'esortazioni si mutarono in ammonizioni, queste in comandamenti, minacce, scomuniche, e pene pecuniarie, e finalmente in un assoluto dispotismo, e rivoluzione di tutta la disciplina Benefiziale. Per questi fori non solo entrarono i mandati, l'aspettative, le prevenzioni, e gli altri modi inventati dagli studj del Papa a vantaggio proprio, e in danno altrui; ma resta tuttavia aperto un largo campo a mantenere in vita tutto ciò, che sfigura il Patrimonio di Cristo, e dei Poveri, e che ha dati tanti motivi di querela negli ultimi Concilj Generali. Vivono le Regole della Cancelleria, la pluralità dei Benefizj, le traslazioni frequenti, le rinunzie in favore, le Coadiutorie con futura successione, le Commende, le Rassegne in Curia, le Annate, le Dispense dai requisiti Canonici, e tanti abusi deplorati dalla pietà dei Fedeli, e contradetti dalle Sanzioni della Chiesa. A questi inconvenienti gravissimi, che sono considerati in linea Ecclesiastica, ne succede un altro in linea politica di molto pelo, qual

è

è quello, che un Principe Estero assegni fondi, e tenute, esiga contribuzioni, e leghi a se con giuramento di fedeltà i Sudditi dell'altrui Territorio senza il titolo competente di Sovranità, e di Dominio diretto. Tutti questi effetti sono compresi nelle Bolle delle Romane Collazioni, e la somma prudenza dell' Eccellentissimo Senato saprà discernere quali conseguenze dannose, specialmente in un Stato di Aristocrazia, debbano temersi nel loro progresso.

A principio il Mondo restò ingannato, perchè fu dato a credere, che la disposizione Pontificia fosse unicamente indrizzata a premiare il Clero più meritevole nella Vigna del Signore, o venisse ricercata dalla vera necessità di supplire all' altrui negligenza, o dal bisogno di dispensare taluno degli eletti al Benefizio in qualche impedimento canonico. Ma in progresso mutata, o almeno confusa l'idea di Chiesa con quella di Corte, le cose cambiarono, e sulla riverenza, e pietà de' Popoli si piantò dai Curiali quel traffico maraviglioso nascosto dentro le Regole di Cancelleria, che nel suono di vocaboli ha l' apparenza del merito delle persone, e del bisogno, e comodo delle Chiese; ma nell' effetto trae la sostanza delle famiglie

con

con molto incomodo delle Chiese stesse, e disordine degli Stati. Non trascurarono per altro i Principi, e le Nazioni di chiuder la porta alla maggior parte di tali introduzioni con Leggi, Concordati, e con altri mezzi creduti sufficienti alle particolari circostanze dei tempi, dei luoghi, e delle respettive occorrenze. Quindi è nata tanta varietà di pratiche, e diversità di giudizj nei Tribunali così Ecclesiastici, come secolari in ogni Governo, che lascia tuttavia incostante la disciplina delle cose Benefiziali. Il Clero Gallicano stabilì nel 1399. che fosse provvisto a tutti i Benefizj coll' elezioni Canoniche, e colla libera nomina de' Vescovi, oppure dei Giuspatronati. Lo stesso provvedimento fecero li Prelati della Spagna sotto il Re Arrigo III. Rinnovò la Francia sotto il Re Carlo VI. nel 1406. i medesimi decreti a fronte delle opposizioni del Papa. Nel 1418. esso Re Carlo colla famosa Prammatica Sanzione restituì le cose all' osservanza del Gius Comune. La qual Prammatica fu poi confermata dal Concilio di Basilea, e si mantenne salda fino a Lodovico XI. a tempo del quale cominciò a vacillare per opera del suo primo Ministro Cardinale, e dopo alcune vicende, e mutazioni restò in fine abolita col Concorda-

to ſeguito tra Leon X. e Franceſco I. Ciò non oſtante nè meno in Francia il Concordato ſteſso è in pieno vigore; ma ha ſofferte molte alterazioni così per parte dei Pontefici, come per parte dei Re, nè tutte le Provincie ſeguono un metodo uniforme, trovandoſi differenza tra le originarie componenti il Regno antico, e quelle incorporate alla Corona dopo il Concordato. La Germania ha provveduto a' ſuoi riſpetti nel 1448. col celebre Concordato tra Niccolò V. Pontefice, e la Nazione Germanica, in vigor del quale i Decreti dei Padri di Baſilea rimaſero parte ineſeguiti, e parte accettati, e febbene in allora furono reſtituite ai Capitoli l' elezioni canoniche nelle Chieſe Cattedrali, e nei Monaſterj; nondimeno la conferma loro fu laſciata al Papa con facoltà di far cambiamento, e gli vennero riſervate le dignità maggiori delle Cattedrali, e Collegiate, e l' alternativa dei meſi negli altri Benefizj. Nella Fiandra Cattolica la nomina de' Benefizj Conciſtoriali fu accordata da Leon X. a Carlo V. Imperatore come a Conte di Fiandra, e di Borgogna, e negli altri Benefizj inferiori pare, che abbia pur luogo l' alternativa dei meſi tra il Pontefice, e il Collatore Ordinario. Dall' alternativa però vengono eccettuati i Giuſ-

pa-

patronati di qualunque genere, come è l'uſo di tutti i Regni. Le Chieſe Parrocchiali, i Benefizj Patrimoniali, e che ſono affetti ad un certo genere di perſone, quelli, che vacano per ſola dimiſſione, o permuta, e tutti quelli, che ſi dicono ſemplici, coſicchè a poco ſi riduce la diſpoſizione del Papa. La Pollonia ammette le riſerve Pontificie, ed anco le aſpettative, ſebbene abolite queſte ultime dal Concilio di Trento accettato in quel Regno. La Spagna inoltre ha un Concordato ſtabilito con Benedetto XIV. il quale piuttoſto ſi può tenere per un contratto formale, mentre eccettuati 52. Benefizj laſciati alla libera collazione Pontificia, gli altri furono ſottopoſti alla nomina Regia, o reſtituiti alle Canoniche elezioni, avendo il Re compenſata la Corte Romana collo sborſo in una volta di 113333. ſcudi Romani oltre 5000. ſcudi annui per il mantenimento del Nunzio in Madrid. In queſta guiſa il titolo Divino, e le ragioni ſpirituali del Papa tanto elagerate dal fervore dei Curiali, e dai Decretaliſti ſopra tutti i Benefizj del Mondo, paſſarono in vendita a pagamento in faccia di tutta la Chieſa. Anco il Re di Sardegna gode la preſentazione a tutti i Benefizj Conciſtoriali per un indulto accordato da Nicolò V. nell'

anno

anno 1451. al Duca Luigi; ma insorte questioni sulla sua intelligenza fu stabilito un concordato al tempo di Benedetto XIII., il quale dopo la sua morte fu lacerato dai Cardinali chiusi in Conclave sotto pretesto di mala versazione adoprata dal Cardinal Coscia, e venne poi ravvivato con nuovi maneggi sotto i Pontefici successori.

In questo Dominio non essendovi concordato espresso gli affari doverebbero ritrovarsi a miglior condizione degli altri, poichè i concordati in fondo non sono che contratti sopra le cose proprie, avendo la Corte di Roma l'industria di questionar sempre sulle cose altrui. Quì a somiglianza di qualche altro governo si è proceduto per la via del fatto; ora dissimulando, ed ora facendo opposizioni agli abusi a misura dei reclami, e delle insorgenze. Sarebbe però fatica lunga, e tediosa il recapitolare le Leggi, i Decreti, e li Giudizj coi quali fu posto qualche argine ai disordini in questa materia. La Sereniſſima Repubblica non inferiore a qualunque altro Principe Cattolico nell' impegno di sostenere affieme colla Canonica disciplina le ragioni delle sue Chiese, e dei propri sudditi ha fatte in varj tempi moltiplici provvidenze, che sono assai note, per abo-

li-

lire gli abuſi delle Aſpettative, delle Commende, delle Penſioni, delle Coadiutorie con futura ſucceſſione, delle Rinunzie in favore, delle Raſſegne in Curia, ed altri modi poco lodevoli per conſeguir Benefizj nella Corte di Roma. Difeſe rigoroſamente, e repriſtinò di tempo in tempo i Giuspatronati così Laici, come Eccleſiaſtici, e preſidiò i diritti dei Veſcovi, e dei Capitoli ogni volta che per la via deliberativa, e giudiziaria preſentarono i loro ricorſi ai Pubblici Tribunali. Chiuſe l' ingreſſo, e fermò la mano della Corte, allorchè tentò di eſtenderla ſopra gli ſpogli de' Beneſiziati. Così operando per la via del fatto ha potuto arreſtare gl' inconvenienti, che parimenti per la via del fatto furono promoſſi. Ma tra queſti poterono ſinora fuggire dall' occhio pubblico quelli, che derivano dalla furtiva eſecuzione delle Regole di Cancelleria, quantunque non riconoſciute con eſame giuridico, nè ammeſſe nello Stato coi modi delle ſue Leggi. Entrano ora per ſorpreſa, e per timore delle minacce ſpirituali, ora per l' intereſſe dei Sacerdoti provviſti, ora per ſegrete inſinuazioni, e maneggi, così che la loro introduzione dipende da tanti fatti privati, quanti ſono i luoghi ſudditi, che l' hanno am-

ammeſſe. Nè tutte vennero a un tempo medeſimo, nè trovarono ſempre ricetto pronto, nè in ogni luogo. Dai Benefizj della Dominante ſono rimaſtee ſcluſe, eccettuato l'Arcidiaconato della Cattedrale Caſtellana, e tuttavia non ſi attendono in alcuni Corpi Capitolari, dei quali ſi darà conto in altra Scrittura. Negli altri luoghi ſono ſtate introdotte arbitrariamente parte in tempi lontani, e parte in tempi vicini. E ſe alcuni poterono eſcludere con braccio privato, e chiudere la porta in faccia, perchè non potrà il Principe altrettanto? E ſe Voſtra Serenità con giudizj, e Decreti particolari ha potuto vendicare le ragioni de' ſudditi ricorrenti, ed abolire gli effetti delle riſerve contenute in queſte Regole, qual ragione potrà mai impedire di fare altrettanto con una provvidenza di generale ſiſtema? Mancando dunque di un requiſito così importante quanto è il Pubblico aſſenſo, e cagionando li perniciosi effetti, che abbiamo accennati, ſembra neceſſario che la Serenità Voſtra interponga la ſua autorità facendo ſoſpendere nell' Oſſizio della Reviſione de' Brevi il paſſaggio di qualunque Bolla, e Carta appoggiata al nudo fondamento di ſſe Regole.

E perchè i ſudditi male educati in queſta parte di polizia ſoſſero trattenuti dentro i debiti cancelli potrebbe eſſer fatto ſapere, ſe così pareſſe, in cauti modi alle Cancellerie Eccleſiaſtiche dello Stato, che in avvenire non ſarà dato il poſſeſſo temporale in tutti i Benefizj, che hanno cura di anime nei Giuſpatronati di qualunque genere, nei Patrimoniali, ed affetti a qualche determinato genere di Perſone, come ſono Cantori, e Graduati, e Cittadini del luogo, e ſimili, nelle Cappellanie, ed in altri ſomiglianti Offizj, e Benefizj Reſidenziali, quando non ſiano muniti delle Bolle rilaſciate dai Collatori Ordinarj nelle forme Canoniche ſecondo le diſpoſizioni del Gius Comune, e ſecondo la mente dei pii Fondatori, ſalvi in ogni caſo i requiſiti voluti dalle Fondazioni.

Ciò è quanto ſa ricordare il noſtro zelo per adempimento del proprio dovere, e la virtù ſingolare di VV. EE. potrà dedurre dalla noſtra riverente, ma ingenua eſpoſizione la neceſſità della più robuſta coſtanza per riordinare queſta materia. Certo è, che quanto più il ſuo regolamento ſi accoſterà a quei principj, che l' hanno governata glorioſamente per dodici ſecoli, tanto più ſi allontanerà dai difetti preſenti,

ti, e si troverà vicina alla verità, alla giustizia, e alla perfezione. &c.

Data dalla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas gli 4. Settembre 1769.

Z. Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggiunto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggiunto.
Aluise Valaresso Deputato Estraordinario Aggiunto.

SCRITTURA
SUL DIRITTO

Che ha il Governo Secolare di determinar il quantitativo della Congrua da assegnarsi a' Parochi Secolari delle Chiese unite a' Monasteri,

PRESENTATA ALLA
DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA
A D P. C.
Dal Sig. Giambatista Arrigoni
gli 16. Aprile 1770.

Num. LI.

Illuſtriſs., ed Eccellentiſs. Signori.

ALla onorevole venerata Commiſſione delle EE. VV. per ſoddisfare nella miglior maniera, che per la mia debolezza ſi ſpoſſa, riſponderò primieramente al primo punto della ricerca, cioè: Se per determinare, e ſtabilire il quantitativo della Congrua ſufficiente a' Sacerdoti Secolari Parochi delle Chieſe unite a' Monaſteri, e da queſti preſentati alle Curie Veſcovili in ordine alla Parte 7. Settembre 1768. baſtar poſſa la ſola autorità Secolare, ovvero debba averſi il conſenſo della Eccleſiaſtica, e paſſerò poſcia all' eſame del ſecondo punto, cioè quali Regole di provvidenza generale poteſſero ſtabilirſi per riordinare la materia ſopra i principj della Canonica Giuriſprudenza.

E' pur troppo deplorabile, come è ben noto alla Sapienza dell' EE. VV. l' abuſo graviſſimo nella materia beneficiale introdotto circa il Secolo X. colla unione ed incorporazione di molte Chieſe Parrocchiali agli Collegj dei Canonici, e dei

Monaci (1). Paſſati queſti dal primitivo loro ſtato di ſolitudine, e ritiro alli Luoghi più abitati del Mondo, preſero tanta forza, che s' impadronirono dei Beni anco Beneficiali coll' appoggio, che a poco, a poco s' acquiſtarono prima dei Veſcovi, poi dei Principi, e finalmente dei Romani Pontefici. Al zelo però delle anime dimoſtrato da principio come unico ſcopo vi aggiunſero in progreſſo quello dell' intereſſe a ſegno tale, che volendoſi ſgravare dal peſo della Cura, ma con ritenerne le Decime, e Proventi da quella dipendenti, cominciarono gli Abati dei Monaſteri a demandare l' amministrazione della Cura a' Preti Secolari col titolo di Vicarj anco amovibili, aſſegnando loro piccola porzione di quelle rendite, quali volevano, ſerviſſero in loro Benefizio.

Non era poſſibile agli Chierici Secolari deſtinati Vicarj il ſoſtenerſi con tale ſcarſo aſſegnamento, e perciò erano frequenti le loro doglianze, ed anche

(1) *Wan-Eſpen tract. de Jur. Paroch. Cap. 3 §. 1. part. 4., & alibi. & Coſta Orig. Rend. Eccleſ. p. 1. f. 60. 62. 94. 105., & ſeqq.*

che conteſe co' Monaci, contro gli quali inveiſce S. Bernardo chiamando coſa arrdita, ed ingiuſta il pretendere il vino dalla vigna da eſſi non piantata, ed il latte dalla Greggia per loro non paſciuta, quando chi ſemina deve anche raccogliere. (1)

Portato tale abuſo agli rifleſſi del XII. Concilio Generale, che è il Lateranenſe IV. ſotto il Pontefice Innocenzio III. (2) eſſendoſi riconoſciuta la gravità del diſordine, e la giuſtizia, che chi ſerve all'Altare, viva dell'Altare, fu comandato l'aſſegnamento di una ſufficiente porzione alli Preti deſtinati alla Cura dell' Anime.

(1) S. Bernardo. *Qua audacia, o Monachi, praeſumitis ſeu vinum de vinea, quam non plantaſtis, ſeu lac de grege, quem non paſcitis? Quo pacto ibi exigitis ubi nihil exhibetis .... Invidioſum admodum eſt velle metere ubi non ſeminaveris, ſed & colligere quod alius ſparſerit etiam iniurioſum.*

(2) *Decretal lib. 3. tit. 5. de Praeb. Cap. 30. Extirpandae conſuetudinis vitium. Cum igitur os bovis ligari non debeat triturantis, ſeu qui ſervit Altari, de Altari vivere debeat, ſtatuimus ut portio Presbyteris ipſis ſufficiens aſſignetur.*

Fu poi detta porzione chiamata *Congrua*, come quella appunto, che ſi conveniva a coloro, che amministravano la cura delle Anime, e ſervivano alla Chieſa.

Siccome però tale Congrua veniva tratta dall'intero delle Decime, e Rendite, che appartenevano al primitivo Curato, e che colle unioni, o con altri modi s'erano appropriate gli Monaci, così pretendendo gli ſtudioſi del Gius Pontificio fondati ſulli Teſti di alcune Decretali (1), che le Decime ſieno una coſa ſpirituale, e ne appartenga perciò la Giudicatura, e Deciſione al ſolo Giudice Eccleſiaſtico, paſſarono pure gli medeſimi a ſtabilire d'accordo, che anco l'aſſegnazione della Congrua, e qualunque queſtione in detto propoſito appartenga alla ſola Giurisdizione Eccleſiaſtica, perlochè riferiſcono varj altri Teſti delle Decretali medeſime (2). Alle Decretali ſuddette ſuſ-

(1) *C. Tua 25. de Decim. num. 2. Barboſ. ibi num. 2. Monet. de Decim. C. 8. princ. Rebuff. de Dec. quaeſt. 10. num. 35. Guttier. Praet. quaeſt. lib. 3. q. 26. num. 11. Pirbing. Engel.*

(2) *C. 12. de Monach. lib. 3. tit. 5. de*

ſuſſiegue il Concilio di Trento, il quale ſembra che inclini ad appoggiare anche eſſo l'aſſegnazione della Congrua porzione al Giudizio, ed arbitrio del Veſcovo. Riferirò però gli luoghi tutti, ove il ſuddetto Concilio ne fa di ciò menzione.

Il primo dunque ſi è nella *Seſſione* 6. *Cap.* 2. *de Ref.*, ove dice eſſere Offizio del Veſcovo, a cui dà la facoltà di Delegato anche della S. Sede il provvedere, che colla Deputazione dei Vicarj, e coll'aſſegnamento di Congrua Porzione dei frutti non reſti negletta, ed abbandonata la Cura delle Anime. Parla in queſto Capo il Concilio dei Benefizj Reſidenziali, ma commendati, nelli quali o per indulto, o per Pontificia Diſpenſa gli Benefiziati non riſedevano. Premendo però al Concilio la Reſidenza, ed il ſervizio delle Anime comanda a' Veſcovi, che anche con autorità Apoſtolica deputino gli Vicarj neceſſari per la Cura; e

---

5. *de Praeb. Cap.* 1. *ſuſcepti de Praeb. in* 6. *Cap.* 2. *Stat. de Decim. in* 6. *Clement.* 1. *& Conſtit. de Jurep. Rebuff. de Congrua Port. Benef. q.* 7. *num.* 55. *Reiffeſt. Iur. Can. lib.* 3. *Decret. tit.* 1. *de Capel. Monach. num.* 12. *tit.* 3.

gli assegnino la sufficiente Congrua; lo che era certamente giustissimo, mentre altrimenti gli Benefiziati col pretesto dei loro Privilegj averebbero continuato a lasciare in abbandono le Chiese, come in quei tempi pur troppo facevano.

Dello stesso tenore è da considerarsi il prescritto nella Sessione 7. *Cap.* 5. *de Ref.* parlandosi in questa di quei Benefiziati, che con detestabile abuso ritenevano più Benefizj incompatibili, ed anche Curati.

Nella Sessione 21. *Cap.* 4. *de Ref.* poi lascia all' Arbitrio dei Vescovi anche come Delegati Apostolici l'assegnare la Congrua Porzione al Paroco d' una nuova Chiesa Parrocchiale in caso di smembrazione, e questa la stabilisce sulli frutti, e Rendite della Matrice. Che se queste non sopravanzassero al mantenimento dell' antico Paroco, incarica il Vescovo a costringere il Popolo, perchè somministri il necessario mantenimento al Paroco nuovo. Questo però non viene permesso da varj Principi nei suoi Stati, nei quali non vogliono, che sieno imposte nuove collette, ed obbligazioni al Popolo senza loro autorità, e molto meno per la pratica veduta viene ciò permesso in questo Serenissimo Dominio.

Nel-

Nella Seſſione ſteſſa al *Cap.* 6. dà libertà alli Veſcovi come Delegati Apoſtolici ancora di deſtinare a certo tempo Coadiutori, o Vicarj alli Parochi ignoranti, o ſcandaloſi coll' aſſegnazione di parte dei frutti, e col provvedere in altra maniera al vitto dei Vicarj medeſimi.

Dà pure facoltà alli Veſcovi medeſimi nella Seſsione 24. *Cap.* 18. di deputare Vicarj nel caſo di Vacanza delle Parrocchiali coll' aſſegnamento di Congrua Porzione dei frutti a loro arbitrio, e così ſino a tanto che venga provveduto di nuovo Paroco.

Nella già allegata Seſsione 7. *Cap.* 7. parla a propoſito dei Benefizi Curati uniti a Cattedrali, Collegiate, Monaſteri, o altri Luoghi Pii in perpetuo. Comanda però alli Ordinarj la viſita annuale dei Benefizj ſuddetti, e che reſti provveduto alla Cura dell' Anime col mezzo dei Vicarj anco perpetui coll' aſſegnazione a' medeſimi anco ſopra coſa certa della terza parte dei frutti, , o maggiore poi, o minore ad arbitrio delli ſteſſi Ordinarj, affinchè lodevolmente vi ſi eſerciti la Cura delle Anime (1).

(1) *Concil. Trid. Seſs. 7. C. 7. de Ref.*

Conferma finalmente il ſuddetto Capo nella *Seſſione* 25. *Cap.* 16. *de Ref.* ove comanda, che li Benefizj Curati non ſi cangino in ſemplici, e che ſe non ſi ritrovaſſe aſſegnata al Vicario della Chieſa una Congrua Porzione, debba queſta venire aſſegnata ad arbitrio dell' Ordinario, entro un anno almeno dopo il Concilio ſteſſo.

Tutte le ſuddette Provvidenze del Concilio conſiderate con imparzialità non guardano ſe non l'oggetto importante di togliere gli oſtacoli all'aſſiſtenza delle Anime, che al ſuo tempo in molti Luoghi ſi ritrovavano abbandonate per la lontananza, o negligenza dei Paſtori, e per le affittanze, e diviſioni arbitrarie, che ſi fa-

---

Ref. [1] *Beneficia Eccleſiaſtica Curata, quae Cathedralibus . . . vel Monaſteriis . . . . perpetuo unita, & annexa reperiuntur, ab Ordinariis Locorum ſingulis annis viſitentur, qui ſollicite provideri procurent, ut per idoneos Vicarios etiam perpetuos . . . ab eis cum tertiae partis fructuum, aut maiori, vel minori arbitrio ipſorum Ordinariorum, portione etiam ſuper certa re aſſignanda, ibidem deputandos animarum Cura laudabiliter exerceatur.*

facevano dei Benefizj, o per altri abusi gravissimi già noti nella Storia Ecclesiastica. Non vi è però passo, in cui esso stabilisca tali proventi, ed assegnamenti dei medesimi per cosa spirituale, nè gli definisce di Gius privativo dei Vescovi, ed in conseguenza non toglie nè diminuisce ai Principi quel Diritto, che loro appartiene per il Sommo Impero, e per la protezione particolare, che devono alle Chiese, ed a' suoi Sudditi.

Alli Dottori poi sopraccennati, che appoggiano la loro opinione al Gius discendente dalle Decretali risponde appositamente Fra Paolo (1) insigne Consultore della Repubblica, dimostrando, che si abbagliano, e ciò per non essere essi versati nei Libri Sacri, non essendo professione propria dei Canonisti l'intendere i Misteri della Religione Cristiana. Potrebbe a ciò aggiungersi ancora, che come addetti alla Corte Romana, cercarono sempre di stabilire quei principj, che fossero più conformi alla grandezza, ed interessi della medesima. Comprova poi egli la sua proposizione coll'insegnare,

(1) *Fr. Paolo Trat. Mat. Benef. §. 21. q. 1.*

che la Legge delle Decime nel tempo della Legge ſcritta era bensì Legge Divina Moſaica; ma eſſendo queſta Legge data da Dio per Mosè al Popolo Ebreo, ceſſata quanto alle coſe Ceremoniali, e Giudiciali, ceſsò ancora la virtù obbligatoria della Legge medeſima, ſicchè può ben chi regge far Leggi ſimili; ma non ſarà però queſta Legge Divina, ma bensì Legge del Principe ſotto il Dominio del quale reſtano perciò gli Beni Eccleſiaſtici, e le Decime, ed in conſeguenza a lui ne ſpetta ogni Diritto anco della Giudicatura, e Deciſione.

Anche prima della Legge ſcritta per iſtinto naturale delle Nazioni ſi doveva mercede, e ſoſtentamento alli Miniſtri del Santuario, come riflette il Celebre Canoniſta di Lovanio (1). Fu poi nella Legge ſcritta Moſaica eſteſo, e promulgato il precetto. E nella Legge Evangelica reſtò bensì confermato riſpetto al neceſſario Congruo ſoſtentamento dei Miniſtri, ed Operarj nella Vigna del Signore, ma non già riguardo alla contribuzione delle Decime. Il Sig., così (2) S. Paolo or-

(1) *Wan-Eſpen* 16. C. 1. §. 1.
(2) *Divus Paulus Ep.* 1. *ad Corinth.*

ordinò, che quelli, i quali predicano il Vangelo, vivano del Vangelo, e ciò riluce anco in altri passi della Sacra Scrittura.

Parmi posto così in chiaro l'abbaglio scoperto dal lodato Fr. Paolo nei Canonisti, quali confondono il Precetto della Legge Divina Naturale, che il Ministro della Religione viva del suo Offizio, che presta, e della Legge Divina Evangelica, che il Ministro del Vangelo viva del Vangelo medesimo, ne tirano la conseguenza, che anco le Decime siano di Gius Divino, quando sono queste di puro Gius Umano, e Temporale, e soggette alla Giurisdizione del Principe.

Al Principe però spetta certamente, come sostiene francamente il suddetto Wan-Espen (1), il giudicare in Possessorio in materia di Decime, e di Congrua Porzione. Conferma poi per la sua proposizione col riferire l'osservanza del Belgio colle vicine sue Provincie, per la quale non possono li Vescovi giudicare del Possessorio neppure delle cose Spirituali, e spe-

---

rinth. 9. *Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere.*

(1) *Wan-Espen* 16. §. 20.

cialmente delle Decime; perciò le queſtioni ſopra la Congrua ſi devolvono alli Giudici Regj, quali almeno provviſionalmente ne fanno l'aſſegnazione. Sino del 1570. in un Editto al Sinodo Mechlinieſe all' Articolo 16. li Principi Alberto, ed Iſabella dichiararono, che in difetto dei Veſcovi negligenti nell' aſsegnare la Congrua alli Parochi poteſsero queſti ricorrere al Regio Conſiglio nelle reſpettive Dioceſi per l'opportuno provvedimento; ed in fatti da tale deliberazione ſucceſse, che alli tempi del lodato Scrittore ſi agitava giornalmente dinanzi al Tribunale Regio la Cauſa di Congrua. Anzi oltre la Congrua ſi vede praticata anco la Deputazione di Cooperatori, o ſia Vice-Parochi dal Senato Regio nel Ducato del Brabante con ſentenza pronunziata in Bruſelles nel dì 14. Marzo 1684. a favore degli Abitanti di una Parrocchia ſoggetta al Veſcovo di Anverſa, contro il quale unitamente ad altri contendenti furono deputati due Vice-Parochi col provviſionale aſsegnamento a cadauno dei medeſimi di 100. patacconi oltre le coſe accidentali.

Nella Francia pure furono pronunziati varj Arreſti ſulla Congrua, in uno dei quali del 1636. vedeſi giudicata al Paro-

co

co la Congrua Porzione, ed inoltre le oblazioni, Anniverſarj, ed altri annui emolumenti. Carlo IX. riduſse la Congrua alla ſomma di 120. lire di Francia nette e libere da ogni aggravio, ma con diverſi placiti fu poi accreſciuta a lire 150. indi a 200. e finalmente a 300. nella qual ſomma di lire 300. di Francia, che ſono 100. patacconi del Brabante reſtò fiſsata con Editto del Re di Francia nel 1686.

Una tale provviſione, e Giudizio Poſſeſsorio competente alli Giudici Laici non ha cuore di negarlo lo ſteſso Rebuffo (1) col fatto, quantunque nell' animo, e coll' opinione coltivi ſentimento diverſo dalla pratica, di cui confeſsa averne veduti egli ſteſso gli eſempj.

Il Decretaliſta poi Reiffeſtuel (2) aſſeriſce anch' egli, che il Poſſeſsorio in materia di Decime ſpetti al Giudice Laico; ma non lo vuole di ſuo Gius privativo, ſoſtenendo che in ciò ſi dia luogo alla prevenzione del Foro, come afferma eſſe-

(1) *Rebuff. de Congr. Port. q. 7. num. 59.*

(2) *Reiff. Jur. Can. lib. 3. Decretal. tit. 30. de Decim. §. 8. num. 164. 166.*

eſsere ſtato ſtabilito nei Concordati del Tirolo col Veſcovo di Breſsanone, e nelli Statuti, e Concordati di Baviera del 1585.

Tutto ciò premeſso a maggiore dilucidazione della materia il mio umiliſſimo parere ſopra la prima parte della domandata commiſſione ſi è, che poſsa beniſſimo la ſola autorità Secolare ſenza il concorſo dell' Eccleſiaſtica fiſsare nel caſo preſente, e comandare la contribuzione della Congrua ſufficiente a quei Parochi, che per ſapientiſſimi ſalutari oggetti furono colla venerata Legge 7. Settembre 1768. fatti ſoſtituire nella Cura alli Regolari, e ciò per le ſeguenti fortiſsime ragioni.

I. Che che ne dicano alcune decretali, e la turba de' Canoniſti appaſsionati per le Romane coſe; non può certamente porſi in dubbio; anzi è certo in verità di fatto, che le decime, come ſopra ſi è dimoſtrato ſono coſa meramente Temporale, e non già ſpirituale, derivando queſte da Beni, che ſono ſempre in Dominio, e poteſtà del reſpettivo Principe unico, e ſolo padrone di quanto v' ha nel proprio Stato (1).

II. Il

(1) *Wan-Eſpen Tract. de Recurſ. ad*

II. Il Concilio di Trento non toglie tale diritto a' Principi, ed in molti casi ne' quali parla di Congrua, vi era ragione di lasciarla ad arbitrio de' Vescovi attese le particolari circostanze di que' tempi come già di sopra si è detto.

III. Avendo l' Eccellentissimo Senato comandata sulle basi del Diritto Canonico la Deputazione de' Preti Secolari come Parochi in luogo de' Regolari coll' assegnamento di Congrua sufficiente, altro non fece certamente, che prescrivere l'esecuzione delle Canoniche Provvidenze. Se però li Regolari ubbidirono in parte colla destinazione de' Preti Secolari; ma non assegnarono a' medesimi la sufficiente Congrua, ad altri certamente, che al Senato medesimo che fece la Legge, spettar non deve il farle intieramente eseguire, lochè non si otterrà mai se colla sua autorità non resterà fissata la Congrua medesima.

IV. Se li Parochi ad onta dell' emanata Legge si ritrovano aggravati, mentre non hanno il necessario provvedimento, da chi devono essi essere sollevati fuorchè dal

---

Princip. cap. 4. §. 3. p. 8. Sunt enim Res, & Possessiones Temporales sub Imperio, & Potestate Principum.

dal naturale loro Principe, il quale per massima incontrastabile è costituito da Dio Signore sopra il suo Popolo; perchè restino vendicate le violenze, ed oppressioni, che gli si praticano, e vengano li deboli sudditi protetti, e difesi contro li più forti, e potenti (1).

V. Se con replicati Decreti posteriori alla Legge suddetta fu comandato, che i Parochi suddetti sieno inamovibili, e debbano prendere il solito possesso temporale, quando non gli sia per anco assegnata Congrua sufficiente al loro mantenimento, o devono essi rendersi disubbidienti alle Leggi del Principe con astenersi dal prendere il temporale possesso per non avere neppure il modo di vivere, o se in obbedienza alli salutari Decreti lo hanno preso, resta inoperoso l'effetto del temporale possesso medesimo; mentre non possono percepire ciò che intese il Senato di assegnargli, cioè la Congrua sufficiente al loro sostentamento. Al Senato medesimo dunque spetta il vindicare tali disordini, e viene ad essere un Giudizio Possessorio, quello, con cui fissasse la sufficiente Congrua Porzione alli sudditi suoi Parochi. Nè già

(1) *Eccles.* 5. *David Psalm.* 71.

già così procedendo si arroga il Principe quell' autorità, che non se gli compete, nè si frammischia in cose spirituali; ma stabilisce piuttosto ciò, che è di suo Sovrano diritto, comandando l' esecuzione delle sue Leggi, e provvedendo alla quiete, e tranquillità de' suoi sudditi, come osserva il dottissimo Damaudero (1) presso il lodato Wan-Espen (2); e lo stesso Antonio Fabro (3) abbenchè prevenuto per Roma, con-

(1) *Damhauder Prax. Rer. civil. c. 41. num. 4. In isto casu judex saecularis non debet se immiscere rebus spiritualibus, nec spirituales tractat, aut exercet, sed tantum, quod est mere saeculare, dum pias contentiones, & turbationes a suae Reipublicae subditis arcet, & prohibet; unde dicunt Franci, quod judex saecularis optimo jure possit decernere, & dare hanc Provisionem, & per eam cognoscere de materia beneficiali; quia licet beneficium, & beneficii functio sit mere spiritualis, tamen tranquillitatis reipublicae defensio saecularis est.*

(2) *Wan-Espen de Rec. ad Princ. C. 4. §. 1.*

(3) *Antonius Faber de jurisd. omni ju-*

confessando la consuetudine presso i Francesi, e Savojardi di giudicare almeno Provvisionalmente sopra la Congrua, sostiene essere ciò di tutta giustizia, e ragionevolezza, non dovendo lasciarsi il Paroco senza alimenti, onde sia dalla miseria costretto ad abbandonare la cura dell' Anime, argomento questo di somma importanza per il Principe, a cui spetta perciò il pronto riparo, ed opportuno provvedimento.

VI. E'

---

judic. definit. 16. *Obtinuit praesertim apud Gallos, & apud Nos* (cioè Savoja) *ut de eo* (debito della Congrua) *judex Laicus incidenter saltem, & provisionaliter pronunciet: neque id per usurpationem dumtaxat, & sine ratione, ut quidam calumniantur, sed ob id vel maxime quod cum lis super petitione coram judice Ecclesiastico magnas plerumque moras secum trahat, permittendum non est Curionem, & Parochum laborare interim inopia de alimentis destitutum necessariis, animarum sibi commissarum curam salutemque deserere. Interest namque Principis Reipublicae providere ne quid tale accidat, ideoque ad Principem magis ea cura pertinet; cum etiam in beneficialibus possessionis cognitio ad judicem Laicum spectet.*

VI. E' veramente assai forte la enunciata ragione, che la Congrua serva d' alimento al Paroco; poichè da questa ne discende, che la causa di Congrua sia in realtà una causa d' Alimenti, come sostiene il sullodato Wan-Espen (1), il quale su tal base assieme pure con altri dottori decide, che deve perciò la causa di Congrua spedirsi sommariamente, come appunto quella d' alimenti; e ciò non solo per la ragione universale, che il ventre non soffre indugio, perlochè molto meno deve soffrirlo il Paroco con restare privo degli alimenti necessarj; ma ancora per altra ragione particolare, cioè che il popolo non resti per tal motivo abbandonato dal Paroco medesimo; che se per ogni riguardo, e per tutte le leggi la causa di alimenti spetta alla giudicatura del Principe, e da' Laici Magistrati non può porsi in dubbio, che anche lo stabilimento della Congrua, comecchè causa anche essa d' alimenti sia di proprio diritto del Principe, ed appartenga alla Giurisdizione della Secolare Podestà.

VII. Fu in fatti ciò riconosciuto da' sapientissimi nostri Maggiori, i quali sen-

za

(1) *VVan-Espen de jur. Paroch. §. 9.*

za punto dubitarne giudicarono come alla Sovranità Sua competente un tale diritto.

Ricusavano li sudditi del Territorio Trevisano di pagare i Quartesi, cioè le decime dovute a' Parochi. Sulle doglianze però dello stesso Nunzio Apostolico, e di altri Ecclesiastici, comandò l' Eccellentissimo Collegio con sue lettere 5. Marzo 1551. al Podestà, e Capitano di Treviso (1) *Che quelli, che fossero soliti a pagare Quartesi, gli pagassero ancora nell' avvenire, e se alcuno pretendesse non esser tenuto, lo sentisse, ed amministrasse giustizia, facendo però, che in tanto si continuasse nei soliti pagamenti.* Le suddette lettere del Collegio Veneto furono poscia confermate dall' Eccellentissimo Senato, il quale con Ducali 1554. 21. Dicembre coll' assenso degli Ambasciatori della Comunità di Treviso confermò *in omnibus* le lettere medesime, e vi aggiunse soltanto la dichiarazione, che le Terre, e Possessioni solite a pagare il Quartese, dovessero continuare a pagarlo, con ordine espresso, che le cause, che per causa di Quartesi nascessero, spedirsi dovessero sommariamen-

(1) *Stat. Ven. leg. civ. fol.* 289. *e* 290.

mente; e che le appellazioni dalle ſentenze del Podeſtà, e Capitano di Treviſo, o Rettori delle Caſtella, doveſſero eſſere ſpedite ordinariamente ſecondo la diſpoſizione delle Leggi. Tale deliberazione preſa dall' Eccellentiſſimo Senato per la ſola Città di Treviſo fu poſcia ſotto li 2. Aprile 1555. eſteſa, e ne reſtò comandata la eſecuzione in tutto il Veneto Dominio. Io non mi diffonderò già in que' rifleſſi, che far ſi potrebbero ſopra detta Sovrana Deliberazione; mentre queſti, e molto maggiori ancora ſaprà farveli il penetrante, e ſublime intendimento dell' EE. VV. Dirò perciò ſoltanto che colla Legge ſuddetta vedeſi ſtabilita ſenza eſitanza l' autorità Sovrana del Principe non ſolo nel Giudizio poſſeſſorio delle Decime, di cui non v' ha quiſtione; ma nel Petitorio ancora; poichè nella medeſima ſi comanda la cognizione ſulla ragione del pagare, con che reſta pienamente riſervata alla ſola autorità del Principe la deciſione delle controverſie, che naſcer poteſſero in tal materia. Rifletterò pure umilmente al tempo della Legge ſuddetta, che è l' anno 1555. cioè anni 9. prima del compimento del Tridentino Concilio ultimato ſoltanto nel 1564. Oltrechè però lo ſteſſo Concilio in più luoghi riſerva, e conferma gli uſi, e

con-

conſuetudini precedenti, il ſapientiſſimo Veneto Senato primo fra i Principi Cattolici ad accettarle, non volle però coll' accettazione, che foſſe recato verun pregiudizio alle anteriori ſue Leggi, Diritti, Privilegj, e conſuetudini, che però ſe il Senato era in poſſeſſo prima del Concilio medeſimo della Giudicatura delle Decime, come chiaramente apparisce dalla Legge ſuddetta, ne reſtò certamente anche in progreſſo, ed in conſeguenza anco dell' aſſegnamento della Congrua Porzione in tanto vietata da' parziali ſcrittori del Gius Pontificio, in quanto che riſulta queſta dalle Decime conſiderate con' fallo ſuppoſto come coſa ſpirituale, e perciò ſenza eſitanza deve ſtabilirſi come diritto del Principe l'aſſegnazione della Congrua ſufficiente al mantenimento de' Sacerdoti Secolari ſoſtituiti in eſecuzione della Legge dell' Eccellentiſſimo Senato in Parochi delle Chiete ſinora abuſivamente occupate dai Regolari.

VIII. La Legge ſuddetta, e le antiche conſuetudini di queſto Sereniſſimo Dominio non furono mai neglette, nè poſte in oblivione, anzi per forza appunto delle medeſime ſeguirono Giudizio di Poſſeſſorio in materia di Quarteſi, che vale a dire Decime dinanzi al Magiſtrato

Ec-

Eccellentiſſimo dell' Avogaria come Giudice d alimenti, e nell' Eccellentiſſimo Pien Collegio moltiſſimi ſono i Giudizj, come ſi dimoſtrerà, co' quali ſul ricorſo ſteſſo, e de' Vescovi, e de' Parochi ſenza intervento di Eccleſiaſtica autorità, fu preſervata a' medeſimi la reſpettiva Congrua a fronte de' Penſionarj Beneficiati ſulle loro Menſe dalla Romana Curia.

Da tutto ciò, e quel di più, che ben vede la ſapienza dell' EE. VV., io non poſſo, che ripetere l' umiliſſimo mio ſentimento, cioè che il ſolo Principe ſenza altrui intervento poſſa beniſſimo procedere all' aſſegnamento, e ſtabilimento della Congrua Porzione ſufficiente al ſoſtentamento dei poveri Parochi ſudditi.

Riſpetto poi al quantitativo da ſtabilirſi per la ſuddetta Congrua vi ſono in vero tante differenze del vivere, e varietà di obblighi, che pare non poſſa determinarſi una regola uniforme, ed invariabile in ogni luogo. Generalmente deveſi prima di tutto avere in riflesso il Vitto del Paroco, quale può anco renderſi neceſſario in maggior quantità, ſe il Paroco foſſe perſona nobile, o di qualche diſtinto carattere. Sono inoltre le Cure tra ſe differenti, ed anco il più abbondante, è

ſcar-

ſcarſo numero del Popolo ſa, che in un luogo baſti un ſolo Paroco, ed altrove ſieno neceſſarj Cappellani, e Cooperatori, quali eſſendo pingue il Benefizio devono mantenerſi dal Paroco medeſimo. E' ancora obbligato il Paroco a ſottoſtare in varj luoghi al Cattedratico, ed alle ſpeſe cibarie, e Procurazione Canonica per occaſione della viſita del Veſcovo. Sono altresì a di lui peſo le Candele per la feſta detta della Ciriola, il mantenimento della Sagreſtia, e Chieſa, ed in qualche luogo ancora il riſtauro della medeſima, ed ha pure il Paroco il peſo del pagamento di Decime, Gravezze, ed altre molte coſe, le quali hanno luogo ove più, ed ove meno.

Perciò lo ſteſſo Concilio di Trento non volle determinarſi a ſtabilire la preciſa quantità della Congrua, ma decretò ſoltanto nella ſuddetta ſeſſione 7. cap. 7., che foſſe queſta la terza parte de' frutti colla Clauſola però del più, o meno ad arbitrio degli Ordinarj, ai quali inculcò ſoltanto, che aveſſero in viſta il premuroſo, e cotanto ſalutare oggetto, che: *Animarum cura laudabiliter exerceatur.*

Ciò però, che non determinò il Concilio di Trento, preteſe poſteriormente il Sommo Pontefice Pio V. con una particolare Coſtituzione *ad exequendam* data l'

an-

anno 1567. primo Novembre(1), comandò con questa alli Vescovi, che alli Vicarj Perpetui delle Chiese Parrocchiali unite a Collegj, Monasterj ec. non assegnassero la Congrua Porzione in somma maggiore di scudi 100. nè minore di 50. compresi anco tutti gl' incerti. Tal Bolla non fu accettata in questo Serenissimo Dominio, in cui molto meno può avere corso al giorno d'oggi, attesochè lascia in libertà i Regolari di sostenere l'Offizio di Vicarj Parrocchiali amovibili, colla condizione però, che abitino col Vicario almeno altri quattro Regolari, lochè verrebbe a stabilire i piccoli Conventi contro le espresse Leggi dell' Eccellentissimo Senato, che gli proibirono, e che restarono già aboliti posteriormente a detta Costituzione anche con replicate posteriori Pontificie Bolle. Fu però inoltre detta Costituzione di Pio V. rispetto ai Vicarj delle Chiese unite ai Monasterj espressamente rivocata pochi anni dopo dal Papa Gregorio XIII. successore di Pio colla sua Costituzione: *In tanta*, data il 1. Marzo 1573., sicchè neppur per questo merita considerazione la Bolla suddetta di Pio V.

(1) *Bull. Rom. Cost.* 47. *To.* 2.

Giacchè però rendesi difficile il fissare in massima una Congrua determinata, e stabile, e dall' altra parte è necessario un qualche pronto provvedimento nel proposito; io crederei umilmente, che si potesse determinare quella somma, che fosse creduta più conveniente al generale sufficiente mantenimento de' Parochi, e ferma la contribuzione della fissata Congrua, si riservassero poi al sommario, e definitivo Giudizio di quella Eccellentissima Magistratura, che fosse destinata, li respettivi ricorsi tanto de' Regolari, quanto dei Parochi, che su ciò pretendessero aggravio.

Per stabilire poi nella più conveniente, ed adequata maniera la somma suddetta, non saprei suggerire maggior espediente di quello, che traspira dal Concilio stesso di Trento (1). Abbenchè ne' luoghi citati non parli esso di somma di Congrua, pure nella sessione 24. cap. 13. de Ref. comanda espressamente, che non vengano aggravate di Pensioni, o riserve di frutti quelle Chiese Cattedrali, le quali non abbiano l'annua rendita di sc. 1000. e così neppure quelle Parrocchiali, che secondo il vero annuo valore non eccedono

(1) *Sess. 24. cap. 13. de Ref.*

no la ſomma di ſc. 100. Da tale teſto del Concilio parmi ſi rilevi chiara la mente di que' Padri, che la Congrua Parrocchiale conſiſteſſe nella ſomma almeno di ſc. 100. all'anno.

Al ſentimento del Concilio ſi unì anco la Corte di Roma, quale camminando d'accordo col medeſmo nel rilaſciare Bolle con penſione ſopra le Chieſe Cattedrali, o Parrocchiali vi eſpreſſe ſempre la Clauſula; *dummodo* reſtaſſero 1000. ducati d'oro di Camera liberi per il Veſcovo, così pure per i Parochi che gli rimaneſſero ducati 100. d'oro ſimili. Tali ducati d'oro poi di Camera in Roma ſi calcolano l. 17. 10. l'uno, e quì in Venezia con Giudizj dell' Eccellentiſſimo pien Collegio furono valutati a l. 14. -- o a mezza doppia l'uno.

Nelle ſuddette ſomme di ſc. 1000., o 100. poi non devono comprenderviſi gli aggravj; ma devono bensì eſſer netti, e liberi dai peſi, fra' quali annoverano i dottori (1), che parlano nel caſo del Concilio intorno alle Penſioni, il mantenimento de' Cappellani, di Sagreſtia, riſtauri

(1) *Garz. de benef. p. 1. cap. 5. n. 464. Barboſ. de Off. Par. p. 3. c. 29. n. 18. Rot. Rom. paſſim.*

di Chiesa, Predicatore, Cattedratico, visita de' Vescovi, ed altri simili, da' quali deve restar netta, e libera la Congrua suddetta.

Neppure devono in detta Congrua comprendersi i Proventi da oblazioni, anniversarj, ed incerti derivanti, come si dice da Stola, così affermando i Dottori (1), fra' quali lo stesso Wan. Espen nel riferire gli Arresti soprallegati di Parigi, ed altrove (2). E' ben convincente la ragione, che egli riporta, cioè perchè le oblazioni dipendono dalla sola volontaria divozione de' Fedeli, a' quali su ciò non deve praticarsi forza alcuna, ed in oltre ancora perchè specialmente nell'amministrazione de' Sagramenti devesi star lontano da ogni rimota ombra di simonia, e sospetto, abbenchè menomo di turpe guadagno. Perciò volle la Chiesa, che si provvedesse al sostentamento de' suoi Ministri in maniera tale, che nel conferire i Sagramenti si osservasse il Precetto di Gesù Cristo: *gratis accepistis; gratis date.*

La

(1) *Panimoll. dec.* 136. *Lotter de Re benef. lib.* 2. *q.* 12. *n.* 20. *VVan-Espen de jur. Par. cap.* 3. *§.* 14.

(2) *VVan-Espen ibi §.* 57. *Oblationes*

La ſuddetta ſomma di ducati 1000. l'oro per Congrua del Veſcovo, e 100. per il Paroco liberi, e netti da ogni aggravio fu eſpreſſamente adottata con più Giudizj in contradittorio ſeguiti nell' Eccelentiſſimo Pien Collegio. Così con Giudizio 1642. 5. Marzo fu obbligato il Cardinale Cornaro Penſionario a pagare ducati 1000. da lira 14. l'uno al Veſcovo di Leſina. Nel 1655. 22. Novembre furono giudicati ſcudi 1000. d'oro di Camera liberi al Veſcovo di Belluno contro Monſignor Priuli Auditore di Rota, e Penſionario, a cui fu riſervato per Penſione il rimanente, che vi foſſe di Rendite, detratti li 1000. ſcudi ſuddetti. E ne' tempi noſtri più recenti vi è pure un Giudizio 1733. 7. Settembre col quale fu deciſo, che doveſſero reſtar liberi al Veſcovo di Parenzo ducati 1000. d'oro di Camera da lire 14. l'uno giuſta il corrente valore di Venezia per ſua Congrua, e ciò in contradittorio coll' Ab. Andruzzi Penſionario.

---

nes . . . in Sacramentorum adminiſtratione . . . Ab imputatione in Congruam eximendas eſſe, ratio ipſa ſuadet.

Rifpetto poi a' Parochi, molti pure fono i Giudizj feguiti. Nel 1685. 25. Settembre fu deciſo, che il Rettore di Nogarola doveſſe avere la Congrua di 100. ſcudi d'oro di Camera, che ſono cento mezze doppe, netti, e liberi, ed il rimanente reſtò riſervato al R. Cavazzachi Penſionario. Nel 1732. 3. Marzo con altro Giudizio a favore dell' Arciprete di Martelago contro il R. Bellati Penſionario fu deciſo, che dalle rendite del Benefizio doveſſero prima detraerſi ducati 100. d' oro di Camera liberi, ed eſenti da ogni aggravio per il ſuo mantenimento a detta Cura. Nel 1743. 4. Marzo ſegul pure Giudizio a favore del Paroco d' Arcere, il quale aveva oblazionate le rendite del ſuo Benefizio al R. Sarzogno Penſionario, quando gli veniſſero corriſpoſti 100. ducati d' oro per ſua Congrua. E finalmente nel 1768. 20. Agoſto reſtò in contraditorio caſſata, e rivocata una perpetua Penſione impoſta a favore del P. Inquiſitore di Belluno ſopra la Sagreſtia della Cattedrale e ciò ſulle iſtanze del R. Cavelli uno de Sagriſti, cioè a dire Curati della Città ſuddetta, il quale implorava la eſenzione da detta Penſione come incomportabile colla dovutagli Congrua Parrocchiale.

Da

Da tutto ciò crederei umilmente, che giusta la mente del Concilio Tridentino, al quale vedesi uniformata nella esecuzione anco la Corte di Roma nelle sue Bolle di Pensione, ed in conformità della massima stessa replicatamente avvalorata co' solenni Giudizj dell' Eccellentissimo Pien Collegio la quantità della Congrua da fissarsi alli Parochi Secolari, potesse stabilirsi nella somma di ducati 100. d' oro di Camera annui, e questi netti, e liberi dai pesi già sopra descritti, e senza inchiudervi le oblazioni eventuali, gli Anniversarj, e gl' Incerti chiamati di Stola. Ciò mi sembra conforme ai dettami di ragione, ai principj di vera Canonica Giurisprudenza, ed ha inoltre l' appoggio dei suddetti venerabili Giudizj.

Qual poi debba calcolarsi il prezzo delli 100. ducati d' oro, sarà tutto della equità, e maturità delle EE. VV. Li Giudizj suddetti gli valutarono a lire 14. e a mezza doppia l' uno. In Roma si calcolano a lire 17. 10. l' uno più di quello, che fu valutato nei suddetti giudizj. Questi però così decisero, perchè le parti stesse ricorrenti dimandarono tal valutazione. Per altro riflettendo al valore del ducato d' oro, che non può negarsi essere stato quì in Venezia introdot-

to col zecchino, correva questo al tempo della pubblicazione del Concilio di Trento, cioè del 1564. in ragione di lire 8. l'uno, sicchè essendosi accresciuto il suo valore non sembra disconveniente, che potessero gli ducati d' oro intendersi oggi in ragione di zecchini al valore corrente. Tanto più, che dal 1564. sono di molto accresciuti gli prezzi di viveri, e delle cose tutte necessarie al proprio sostentamento come riflette anche il Reiffestuel (1) il quale dice francamente, che se in quei tempi fu assegnata la somma di 100., ora si vede necessaria quella di dugento; mentre le cose necessarie al vivere sono accresciute più del doppio:

Che

(1) *Reiffestuel. lib. 3. Decretal. t. 37. de Capell. Monach. num. 2. Observandum omnino videtur, quod tempore, quo edita fuit haec Bulla* (di Pio) *videlicet 1567. omnia saltem in suis partibus fuerint in longe viliori pretio, adeo ut his temporibus necessaria vitae vix duplici pretio acquirantur. Consequenter ubi illo tempore 50. vel 100. scuta pro honesta sustentatione sufficiebant, hodie 100. vel 200. necessaria sint, adeoque etiam temporis ratio habenda sit, justa illud:* concorda tempora, & concordabis Jura.

Che ſe troppo gravoſo riuſciſſe l'aſſegnamento ſuddetto alli Regolari, che godono gli frutti dei reſpettivi Benefizj, potranno laſciarſi in libertà di rinunciare effettivamente alla unione dei Benefizj medeſimi, cedendoli a' Parochi, con che ritornerebbero queſti a' ſuoi principj, e così ceſſerebbe ogni cagione di litigio per l'una, e l'altra parte, alle quali però può anco, come diſſi, riſervarſi il ricorſo, ove meglio giudicherà eſpediente la ſapienza dell' EE. VV. per la ſommaria, e definitiva eſpedizione; ma reſtando in tanto a peſo dei Regolari la continuazione della contribuzione di quella Congrua, che foſſe ſtabilita, onde non reſtino gli Parochi privi del ſuo neceſſario alimento.

Ciò è di tutta Giuſtizia, ed ha per baſe gli veri principj di ragione, di equità, e di Canonica Diſciplina, che del frutto del Benefizio abbiano prima con che vivere coloro, che ſervono al peſo della Cura delle Anime, e poi ſe ne ſopravanza, ſia queſto a Benefizio del Monaſtero. Perciò il ſullodato Wan-Eſpen (1) coll'appoggio anche del Rebuffo (2) ſoſtie-

(1) *Wan-Eſpen ibi §. 4.*
(2) *Rebuff. Congr. Pert. n. 101.*

ſoſtiene, che ſe le Rendite del Beneſizio non foſſero ſufficienti, che per il ſolo Vicario Parrocchiale, deve queſti preferirſi a cadaun altro, e ciò per le ſeguenti fortiſſime ragioni. I. Perchè tali rendite erano da principio patrimonio della ſua Chieſa, il quale fu poſcia dato; oppure occupato dai Religioſi. II. perchè è coſa molto più importante l'alimentare il Popolo colli cibi Spirituali, come fa il Vicario, il quale in conſeguenza deve avere il neceſſario ſuo alimento temporale: perciò nelle donazioni ſteſſe, ed unioni fatte a Monaſteri, e Luoghi Pii, come ſoggiunge il ſuddetto Rebuffo (1) ſuole eſprimerſi la riſerva della Congrua per uno, o due Vicarj perpetui da iſtituirſi canonicamente, perlochè chiaro appariſce, che il Papa non dona al Monaſtero ſe non quei frutti, che ſopravanzano dalla Congrua medeſima neceſſaria al ſoſtentamento dei Parochi, li quali devono intereſſare a ſuo favore più che qual ſi ſia altro, come conchiude il Fabbro: *Magis favendum eſſe Parocho, aut eis, qui Parochi vices gerunt, quam Poſſeſſori decimarum.* (2)

Que-

(1) *Rebuff. ib. num.* 103.
(2) *Fab. C. de Sacr. Eccl. Defin.* 52.

Questo è quanto ho saputo colla mia debolezza assoggettare umilmente alli sapientissimi riflessi delle EE. VV. del cui purgato discernimento, e venerata autorità sarà il deliberare ciocchè crederanno più espediente, ed opportuno, e della somma loro benignità, ed innata clemenza sarà pure il condonare alli miei difetti, e supplire colla loro sapienza alli scarsi miei talenti ec.

Li 16. Aprile 1770.
Di VV. EE.

Umiliss. Obbligatiss. Osserv. Servitore
Giambattista Arrigoni.

SCRITTURA

DELLA

DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

Riſguardante la materia dei Beneſizj Semplici non Reſidenziali

PRESENTATA

ALL' ECCELLENTISSIMO SENATO

Li 13. Settembre 1770.

Num. LII.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LA confusione dolorosa, e lo stato compassionevole della materia Beneficiale formò sempre un oggetto molto pesante, e sensibile alle religiose cure, e sollecitudini del Principato, dal quale nell' età così rimote, come vicine con ogni ardore fu desiderato, e tentato ancora con ogni sforzo di mettervi il possibile riparo. Ciò è comprovato abbondantemente dal copioso numero delle varie Legislazioni, Decreti, e Giudizi solenni di tempo in tempo emanati a necessario freno dei mali, ed a giusto conforto dei Sudditi. Lungo in vero sarebbe il catalogo delle varie provvidenze contrapposte alla molesta insorgenza degli abusi, o sia per togliere il concorso, e la pluralità dei Benefizj in una sola persona; o sia per chiuder la porta alla intrusione dei Forestieri; o sia per allontanare quel turpe traffico, che nasceva dalle aspettative, dalle riserve, dalle affittanze, dai regressi, dalle rinunzie in favore, e dalle Coa-

diu-

diutorie con futura ſucceſſione; o ſia per rimettere nelle Chieſe la reſidenza dei naturali Paſtori; o ſia per abolire le penſioni, e le altre arbitrarie multe impoſte ſopra i frutti dovuti all'Operario della Vigna del Signore; o ſia per mantenere illeſo nei Prelati, e Corpi Sudditi il Gius reſpettivo delle Collazioni, Elezioni, ed Ottazioni; o ſia per garantire i Giuſpatronati così Eccleſiaſtici, come Secolari dalle corroſioni, e dagli uſurpi; o ſia finalmente per fermar i poſſeſſi temporali nel dovuto ſiſtema. Sono pieni i pubblici Archivj di queſti illuſtri Monumenti, che onorano in alto grado la memoria dei noſtri Maggiori, e fanno fede altresì dell'impegno coſtante di VV. EE. per l'eſatto adempimento del ſervizio Divino, e per la buona diſciplina, e tranquillità dello Stato.

Non può negarſi per altro, che la reſiſtenza dei tempi, le circoſtanze particolari delle perſone, li vizi interni d'intereſſe, le inclinazioni, e le connivenze non abbiano avuto forza d'indebolire ſpeſſe volte l'oſservanza delle più utili, e ſante Leggi, ed inſinuar anzi nuovi laceramenti, e diſordini lagrimevoli in quel patrimonio, che riſerbar ſi doveva unicamente al ſoccorſo dei poveri, all'alimen-

to dei Miniſtri del Santuario, ed al culto ſacro dei Templi. Ma eguale ſempre l' Eccellentiſſimo Senato nelle ſue maſſime di ſoda pietà, e di vera giuſtizia ha richiamata pur ſempre la materia dal diſordine all' ordine, al qual fine eziandio co' Decreti 10. Settembre 1767., primo Giugno 1769., 22. Marzo 1770., e 16. Marzo 1771. ne volle incaricare la Deputazione Eſtraordinaria di preſentare a parte a parte ſopra gli inconvenienti, che ſuſſiſteſſero le proprie meditazioni.

Con più riverenti Scritture per tanto ſi è dato conto della neceſſità di appoggiare i Veſcovi nelle viſite dei Luoghi Sacri, di provvedere agli arbitrj delle Cancellerie Eccleſiaſtiche; di preſervare i Capitoli delle Chieſe, e gli altri Corpi Religioſi nell' uſo dei reſpettivi diritti, e conſuetudini per l' elezioni delle Dignità, Canonicati, e Benefizj anneſsi alle loro Menſe; di rimetterli nelle convenienti onorificenze ſenza il concorſo diſpendioſo di eſterna poteſtà, e di ſollevare ogni grado di Benefiziati dal peſo ſtrabocchevole delle penſioni; di coſtringere nell' avvenire alla reſidenza nello Stato quelli, che ſenza gravi cauſe vivono fuori, e ne traggono le rendite; di trattenere i Prelati alla cuſtodia del proprio Gregge; di to-

glie-

gliere le immature ordinazioni dei Chierici; di render inamovibili i Parochi eletti dai Corpi Ecclesiastici; di repristinare i Collatori Ordinarj nella libera disposizione dei loro Benefizi; di prevenire la lunghezza delle vacanze, i casi delle patte, e gli eccesi dei giuramenti; di esigere generalmente nei Benefizj Parrocchiali le Bolle di Canonica Istituzione; di stabilire Regolari; e finalmente di ridurre a catastico, e notizia pubblica i diritti, e ragioni Padronali dei Corpi, e Famiglie Suddite, onde tranquille si conservino sotto la protezione Sovrana.

Sopra tutte queste essenzialissime parti della materia Beneficiale proposte dalla nostra ubbidienza ne uscirono le relative Legislazioni dell'Eccellentissimo Senato, delle quali non ripeteremo il tenore, perchè dobbiamo considerarlo presente alla sapienza, e maturità di VV. EE. Il dovere dell'Uffizio commessoci nel proposito ci chiama inoggi a rassegnare che tre sono gli Articoli importanti, ma implicatissimi, i quali restano tuttavia da esaminarsi, e che perciò in tre separate Relazioni saranno umiliati, onde ognuno arrivi possibilmente dilucidato, e conosciuto almeno nei suoi generali rapporti.

L'

L' uno è quello dei Benefizj Semplici privi di Poſſeſſore, che vi riſieda, e perciò denominati comunemente non reſidenziali, i quali ſono maggiori in numero, e minori nelle ſoſtanze.

L' altro è quello dell' Abbazie, Prepoſiture, e Priorati ridotti in Commenda, i quali ſono maggiori nelle ſoſtanze, e minori nel numero.

Il terzo è quello dei Giuſpatronati, e Nomine Regie, i quali abbracciando le Prelature più inſigni ſi riguardano dai Sovrani con eguale, ſe non forſe con maggior geloſia delle altre Regalie ſpettanti al Principato.

Ragionando ora del primo, che riguarda i Benefizj ſemplici non reſidenziali premetteremo, che nei primi ſecoli della Chieſa queſto nome era ignoto, perchè l' ordinazione obbligava il Chierico alle funzioni dell' Ordine ricevuto. Nella ſantità di quei tempi gli gradi Eccleſiaſtici non furono contemplati come onori, dignità, o grandezza, ma bensì in qualità di carichi, peſi, e miniſterj, i quali Opere, ed Operarj ſono chiamati nell' Evangelio. Per lungo ſpazio non fu conoſciuta diſtinzione alcuna tra l' Ordine e l' Uffizio, e la ſteſſa coſa era allora ordinare, che dare l' Uffizio, e la ragione.

ne di avere il vitto dai beni comuni della Chiesa. In progresso divisi questi beni, e la massa comune ai Poveri, ed ai Chierici, essendo applicata ai particolari Uffizj della Diocesi, e delle Chiese, nacquero i Benefizj, che dal sistema Feudale presero il nome, la forma, e la solennità delle Investiture.

Prima però del secolo ottavo non cominciarono gli Ecclesiastici ad appropriarsi il titolo, ed i frutti d'un Uffizio Ecclesiastico senza esercitarlo. I molti cambiamenti in allora successi nella Chiesa Occidentale cagionarono anche infinite variazioni, e turbamenti nella disciplina, in guisa che gli Ministerj Sacri per motivo delle rendite annesse si videro a degenerare in dignità, onori, e ricompense ancora dei servizi prestati non tanto nei Templi, e nella conversione dei Popoli, quanto nelle Corti, negli Eserciti, nelle cacce, e in ogni genere di affari, e di occupazioni terrene. Di là principiò l'abuso nel Clero di supplire al ministero proprio col mezzo altrui, e di star lontano dalla residenza, donde poi è derivata la distinzione dei Benefizj di residenza, e di non residenza, di compatibili, ed incompatibili.

Crebbe poi, e si dilatò all' infinito que-

queſta piaga nelle miſerabili vicende dell' ultimo Scisma avvenuto nella Chieſa Romana, ed eſtinto dopo lunghi anni, e maneggi per opera dei Principi nel Concilio di Coſtanza. Fu ſoſtenuto in fine l' abuſo dalle Dottrine dei Curiali così per l utilità propria, come per alimentare, e premiare i propri fautori in ogni Provincia. Ma eſſendo coſa notoriamente ingiuſta, che abbia i proventi del Benefizio chi non adempie i doveri a quello congiunti, e molto meno eſſendo ragionevole che la mente dei buoni Fondatori foſſe di profondere i loro beni, e le pietoſe mercedi in Chierici per la maggior parte ſuperflui, ozioſi, vaganti, e diſtaccati dalle incumbenze del Sacerdozio, ne ſurſero graviſſime querele così nei Concilj Generali, come alle orecchie dei Sommi Pontefici. Varj provvedimenti anche furono immaginati dal loro zelo, i quali però non arrivarono a riordinare le coſe Benefiziarie nel piano deſiderato dagli uomini pii, perchè la medicina non era in doſe da poter penetrare nella radice del morbo.

Le provviſioni per altro fatte col fire ſantiſſimo di coſtringere i Veſcovi, i Parochi, gli Canonici, e qualche altro Benefiziato alla reſidenza produſſero un ef-

effetto contrario alle intenzioni innocenti dei Legislatori, mentre da quelle i Beneficiati inferiori pigliarono un pretesto di crederſi diſobbligati dalla reſidenza medeſima, quaſi che non foſſe un' aſſurdità manifeſta il ricevere un titolo, ed un ſalario ſenza eſsere obbligato ad opera alcuna. Li buoni Canoniſti però, e lo ſteſſo Proſpero Fagnano Autore educato, e molto accetto nella Corte di Roma ſono coſtretti di confeſſare, che ogni Benefizio quantunque tenue eſige la perſonal reſidenza, ſebbene eſſa non ſi oſſerva poi in alcuni appunto della Claſſe dei ſemplici per una invalſa general conſuetudine, la qual piuttoſto deve chiamarſi abuſo, e corruttela; mentre ſi oppone ai dettami della giuſtizia, alla natura, ed al fine delle religioſe iſtituzioni. (1)

Ma l' Eccellentiſſimo Senato abbaſtanza conoſce gli diritti, e gli doveri inſeparabili dalla qualità di protettore ſupremo delle Chieſe del ſuo Dominio per vindicarle con Regia mano dagli uſurpi, e dai pregiudizj. L' ultimo famoſo Concilio tenuto in Trento gli addita i modi per farlo ſenza rumore, e ſecondo la men-

te

(1) *Wan-Eſpen part.2. tit.* 18. C. 4.

te della Chiesa Cattolica, nel qual punto abbiamo il conforto di poter presentare anche i pareri concordi di tre accreditati Teologi, e Canonisti, cioè del Dottor Natal dalle Lastre Pubblico Consultor Revisore, del Padre Gian Tommaso de Bonis Vicario Generale degli Agostiniani, e del P. Maestro Paolo Servita.

Assegna il Concilio (1) l'unione di questo genere di Benefizj come primo mezzo di provvedere a' bisogni delle Chiese Parrocchiali. Permette in secondo luogo, che anche a' Seminarj dei Vescovi possa esserne applicata una porzione per l'ammaestramento dei giovani poveri, che fossero inclinati a servir Dio nei Ministeri Ecclesiastici. Concede in fine (2), che vengano uniti anche alle Chiese Cattedrali, e Collegiate insigni, dove sono assai scarsi i proventi, onde si mantenga in esse la conveniente utfiziatura.

Posti questi principj rassegneremo ciò, che fu trovato dalla nostra diligenza in linea di fatto, e ciò, che potrebbe utilmente esser disposto da Vostra Serenità in linea di provvidenza.

Quan-

(1) *Sess.* 21. *Cap.* 5. *Sess.* 23. *Cap.* 8.
(2) *Sess.* 24. *Cap.* 15.

Quanto al fatto abbiamo fatte praticare tutte le indagini più esatte non solamente nei Catastici delle Decime del Clero, e del Magnifico Cancellier Grande; ma ancora uno spoglio lunghissimo, e penosissimo nelle filze dei Possessori Temporali, onde trovar se possibil fosse il numero di tutti, e riconoscere l'origine, la qualità, e le rendite di cadauno. Abbiamo ricercati lumi da Reggimenti, da Cancellerie Vescovili, da uomini versati nella Storia della respettiva Diocesi, e dalli registri della Cancelleria Segreta; cosicchè niente in vero fu trascurato per parte nostra, onde giungere all'intento di rischiarare quanto mai si poteva l'ingombro complicatissimo dell'affare. Con l'uso di tali tracce, industrie, e fatiche molto abbiamo raccolto per esibire un dettaglio d'approssimazione quanto al numero, e una immagine generale quanto alla funesta situazione di questi Benefizj. Ma in tanto bujo, e nel contrasto degl' interessati Possessori abbiamo disperato di poter venire ai più minuti confronti.

Varie sono le denominazioni date o nella fondazione, o nelle succesſe variazioni a questi Benefizj. Altri si chiamano col generico nome di Chiese, alcune delle quali, sebben poche, ritengono an-

co-

cora lo ſtato Parrocchiale adempito col mezzo dei Vicarj, che peſano ſulla indigenza dei Popoli; mentre il Titolato lontano ſi gode tranquillamente la rendita ſenza fatica. Alcune altre ſono *Chieſe Campeſtri*, le quali anticamente avevano il proprio Uffiziatore. Altri in origine erano *Canonicati* di Reſidenza; ma la maggior parte in Terre, e Villaggi lontani dalle Città, e che in progreſſo, e per la piccolezza delle rendite proprie, e per le comode opinioni dei Poſſeſſori, o per altre cauſe furono abbandonati, e reſtarono in ſeguito preda infelice dei più accorti occupanti. Altri finalmente furono qualificati colli Titoli di *Chiericati*, *Cappelle*, *Altari*, *Manſionarie*, *Legati Pii*, *Porzioni*, *Prebende*, o altri nomi, l'applicazione dei quali è tanto incerta, che bene ſpeſſo nelle Bolle ſi vedono confuſamente tutti in compleſſo, perchè dalle ſteſſe Curie Eccleſiaſtiche veramente ſi ignora, o con induſtria ſi tace la natura originaria e genuina del Benefizio diſpoſto.

In pochiſſimi di queſti ci è riuſcito di poter riconoſcere qualche veſtigio degli oggetti contemplati, e degli obblighi impoſti nelle Fondazioni. Lo ſtato primiero di quaſi tutti compariſce involto nella più denſa caligine, e chi penſaſſe di ripeſcar-

lo in mezzo alle tante arti di chi ſtudia per proprio intereſſe di naſconderlo, e dopo tante ſtragi della materia, ſi commetterebbe a vana impreſa. Al più rimontando all' idea ſincera dei nomi, ed alla loro reſpettiva ſignificazione, s' intende, che gli Chiericati ſono in gran parte ſmembrazioni, e troncamenti fatti alla Menſa del Paroco e da lui aſſentiti per avere ſuffragio, e cooperazione nella Divina Uffiziatura, o nella Cura delle Anime.

La Cappella, e gli Altari poi in parte erano eretti di conſenſo dei Fondatori in Benefizio Eccleſiaſtico dall' autorità dei Veſcovi per maggior Culto, e Dignità delle Chieſe. Parte ſono di lor natura puri Diritti, ed Iſtituzioni Laicali a ſomiglianza delle ſemplici Manſionarie, e di Legati Pii, tutto il fondamento dei quali eſſendo gli Teſtamenti, e le altre umane diſpoſizioni, non dovevano in verun modo eſſere ſottratti dalle ragioni delle Famiglie intereſſate, e dalla civile iſpezione del Principe.

Tutto queſto ammaſſo eſſendo divenuto equivoco, ambulatorio, e contaminato da infiniti arbitrj, paſsò impunemente in un traffico aborrito dallo ſpirito della Chieſa, contrario alle intenzioni dei

Fon-

Fondatori divoti, e dannoſiſſimo alle Chieſe del Sereniſſimo Dominio. Le coſe in fine ſono cadute in tanta profondità di miſeria, che di molti Benefizj non furono ſcoperti ancora i Poſſeſſori, e d'alcuni altri ſi trovavano i nomi nei Libri, ma non i Luoghi della loro eſiſtenza,

Le Chieſe *Parrochiali* ridotte in ſemplici Beneficj furono ſinora trovate in numeto di dieci, delle quali otto ſono unite ad altre Chieſe, e Corpi Eccleſiaſtici, e due ſono godute da vaghi Poſſeſſori.

Le *Campeſtri* ſi rimarcano in numero di ventinove, delle quali nove ſi veggono unite, una in attuale vacanza, e diciannove ancora in commercio.

Li *Canonicati* appariſcono in numero di ſeſſanta nove, cioè uniti trentuno, vacanti tre, e trentacinque in circolazione.

Li *Chiericati* ammontano al numero di mille ſei cento otto, in maſſima parte aſſai tenui, cioè uniti cinquecento trenta cinque, vacanti trenta ſette, e goduti da perſone particolari mille novanta ſei.

Le *Cappelle*, *Altari*, *Manſionarie*, ed altre Iſtituzioni di ſimil genere ſono in numero di quaranta ſei, cioè uniti 23., vacante uno, e detenuti da varie perſone 22.

Si trovarono inoltre circa trenta Antichi *Oſpitali* diſpenſati col nome di ſem-

plici Benefizj. Sopra i medesimi rassegneremo in altra relazione le cose rilevate, e potrà l' Eccellentissimo Senato riservarne le particolari sue Provvidenze; mentre di essi non è alcun atto, che possa giuridicamente disporne. Ad oggetto però di preparare anche sopra questo Articolo i possibili rischiaramenti sul punto geloso del Sovrano Diritto, e di avviare i Pubblici Consigli ad un uso più analogo alle fondazioni, come è prescritto dalla Legge 1767. 20. Settembre del Sereniss.mo Maggior Consiglio abbiamo unito nelle stesse Scritture di tre Canonisti il loro parere.

In tal guisa tutto il cumolo dei Benefizj semplici sinora ascende al numero di mille ottocento ventidue, come si rimarca nel foglio A, nei quali non sono compresi quelli dell' Istria, della Dalmazia, e del Levante per il difetto delle loro notificazioni sopra i vecchi Catastici. Di alcuno però è giunta qualche traccia, la quale facendo prova della stesso disordine anche in quelle Provincie esige certamente, che ancora a quelle Diocesi siano dirette le Pubbliche intenzioni. Il che tanto più noi siamo persuasi di ricordare, quanto che anche da quelle parti è arrivato qualche ricorso per veder suffragata la infelice condizione di quel povero Clero.

In

In linea di Sovrana Provvidenza poi quattro avvertenze riputiamo neceſſarie alla diſcuſſione, e definizione di queſto arduo negozio, affinchè l'eſecuzione cammini tranquilla.

La prima, che ſiano ſalve le diſpoſizioni dipendenti dai Giuſpatronati così Laici, come Eccleſiaſtici, e quelle derivanti da titolo di Benefizio della propria Menſa riconoſciuto, e ſempre diſpoſto come tale dai Veſcovi, e dagli Abati; dai Capitoli, e dá altre Prelature inferiori. Baſterà in queſta Claſſe di Benefizj ſemplici eccitare la pietà degli Ordinarj Collatori al conveniente riguardo verſo i Chierici più biſognoſi, più morigerati, più dotti, e commettere, che il provviſto oltre il requiſito di Suddítanza, e le Ducali del Poſſeſſo Temporale abbia a dimorare nello Stato Noſtro, e ſoddisfare ai doveri anneſſi al ſuo Ufizio, e Benefizio, i quali dovranno eſprimerſi in ventre delle Bolle come condizione neceſſaria per conſeguire le Ducali medeſime; altrimenti in caſo di ſua lontananza, o di domicilio altrove non permeſſo cogli ordini voluti dal Decreto 1. Giugno 1769. ſi intenda dopo tre meſi decaduto, e debba da chi ſpetta eſſerne fatta nova elezione. Ai Capitoli delle Cattedrali giove-

rà pure insinuare, che nella disposizione dei Benefizj di lor Collazione di tal natura abbiano in riflesso principalmente il Clero inserviente alla propria Chiesa, e che dentro quel gremio per quanto comporta la rispettiva condizione del Benefizio, il bisogno, e il merito delle persone succedano le provviste.

La seconda avvertenza consiste nel dichiarare, che la Pubblica mente non si estende nemmeno a far innovazione, o pregiudizio nelle unioni perpetue de' Benefizj, che si trovano verificate in favore di Chiese, Capitoli, Luoghi Pii, Seminarj, e Corpi Ecclesiastici Sudditi, salve però sopra le medesime le ragioni di chiunque si professasse gravato per le solite vie di Giustizia, e salvi per sempre li pubblici Giudizj seguiti, e le pendenze, che nella via giudiciaria, o deliberativa fossero incoate.

La terza avvertenza consiste nel preservare le poche disposizioni dei Benefizj semplici corse prima della sospensione comandata dal Decreto 22. Marzo 1770. mentre i Prelati erano affatto ignari della pubblica volontà. In quella circostanza non peccò il Collatore, nè peccò il Provvisto. Nella nota B. saranno segnate l' Elezioni, che vennero a nostra notizia, e perciò l' equità di V V. EE. potrebbe commettere al Consultor Revisore di spedirne i Possessi

Tem-

Temporali di quelle unicamente, che ſul fondamento delle Fedi di Morte del Preceſſore, e delle Bolle conceſſe dalle Cancellerie Vescovili riſulteranno anteriori al Decreto predetto, a condizione però, che in caſo di aſsenza, morte, o rinunzia del Provviſto, debba il Benefizio paſſare all' unione perpetua, che dall' Ordinario Diocesano dovrà farſi a ſuffragio di qualche Chieſa Parrocchiale, Cattedrale, o Collegiata povera nel modo, che quì appreſſo verrà accennato.

La quarta avvertenza riguarda il miglior uſo, che ſecondo le Canoniche Sanzioni potrebbe farſi dalla ſemplicità di queſti Beneſizj, i quali nella maſſima parte non hanno più nè Popolo, nè Clero, nè Chieſa, nè Altare, nè Uomo, che ſi ricordi del Santo Titolare, o che reciti una preghiera in memoria del Benefico Fondatore. Le poche Chieſe, Cappelle, ed Altari, che reſtano, offeriſcono in ſtrana guiſa agli occhi dei paſſeggieri la prova più convincente dello ſquallore, della miſeria, e del più orrendo abbandono. Si trovano Chieſe ridotte in caſe profane, e convertite anche in uſo d' Oſteria; quindi riputiamo noi ſalutar eſpediente, che tanto li pochi Beneſizj attualmente vacanti di tal genere, dei quali ſi raſſegna

il

il Catalogo nella nota C. quanto quelli assai numerosi non dipendenti da titoli di Giuspatronato, di Mense, o di Unioni come sopra, che sono inoggi goduti da particolari persone, da vaganti Possessori, o da Luoghi, e Corpi esistenti fuori del Dominio nostro Vencto, abbiano da esser uniti apertamente dai respettivi Ordinarj colle facoltà, e forme prescritte dal Concilio di Trento, salvo il solo possesso degli attuali Possessori Sudditi nostri, alle Chiese Parrocchiali, dove furono eretti, ovvero ad altre Parrocchiali, che si trovassero in maggior bisogno. Nell' atto però della Unione medesima dovrà essere espresso l' oggetto religioso a cui tende, cioè, se di porgere qualche soccorso alla Mensa del Paroco, ovvero di aggiunger Cooperatori per la Offiziatura, per il Catechismo, e per l' amministrazione dei Sacramenti. Anche le Chiese Cattedrali, e Collegiate insigni di tenui rendite meritano l' istesso riflesso di Carità, e potranno altresì conseguire da questo Fonte opportuno ajuto, ma quando però non vi sia ricorso di Paroco indigente, il quale è Ministro più necessario di un semplice Canonico.

La volontà dell' Eccellentissimo Senato potrebbe essere comunicata in tutti

gli

gli Articoli ai Prelati dello Stato col mezzo dei Pubblici Rappresentanti, e fatta registrar anche nelle respettive Cancellerie, perchè ne segua il puntuale adempimento. Ai medesimi potrebbero nel tempo stesso esser comunicati i modi di quelli, che in molta copia sono ricorsi all' Eccellentissimo Collegio, ovvero alla Deputazione per essere sovvenuti nell' angusta sorte dei lor Benefizj. Gli abbiamo raccolti nella Nota D., e potrebbero con lettere nostre, quando così piacesse a Vostra Serenità, essere trasmessi alle respettive Diocesi. Le voci, e le lacrime di tanti miseri tostochè siano pervenute al Soglio del Principe, non possono esser dissimulate dall' equità e dignità sua, ma rese note alle Curie Vescovili meritano di esiger il conveniente riguardo di preferenza sopra le istanze, che giungessero di poi. Il raggiro, la parzialità, l'arbitrio, e altri mezzi potrebbero far vuota di effetto la diligenza, e la giusta fiducia dei primi collocata come in deposito nella pubblica provvidenza.

A presidio maggiore poi dell' esecuzione utile, crederessimo che nei casi delle vacanze di questa sola Categoria dei Benefizj capaci dell' unione, dovesse il Paroco, nella di cui Parrocchia si trova situato il Benefizio assumere senza altro

De-

Decreto l'economia, e goderne i frutti fino a tanto, che venga unito a qualche Chiesa nei modi prescritti, e che ne sia approvata dal Pubblico Decreto l'unione. Sarà questo un Impulso efficace alle sollecitudini Pastorali dei nostri Prelati per non differire ulteriormente quel rimedio, che la Santa Chiesa ha riposto nelle loro mani, che i Fedeli aspettano da tanto tempo, e che i Sovrani sono tenuti di favorire per l'Ufficio sublime di Custodi, e Protettori della Canonica Disciplina.

Doveranno per altro li Decreti delle Unioni essere prodotti senza ritardo all'approvazione dell'Eccellentissimo Senato, com è la pratica fin ora corsa, e come vuole il dovere, nel qual caso avranno a farsene le necessarie annotazioni così nei catastici delle Decime del Clero, come in quelli del Magnifico Cancellier Grande per la norma dei Temporali Possessi.

Quanto alla Dominante in fine, la quale manca affatto di simili Benefizj trovandosi in suo seno sotto la pubblica custodia le piccolissime Rendite di alcuni Canonicati di Candia, e della Canea goduti da Persone di sedi incerte, e dei quali Vostra Serenità ha il Gius di concederne il possesso, meglio in vero sarebbero impiegate se fosse domandata per ora alla

pru-